



Linee Guida per i contratti di rete



Linee Guida per i contratti di rete

Autori

Edoardo Bernini - Notaio in Montebelluna

Guido Bevilacqua - Notaio in Pordenone

Eva Bredariol - Dottoranda di ricerca Università di Padova

Lorenza Bullo - Notaio in Rovigo

Cristiano Casalini - Notaio in Cerea

Giulia Clarizio - Notaio in Vicenza

Giuseppe Fietta - Notaio in Bassano del Grappa

Andrea Todeschini Premuda - Dottorando di ricerca Università di
Padova

Diego Trentin - Notaio in Vicenza

*Si ringraziano il dott. Fulvio D'Alvia (Direttore RetImpresa -
Confindustria) ed i suoi collaboratori: Ing. Luca De Vita e dott.ssa
Giulia Bollino.*

Prefazione

Dopo un anno dal concepimento vede la luce la prima edizione delle Linee guida sul contratto di rete da parte del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie. Essa risponde ad un'esigenza di razionalizzazione derivante, almeno in parte, dalla scarsa ed incompleta disciplina dettata dal legislatore che ha contribuito alla produzione di una già ricca prassi applicativa, oggetto di uno osservatorio della Fondazione Visentini in collaborazione con RetImpresa e Unioncamere.

Si tratta di un'iniziativa importante che contribuirà ad orientare la pratica professionale, le banche e le imprese ad un impiego consapevole dello strumento contrattuale per la formazione e il consolidamento della collaborazione inter-imprenditoriale in un momento di crisi economico-finanziaria destinato a generare importanti trasformazioni del sistema produttivo.

Il contratto di rete è nella sua infanzia; al momento della pubblicazione sono stati stipulati poco più di 300 contratti. E' stato accompagnato nella sua diffusione da un prezioso lavoro delle associazioni di categoria, stimolando il mondo delle professioni a riflettere e promuovere lo strumento contrattuale a fianco degli esistenti modelli, che compongono un ricco, forse unico in Europa, menu di alternative. L'Italia può costituire un punto di riferimento nella prospettiva di uno sviluppo europeo che riveda, ampliandoli, gli strumenti diretti alla collaborazione tra imprese per la formazione di reti transnazionali.

Le linee guida costituiscono uno strumento diretto a definire opzioni compatibili con la legislazione, nel tentativo di promuovere una standardizzazione flessibile che allo stesso tempo consenta:

- 1) di proseguire il percorso di innovazione organizzativa intrapreso con l'entrata in vigore della legge, e
- 2) di indirizzarlo verso la creazione di macro-modelli definiti in relazione alla dimensione e numerosità delle imprese partecipanti, agli obiettivi e finalità della collaborazione, all'ambito territoriale cui la attività della rete è destinata ad operare.

In quest'ambito sembra opportuno distinguere tra le diverse tipologie di controllo sul contratto: in particolare tra i criteri che debbono ispirare l'opera del notaio e quelli che invece riguardano l'asseverazione, ove i contraenti abbiano richiesto

l'ammissione alla agevolazione fiscale. La funzione notarile è certamente funzione di controllo di legittimità ma si è ampliata ad una finalità di orientamento legata alla natura del servizio professionale erogato, insieme all'attestazione della fede pubblica. In questa prospettiva si comprende dunque l'ambito delle linee guida a compasso allargato, comprensivo dell'intera vita del contratto di rete dalla formazione allo scioglimento ed oltre. Il controllo notarile non deve riguardare gli obiettivi industriali ed i parametri per misurare competitività ed innovazione che costituiscono invece, eventualmente, il nucleo della valutazione da operare in sede di asseverazione ai fini della concessione dei benefici fiscali. Il contributo professionale dei notai sarà pertanto utile non solo a definire i parametri di validità ma a delimitare il confine tra fattispecie legale e contratti atipici di rete, contribuendo alla qualificazione della fattispecie che si presenta in molti casi (eccessivamente) aperta. Le linee guida svolgono questa funzione quando, per esempio, interrogandosi sulla possibilità che la rete di origine contrattuale sia costituita per lo svolgimento di una singola operazione danno risposta affermativa così come quando dettando i principi per la gestione patrimoniale andando ben oltre la sinora limitata differenziazione nelle prassi.

Si tratta di orientamenti con un formato modulare, destinato ad essere ampliato ed integrato in edizioni successive per poter da un lato riflettere la differenziazione dei modelli espressi dalla pratica e dall'altro la crescente complessità dei profili riguardanti governance e gestione patrimoniale. In prospettiva, quando la base dati si accrescerà ulteriormente e la ricerca sulle prassi sarà in grado di fornire precise indicazioni potrebbe esser possibile muovere da una raccolta di orientamenti alla definizione di vere e proprie massime che, comunque, dovrebbero sempre essere accompagnate da commenti relativi al percorso ed alle ragioni che hanno indotto al consolidamento di una certa soluzione operativa. La funzione di tali massime rimarrebbe sempre orientativa e mai imperativa proprio per non disincentivare l'innovazione e la capacità di riflettere l'evoluzione delle diverse necessità emergenti dai vari contesti imprenditoriali. L'obiettivo non è quello di cristallizzare ma di incentivare l'innovazione senza incrementare la conflittualità.

Tali orientamenti costituiscono oggi più una base di partenza per il lavoro dei professionisti che delle conclusioni. Il testo delle linee guida definisce infatti opzioni, descrive percorsi piuttosto che tracciare un sentiero obbligato. Non vengono

descritte clausole-tipo seppure con formule alternative che garantiscano la possibilità di scelta. A questo risultato potrà eventualmente pervenirsi in futuro quando l'indagine sulla prassi avrà consentito di delineare meglio sia le caratteristiche del contratto di rete sia le principali differenze con i contratti e le società che svolgono funzioni simili.

Le linee guida concentrano l'attenzione sui principali profili del contratto di rete dalla sua formazione, con un evidente ed utilissimo approfondimento concernente gli effetti della pubblicità, alla definizione del contenuto del contratto di rete, distinto in una parte obbligatoria ed una eventuale. Si soffermano sulle modalità di ingresso iniziali e successive dei partecipanti e su quelle di recesso e di esclusione.

Affrontano il nodo della distinzione tra contratto e programma di rete sottolineando come quest'ultimo possa essere oggetto di successive specificazioni e modifiche, specialmente quando le reti abbiano obiettivi multi-progetto e caratteristiche di stabilità nel tempo.

Destinano giustamente grande attenzione al tema della governance, definendo con ricchezza di argomentazioni il tema del mandato attribuito all'organo comune e le diverse conseguenze derivanti dalla inclusione della rappresentanza. Si soffermano, in questo caso anticipando spesso la prassi, sulla gestione del patrimonio e sulle esigenze di segregazione patrimoniale che costituisce elemento strategico nella decisione delle imprese di adottare il contratto di rete ed in quella delle banche di finanziarne il progetto sottostante.

Affrontano il tema della fiscalità ed i limiti derivanti dal rispetto della disciplina della concorrenza.

Questa prima edizione delle Linee Guida rappresenta pertanto solo l'inizio di un percorso destinato a radicarsi sul territorio, raccogliendo contributi e suggerimenti e guidando, al servizio delle imprese e delle comunità, la crescita dello strumento e la sua specializzazione funzionale.

L'auspicio è quello di uno strumento in grado di crescere attraverso un dialogo, opportunamente formalizzato dalla creazione di un sito web che raccolga commenti, riflessioni, suggerimenti provenienti dalle associazioni, dai singoli professionisti, dalle imprese per consentire che le edizioni successive riflettano in tempo reale lo sviluppo delle prassi ed anche la domanda di cambiamento.

L'emanazione della legge sul contratto di rete ha consentito l'apertura di una nuova stagione di riflessione sugli strumenti della crescita e sulle risposte alla crisi. La rete tra imprese può infatti contribuire alla crescita e rispondere alla crisi almeno di alcune filiere. La funzione trainante della domanda estera e la contrazione di quella interna impongono di muovere sempre più verso la costituzione di reti trans europee la cui disciplina è al momento carente. Come spesso accade il significato simbolico di una legge supera spesso quello reale quando riflette una domanda inesausta di cambiamento culturale ed organizzativo. La legge ha posto con forza l'esigenza di modificare il focus dai soggetti ai progetti. L'attenzione deve rivolgersi alla tipologia di progetto industriale che il contratto di rete è in grado di realizzare procedendo verso una sempre maggiore specializzazione funzionale. In questa prospettiva occorre rivolgersi all'Europa, dove le differenze di tradizioni giuridiche e di prassi renderebbero vano il tentativo di trasporre meccanicamente la soluzione italiana ad altri contesti. Solo una proposta che abbia al centro la collaborazione tra imprese, in particolare quelle piccole e medie, con e non certo contro la grande, potrà trovare accoglimento al livello europeo, declinando le soluzioni pratiche che meglio si attagliano ai programmi europei, in particolare quelli sulla innovazione.

In prospettiva occorre allora interrogarsi sull'opportunità di immaginare degli orientamenti sulle reti di imprese, comprensivi dell'insieme degli strumenti diretti alla collaborazione al fine di orientare nella scelta comparata degli strumenti.

Per ora salutiamo con soddisfazione il primo passo di un lungo cammino che può svolgersi con successo solo nello spirito di collaborazione tra imprese, professioni ed accademia, che ha visto nascere le Linee Guida.

Fabrizio Cafaggi

Prefazione

I nuovi scenari competitivi imposti dalla globalizzazione dei mercati e dalla recente crisi internazionale impongono alle nostre imprese uno scatto di reni che dia nuovo slancio al nostro sistema produttivo.

Servono nuovi modelli di sviluppo ma anche un nuovo approccio al "fare impresa". Non è più il tempo dell'individualismo, ma sono vincenti le scelte orientate alla collaborazione produttiva, specialmente se indirizzate all'innovazione e all'internazionalizzazione.

Il contratto di rete è uno strumento nuovo, flessibile e che si adatta alle esigenze di imprese di ogni dimensione e di ogni settore, integrando due concetti egualmente importanti ma tra loro apparentemente distanti: la collaborazione su programmi condivisi ed il mantenimento dell'autonomia imprenditoriale.

Le caratteristiche principali della disciplina del contratto di rete sono la flessibilità e l'assenza di rigidi paletti. Questo comporta che ogni contratto ha specifiche caratteristiche e quindi la necessità di un maggiore impegno mirato per progettare ed impostare correttamente ogni singola iniziativa di rete.

Per questo è importante, soprattutto in questa fase di avvio, il ruolo di accompagnamento che può essere svolto sia dal Sistema Associativo che dal mondo professionale.

I contratti di rete devono essere progettati e costruiti a "misura" delle imprese, rispecchiando le loro caratteristiche ed i loro obiettivi attraverso un'attenta redazione del programma di rete e progettazione del sistema di governance.

Affinché il contratto di rete dia risultati positivi è quindi fondamentale che tutti, dalle Associazioni di rappresentanza al mondo dei Professionisti, lavorino insieme nella stessa direzione.

Questa guida, in futuro implementabile, intende rappresentare un contributo pratico a tutti i professionisti impegnati nella predisposizione di contratti di rete d'impresa fornendo per quanto possibile ad oggi un orientamento chiaro e univoco.

Aldo Bonomi

*Presidente RetImpresa
Vice Presidente Confindustria per le
Politiche Territoriali e i Distretti Industriali*

INTRODUZIONE

Queste Linee Guida sono il frutto del lavoro di alcuni notai del Triveneto che hanno accolto una sfida ed hanno deciso di stare accanto alle Imprese perché potessero utilizzare al meglio il nuovo strumento del Contratto di Rete.

Uno strumento che proprio nella grande flessibilità trova il suo vantaggio ed il suo limite.

Uno strumento che per realizzare innovazione e competitività sul mercato ha la necessità di uno sforzo ed un approccio scientifico e pratico nuovo, ha necessità di un confronto costruttivo tra l'ufficiale rogante e l'imprenditore.

I notai hanno ascoltato, a volte con stupore, le esigenze e gli obiettivi di RetImpresa ed hanno scoperto priorità e prospettive diverse da quelle da cui erano partiti per affrontare le problematiche; gli imprenditori hanno ascoltato, a volte con stupore, le possibilità ulteriori o le conseguenze inaspettate e non desiderate, che discendono da altrettante scelte contrattuali, prospettate dai notai.

Possiamo dire che il legislatore è stato lungimirante nel prevedere l'intervento del notaio per questo Contratto. Tutto da inventare. Tutto da costruire secondo le esigenze delle parti.

E' indispensabile una conoscenza approfondita della Teoria Generale dei Contratti, delle infinite possibilità e degli infiniti rischi, per adeguare la volontà delle parti nella massima autonomia, all'ordinamento giuridico, assumendosi la relativa responsabilità; non avremmo forse mai pensato che, proprio nell'affrontare una fattispecie che sembra lontana dalla nostra tradizione, risulti quanto mai appropriata l'espressione "più notaio, meno giudice" di Carnelutti!

Innanzitutto è indispensabile una attività maieutica che faccia emergere gli obiettivi e le esigenze reali e poi suggerire la soluzione migliore. Così nelle Linee Guida si è parlato di Contratti di Rete, perché svariate e multiformi possono essere le configurazioni assunte; così non si è affrontata l'universalità delle questioni che il Contratto di Rete può porre, bensì volutamente su talune si è detto, su talaltre si è taciuto. Per quanto concerne le soluzioni pubblicate circa le questioni affrontate, si è espresso un suggerimento od un avvertimento operativo, talvolta indicando una via preferibilmente praticabile rispetto alle molte e diverse percorribili. Su altre questioni non si è detto, ma ciò non significa che non siano state prese in considerazione, semplicemente il silenzio è il segno che non si è riusciti a pervenire ad oggi, ad una risposta univoca. Si può dire che il silenzio ha un suo peso in questo lavoro; a volte di questioni di cui non vi è traccia si è discusso animatamente; spesso nel lavoro sono evidenziati problemi e la soluzione non è univoca. E' anche

opportuno sottolineare che questo lavoro ha potuto tenere in conto anche convegni ed interventi successivi allo studio del CNN, che hanno fatto fare qualche passo avanti e hanno permesso anche una lettura un po' più evoluta, non in aperto contrasto, ma che sviluppa una qualche possibile lettura e privilegia alcuni aspetti emersi come più significativi.

Il principio della non entificazione della Rete è stato tenuto fermo a motivo della posizione italiana in difesa del Contratto di Rete, per evitare la contestazione dell'aiuto di Stato, in sede europea.

Il presente lavoro è il risultato finale di un confronto, una condivisione, uno scambio di riflessioni e meditazioni in seno al gruppo che ha redatto i contributi, con la consapevolezza che si stanno muovendo i primi passi su un terreno tutto da esplorare.

Il lavoro è pertanto "in fieri", è un'opera in corso di costruzione, alla quale si aggiungeranno altri tasselli ed altre riflessioni in futuro. Si è volutamente privilegiata la "via leggera" alla rete in previsione di un eventuale ulteriore approfondimento su aspetti più strutturati ma che appaiono meno in assonanza con l'impostazione della previsione legislativa e che, non a caso, sono oggetto di rilevanti distinzioni tra i commentatori. L'implementabilità delle presenti Linee Guida è condizione essenziale e connaturata al loro essere, ad oggi, un primo contributo che può e dovrà essere sviluppato su un tema che si presta ad una ulteriore e futura ponderazione.

Giulia Clarizio

*Presidente del Comitato Interregionale
dei Consigli Notarili delle Tre Venezie*

LINEE GUIDA PER I CONTRATTI DI RETE

INDICE

1. Le reti ed il contratto di rete	1
2. I soggetti del contratto di rete	7
3. Gli effetti dell'iscrizione al registro delle imprese del contratto di rete	13
4. Il programma comune, gli obiettivi strategici, i requisiti per conseguire l'asseverazione ed il ruolo del notaio	19
5. Ammissibilità di una rete di imprese per una singola operazione	31
6. Diritti ed obblighi dei partecipanti al contratto di rete	35
7. La durata del contratto di rete	43
8. La previsione di un fondo comune	47
9. L'organo comune	61
10. Le modalità di adesione di nuovi imprenditori	73
11. Le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti; le modificazioni del contratto di rete	79
12. Il recesso e l'esclusione	85
13. La fiscalità del contratto di rete	89
14. Contratto di rete e normativa antitrust	103
APPENDICE NORMATIVA	113
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	121

Avvertenza

Nel testo delle Linee Guida si è convenzionalmente adottata la locuzione "*la legge*" per riferirsi alla disposizione normativa che ha introdotto il contratto di rete, ossia l'art. 3 commi 4-ter e ss. del d.l. n. 5/2009 e s.m.i

La redazione del presente lavoro è stata chiusa in data 22 febbraio 2012.

CAPITOLO 1

Le reti ed il contratto di rete


Principi generali

Il "contratto di rete" è stato introdotto con l'art.3 comma 4-ter e ss. del d.l. n. 5/2009, (convertito con l. n.33/2009, successivamente modificato con l. n. 99/2009 e riformulato con d.l.n.78/2010 la cui legge di conversione è la n.122/2010).

Il dettato normativo dell'art.3 de "*la legge*", in cui è inserita la disciplina del contratto di rete, ha ad oggetto i distretti produttivi e le reti d'impresa (ed in forza di questo collegamento normativo al contratto di rete continuano ad applicarsi anche le norme di cui all'art. 1 comma 368 lett. b), c) e d) della legge n.266/2005 previste per i distretti produttivi).

Il contesto economico, in cui sopraggiunge il contratto di rete, è già caratterizzato dall'esistenza di fenomeni di organizzazione e cooperazione inter - imprenditoriale, noti, nella fenomenologia economica, come reti di imprese e reti contrattuali, ossia forme di esercizio dell'iniziativa economica e produttiva presenti nel nostro tessuto economico da decenni e rappresentanti una strategia che le imprese italiane hanno trovato per operare nel mercato economico nazionale ed internazionale. Si tratta, pertanto, di capire e stabilire in che rapporto si ponga il novello contratto di rete con questi modelli preesistenti, ed a questo proposito tre diverse ricostruzioni sono state offerte dai primi interpreti in dottrina.

Secondo alcuni il legislatore ha introdotto un nuovo tipo contrattuale che va ad affiancarsi a quelli già disciplinati. Altri autori, invece, sostengono la natura transattoriale del contratto: pertanto potendo esso essere impiegato per diverse funzioni, con un solo strumento si potrebbero realizzare attività finora rimesse a singole, distinte, figure contrattuali. Altra interpretazione, invece, sostiene che il contratto di rete non rappresenti un tipo contrattuale nuovo, bensì un insieme di requisiti in presenza dei quali contratti funzionali alla cooperazione inter - imprenditoriale,





comunque denominati, consentono ai contraenti di avvalersi di agevolazioni e benefici.

Definizione, geni e caratteristiche delle reti

Per rete si intende il fenomeno economico e giuridico in cui più imprese, indipendenti, agiscono in modo coordinato, dando vita ad operazioni economiche ed organizzative diversificate ed in questo senso eterogenee.

Per operare in rete, tanto nell'organizzare la produzione, quanto lo scambio, sono stati impiegati numerosi modelli giuridici: si pensi ai consorzi, mandati collettivi, A.T.I., joint ventures, G.E.I.E., contratti di franchising, contratti di subfornitura. L'eterogeneità, tanto funzionale quanto strutturale, caratterizza la manifestazione in concreto delle reti.

Per quanto concerne i motivi e le esigenze produttivo-distributive che portano alla formazione di sistemi reticolari:

- le reti possono nascere per effetto dello snellimento delle grandi organizzazioni integrate, che per ridurre costi ricorrono sempre più a forme di outsourcing delle lavorazioni, dei servizi, delle competenze, rivolgendosi a imprese e professionisti esterni.
- in secondo luogo si formano reti quando le imprese trovano i vantaggi del "mettersi in rete" per conseguire economie di scala e di specializzazione che ciascuna singola impresa non potrebbe conseguire (cd. effetto di espansione conseguibile con la rete);
- infine, le reti sono considerate l'effetto diretto della globalizzazione, perché le imprese, che vogliono operare in nuovi mercati o che cercano nuovi clienti, si organizzano per gestire piattaforme di relazione sempre più complesse ed articolate.

C'è una distinzione, che in parte rispecchia anche la diversa genesi del fenomeno, da osservare: altro è parlare di rete di imprese ed altro di impresa a rete. Entrambe sono costituite da un modello reticolare, ma con struttura e modalità operative differenti: mentre nel primo caso la formazione della rete avviene tramite l'incremento e la stabilizzazione di processi collaborativi tra piccole e medie imprese; nel caso dell'impresa a rete, invece, la costituzione è dovuta a fenomeni di decentramento produttivo della grande impresa. Talvolta le organizzazioni a rete

sono forme intermedie di organizzazione tra la disintegrazione verticale, operata dalla grande impresa per mezzo degli accordi di subappalto, e la rete orizzontale di piccole imprese: si tratta di reti orizzontali ma fondate su un insieme di rapporti tra il centro e la periferia, sia dal lato della domanda che dell'offerta.

Quanto ai tratti caratterizzanti le reti, va riconosciuto che le diverse figure impiegate nella nostra realtà economica, che costituiscono - o possono costituire - la veste giuridica di sistemi reticolari, sono fondati o caratterizzati da: autonomia, interdipendenza, coordinamento, cooperazione, stabilità e flessibilità.

- (1) **Autonomia:** le imprese che partecipano ad una rete sono formalmente e giuridicamente distinte, talvolta anche concorrenti, e la rete assume a strumento di governo e coordinamento.
- (2) **Collaborazione e complementarità:** la rete dà luogo a forme di collaborazione concernenti attività complementari che si svolgono in una singola fase o comprendono più fasi della filiera produttiva. La rete si costituisce quando le relazioni di mercato si rivelano inadeguate a gestire ed organizzare la complementarità della produzione e/o distribuzione e l'impresa, verticalmente integrata, si trova ad affrontare costi eccessivi, oppure più imprese conferiscono beni, servizi e/o competenze diversi e necessari alla definizione di un nuovo processo produttivo o alla produzione di un bene che assicuri competitività
- (3) **Stabilità:** la trama di relazioni che si instaurano tra le imprese in una rete tendenzialmente stabile.
- (4) **Interdipendenza:** è caratteristica che ricorre quando vi siano elevati investimenti specifici (che possono riguardare processi produttivi, tecnologie, oppure la fase distributiva), e questo comporta una collaborazione in cui i costi di uscita dalla relazione di rete si fanno elevati. Inoltre interdipendenza significa condizionamento tra le imprese della rete, tra le loro forme organizzative e tra i processi decisionali che ad esse fanno capo, interdipendenza che si coniuga, pur sempre, con autonomia, giuridica ed economica delle imprese.

Classificazione delle reti

Dall'analisi empirica del fenomeno reticolare, emerge una tripartizione di schemi





logici attorno ai quali si possono articolare le reti.

Un primo schema è rappresentato da una molteplicità di rapporti paralleli tra loro (ad esempio una rete distributiva in franchising): in questa ipotesi i contratti possono essere considerati in modo separato l'uno dall'altro.

Un secondo schema è costituito da un insieme di contratti bilaterali (per esempio più rapporti di subfornitura all'interno di una filiera per la produzione di diversi componenti del prodotto, che verrà assemblato alla fine): in questo caso il modello giuridico di riferimento è quello dei contratti collegati.

Il terzo schema di rete tra imprese utilizza i contratti plurilaterali (ad esempio un consorzio): l'accordo vincola tutti gli aderenti alla rete.

Altra tripartizione che descrive le diverse tipologie di reti, è quella che distingue le reti organizzative, da quelle contrattuali e miste. Si ha rete organizzativa quando il modello organizzativo assunto sia quello della società, o dell'associazione, fondazione o consorzio (o società consortile).

Le reti contrattuali, invece, possono essere basate su contratti plurilaterali o su contratti bilaterali collegati, nel primo caso si versa in un'ipotesi di rete di impresa, nel secondo in una rete di contratti collegati. Quando la rete è costituita da una serie di contratti collegati, perché vi sia rete occorre una relazione strumentale di complementarità tra le attività delle imprese, devono sussistere elementi di collegamento sotto il profilo della causa e dell'oggetto, espressione dell'interdipendenza tra le attività. Le reti miste si verificano quando ad una rete contrattuale (ad esempio di subfornitura) si affianchi una rete organizzativa (ad esempio una società consortile per la ricerca e lo sviluppo tecnologico). Spesso le reti vanno soggette ad evoluzioni, passando, pertanto, da forme contrattuali a forme miste.

Fino ad ora si sono prese in considerazione le ragioni che attengono alla genesi del fenomeno reticolare e le principali caratteristiche che lo connotano, qualunque sia la veste giuridica da esso assunta.

D'ora innanzi ciò che verrà considerato sarà, invece, il contratto di rete ai sensi dell'art.3 comma 4-ter e ss. del d.l. n. 5/2009 come modificato dal d.l. n.78/2010 convertito con l.n.122/2010 (in queste pagine convenzionalmente definito "*la legge*").

È noto che dopo la modifica del 2010, l'istituzione del fondo patrimoniale e dell'organo comune sono divenute facoltative: essi non costituiscono pertanto parte del

contenuto necessario del contratto.

Costituiscono, invece, elementi necessari ai sensi de *“la legge”*, perché un accordo interimprenditoriale sia qualificabile come contratto di rete:

- la presenza con relativa individuazione di almeno due imprenditori partecipanti;
- l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- la definizione di un programma di rete che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante nonchè le modalità di realizzazione dello scopo comune;
- la durata del contratto;
- le modalità di adesione di altri imprenditori;
- le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune (che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione a quest'ultimo conferiti).

Costituiscono contenuto eventuale del contratto di rete:

- l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, e di conseguenza la previsione, in contratto, della misura e dei criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo stesso;
- se il contratto ne prevede l'istituzione, l'individuazione del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;
- la previsione di cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto.

Non sono elementi richiesti da *“la legge”*, ma quasi sempre presenti nelle diverse reti ad oggi stipulate, l'indicazione della denominazione e della sede della rete.

La scelta di quest'ultima è opportuno venga fatta con riflessione potendo assumere la valenza di elezione di domicilio rispetto ai terzi con conseguenti riflessi processuali.





Dalla disciplina vigente emerge, pertanto, l'elasticità della fattispecie contrattuale in oggetto, caratterizzata da un contenuto obbligatorio, peraltro a geometria variabile e da un contenuto facoltativo, all'interno dei quali ampio è lo spazio concesso all'autonomia privata e scarna è la disciplina legale suppletiva in assenza di specifica regolamentazione pattizia.

CAPITOLO 2

I soggetti del contratto di rete

Principi generali

"La legge" fornisce due indicazioni in relazione ai soggetti che possono essere parte di un contratto di rete. Innanzitutto, con riferimento alla nozione di contratto di rete, *"la legge" stabilisce che "con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere [...]";* con riferimento alle formalità pubblicitarie inerenti il contratto di rete dispone inoltre che *"Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante [...]".*

Dalla disciplina sembra quindi doversi desumere che due sono i requisiti che debbono essere soddisfatti affinché un soggetto possa essere parte di un contratto di rete: (1) deve trattarsi di un imprenditore (*requisito sostanziale*); (2) la qualità di imprenditore deve risultare dal Registro delle Imprese (*requisito formale*).

Sulla necessaria coesistenza di entrambi i requisiti si sono formate almeno due opinioni: (a) secondo alcuni entrambi i requisiti debbono necessariamente coesistere; (b) secondo altri il *requisito fondamentale* è solo il *requisito sostanziale* che pertanto è l'unico che deve necessariamente esistere, mentre il requisito formale può essere omesso. In altri termini mentre vi è accordo sulla circostanza che per essere parte di un contratto di rete è necessario essere imprenditori, non vi è unanimità di vedute sul fatto che tale qualità debba necessariamente risultare dal Registro delle Imprese.

Riteniamo preferibile la prima opinione e ciò non solo per ragioni prudenziali, dettate dalla novità della norma, ma anche sulla base di indici sistematici e normativi: in particolare per la circostanza che *"la legge"* (1) pone l'obbligo di iscrivere il contratto di rete nella sezione del Registro delle imprese presso cui e' iscritto *cia-*





scun partecipante; (2) fa decorrere l'efficacia del contratto dal momento in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

"La legge" sembra quindi dare per presupposto necessario che ogni partecipante risulti autonomamente iscritto presso il Registro delle Imprese.

Il requisito sostanziale ed il requisito formale

La possibilità di far parte di una rete è limitata ai soli *imprenditori*.

Ai sensi dell'art. 2082 c.c. è imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. I requisiti fondamentali per essere considerato imprenditore sono quindi: (a) l'esercizio di un'attività economica; (b) la produzione o lo scambio di beni e servizi; (c) l'organizzazione dell'attività economica; (d) l'esercizio professionale dell'attività economica.

La qualità di imprenditore è oggetto di pubblicità: si può quindi desumere dalle risultanze del Registro delle Imprese se un soggetto è titolare di un'attività d'impresa. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per la partecipazione al contratto di rete si ritiene che l'iscrizione presso il Registro delle Imprese costituisca elemento sufficiente; in altre parole ove un soggetto risulti iscritto presso il Registro delle Imprese la sua qualità di imprenditore deve ritenersi senza dubbio attestata. Parebbe invece doversi *escludere* la qualità di imprenditore per mancanza assoluta sia del requisito sostanziale che del requisito formale: (1) dei soggetti che svolgono *attività libero professionali*; (2) delle *pubbliche amministrazioni*, per le attività svolte nell'esercizio delle loro funzioni. E' importante sottolineare che l'esclusione per le pubbliche amministrazioni vale soltanto per le attività svolte nell'esercizio delle proprie funzioni. Ove si tratti, invece, di attività imprenditoriali gestite da enti pubblici (entro i limiti in cui ciò è consentito) lo stesso ente pubblico dovrebbe essere, almeno per quella attività, considerato imprenditore e quindi soggetto ad iscrizione presso il Registro delle Imprese. Ciò ammesso non si vedono ragioni per cui, entro i limiti sopra precisati, anche un ente pubblico non possa essere ammesso in una rete.

Imprenditori individuali e collettivi

In linea generale, ove siano soddisfatti il requisito formale e sostanziale, si può senza dubbio ritenere soggetto idoneo alla partecipazione ad un contratto di rete tanto un imprenditore individuale quanto una società. Non vi sono poi ragioni per escludere che gruppi di imprenditori partecipino ad una rete mediante un consorzio con attività esterna. Il consorzio infatti è una organizzazione comune tra più imprenditori costituita al fine di disciplinare o svolgere determinate fasi delle rispettive imprese (il *requisito sostanziale* può quindi ritenersi soddisfatto) e, ove si tratti di consorzio con attività esterna, risulta iscritto presso il Registro delle Imprese (anche il *requisito formale* è quindi soddisfatto).

Imprenditore agricolo e società semplici

Il quesito circa l'ammissibilità della partecipazione ad una rete da parte di un imprenditore agricolo o di una società semplice, si ritiene debba essere risolto in senso positivo per le seguenti ragioni:

- (1) *"la legge"* si limita a richiedere che i partecipanti siano imprenditori; il requisito sostanziale pertanto è soddisfatto a prescindere dalla natura agricola o commerciale;
- (2) inoltre *"la legge"* dispone che il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella *"sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante"*, non distinguendo tra sezione e sezione. Poiché la principale sezione *"speciale"* è proprio quella dell'impresa agricola, e semprechè tale iscrizione sia effettivamente eseguita (e quindi il requisito formale sia rispettato) dobbiamo ritenere che la partecipazione ad una rete di impresa da parte di società semplici agricole ed imprenditori agricoli individuali sia espressamente autorizzata dalla legge.

Contratto di rete tra imprese controllate e collegate.

Ai sensi dell'art. 2359 c.c sono considerate società *controllate*: (1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; (2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; (3) le società che sono sotto





influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Sono invece considerate *collegate* le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

In ambito societario la qualificazione di una società come controllata o collegata determina l'applicazione di talune disposizioni e divieti, stabiliti principalmente al fine di garantire l'effettività del capitale sociale. Nella disciplina del contratto di rete non sono invece rinvenibili degli espressi divieti o limitazioni. L'unico limite desumibile da "*la durata*" è che di un contratto di rete devono essere parte più imprenditori; resta quindi da chiedersi se la partecipazione esclusiva di società controllate o collegate faccia venir meno il requisito della pluralità di imprenditori. La risposta pare debba essere negativa, dal momento il fenomeno del collegamento o del controllo non va mai ad incidere sulla qualificazione giuridica autonoma delle società; in altre parole ogni società è e deve essere autonomamente considerata imprenditrice, a meno che non vi sia una espressa indicazione normativa in senso opposto. Si consiglia, tuttavia, di procedere con estrema cautela in presenza di una rete composta esclusivamente da società controllate e/o collegate, potendo in tal caso l'Amministrazione finanziaria disconoscere il requisito della pluralità di imprenditori con conseguente diniego delle agevolazioni fiscali previste per il contratto di rete.

Contratto di rete con società straniere comunitarie ed extracomunitarie.

Il testo normativo non limita la partecipazione alle reti di impresa in base della nazionalità dei partecipanti; tale limitazione peraltro, certamente con riferimento alle imprese di Paesi membri dell'Unione Europea, sarebbe contraria alla normativa comunitaria. Si prescinde, in questo contesto, dai delicati e complessi problemi internazionalprivatistici che si possono porre con riguardo alla partecipazione di imprese straniere non comunitarie (quali ad esempio, il rispetto della condizione di reciprocità, l'individuazione della disciplina applicabile). In ogni caso, i soggetti stranieri, comunitari e non, devono però rispettare il requisito sostanziale (*attività di impresa*). Per quanto concerne quello che si è chiamato *requisito formale*, allo stato, si pone il dubbio se per l'esecuzione della formalità pubblicitaria, sia necessario, o meno, che l'impresa straniera apra in territorio italiano almeno

una sede secondaria e che di tale apertura sia notiziato il competente Registro delle Imprese con apposita iscrizione. In tal caso, tutte le necessarie formalità pubblicitarie quanto all' impresa straniera partecipante alla rete, ed in particolare l'iscrizione iniziale, saranno eseguite presso il Registro delle Imprese ove risulta iscritta la sede secondaria.

Va peraltro rilevato che richiedere l'apertura di una sede secondaria ad un'impresa straniera, *anche quando questa operi soltanto in territorio straniero*, quantunque in rete con imprese italiane, appare forse eccessivo; e per giunta, ove si tratti di impresa comunitaria, potrebbe risultare altresì discriminatorio imporre ad un'impresa comunitaria di aprire una sede secondaria, in Italia, al fine di consentirle la partecipazione ad una rete con imprese italiane. Pare opportuno un chiarimento legislativo in materia. In attesa di ciò, è auspicabile che le imprese straniere, prive di sede secondaria in Italia e come tali non iscritte al relativo Registro Imprese, non figurino tra i sottoscrittori originari del contratto, ma vi aderiscano in un secondo momento; ciò al fine di superare l'ostacolo che deriva dalla seguente previsione normativa: "[...]l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari".

Si segnala, inoltre, l'opportunità di prevedere, nel regolamento contrattuale, l'applicazione della legge italiana; ciò anche nel caso in cui al contratto di rete partecipino inizialmente soltanto imprese italiane, alla luce della possibilità di successiva adesione di imprese straniere.

Quadro sinottico

	POSITIVO	NEGATIVO
Imprese individuali commerciali	X	
Imprese individuali agricole	X	
Società commerciali	X	
Società Semplici	X	
Consorzi con attività esterna	X	
Consorzi senza attività esterna		X (possono però partecipare alla rete le singole imprese consorziate)
Imprese straniere (individuali e collettive)	X (si salve le considerazioni effettuate nel testo)	
Professionisti		X
Pubbliche Amministrazioni		X (salvo nello specifico caso sopra citato)



In sintesi: affinché un soggetto possa essere parte di un contratto di rete deve soddisfare due requisiti: (1) deve trattarsi di un imprenditore (*requisito sostanziale*); (2) la qualità di imprenditore deve risultare dal Registro delle Imprese (*requisito formale*), salve le considerazioni di cui sopra per le imprese straniere.

Deve escludersi la possibilità di partecipare ad una rete per mancanza assoluta sia del requisito sostanziale che del requisito formale: (1) dei soggetti che svolgono *attività libero professionali*; (2) *delle pubbliche amministrazioni* per le attività svolte nell'esercizio delle loro funzioni.

Nella disciplina del contratto di rete non sono rinvenibili divieti o limitazioni per quanto concerne le società controllate o collegate. Deve pertanto ritenersi consentita, da un punto di vista meramente civilistico, una rete che preveda la partecipazione (anche esclusiva) di società controllate o collegate fra loro, non venendo per questo meno il requisito della pluralità di imprese.

CAPITOLO 3

Gli effetti dell'iscrizione al registro delle imprese del contratto di rete

Osservazioni generali

Ogni ordinamento sente la necessità di rendere facilmente conoscibili determinati atti o fatti giuridici, in modo da dare a tutti gli interessati la possibilità di esserne messi a conoscenza, garantendo in tal modo la certezza dei rapporti.

Tali esigenze vengono variamente soddisfatte predisponendo appositi mezzi di pubblicità legale.

Accanto alla mera funzione di fornire un mezzo ai terzi per informarsi, la pubblicità legale ha però spesso anche un altro effetto, e cioè quello di assicurare la conoscenza legale dei fatti per i quali è prevista. In altri termini una volta effettuata la pubblicità nelle forme di legge, il fatto si considera conosciuto e nessuno può eccepire di ignorarlo, quand'anche non ne avesse avuto effettiva conoscenza.

In presenza di atti o fatti giuridici per i quali la legge prevede forme di pubblicità legale, la dottrina ha individuato tre differenti regimi di pubblicità cui si ricollegano differenti effetti giuridici.

(1) *la pubblicità-notizia* è una forma di pubblicità legale in base alla quale ci si limita a dare notizia di determinati fatti, senza che la sua omissione impedisca ai medesimi di produrre i loro effetti giuridici.

Si ritiene comunemente che abbiano funzione di *pubblicità-notizia*, ad esempio, le seguenti forme di pubblicità: (a) l'iscrizione dei piccoli imprenditori commercianti o artigiani nelle sezioni speciali del registro delle imprese e, *prima della riforma introdotta dall'art. 2 del dlgs. 228/2001*, l'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c., pubblicità quest'ultima oggi avente l'efficacia dichiarativa di



cui all'art. 2193 c.c.; (b) la trascrizione delle sentenze con cui si accerti l'intervenuta usucapione di un diritto reale immobiliare.

- (2) *la pubblicità dichiarativa* è una forma di pubblicità legale che è volta a rendere *opponibili* a determinati soggetti i fatti per i quali è prevista; la sua omissione, pur non determinando l'invalidità, impedisce che il fatto produca effetti giuridici nei confronti di tali soggetti.

La principale forma di pubblicità con funzione dichiarativa è la trascrizione nei registri immobiliari dei contratti che trasferiscono o costituiscono diritti reali relativi a beni immobili, ai sensi dell'art. 2644 c.c.. In tal caso la trascrizione è il mezzo attraverso cui si risolvono conflitti tra più persone che hanno acquistato dallo stesso dante causa il medesimo diritto reale sullo stesso bene: prevarrà non chi ha acquistato per primo, ma chi per primo ha trascritto il proprio acquisto, rendendolo pubblico. Altro esempio di pubblicità dichiarativa è quello previsto dall'art. 2193 c.c., con precisazione che, in tal caso, il fatto non iscritto potrà essere ugualmente opposto ai terzi quando si provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

- (3) *la pubblicità costitutiva*, è una forma di pubblicità legale che costituisce un requisito necessario affinché la fattispecie produca effetti, sicché in sua mancanza l'atto non produce effetti nei confronti di chiunque (quindi né tra le parti del negozio giuridico, né verso i terzi).

Sono forme di pubblicità costitutiva: (a) l'iscrizione delle società di capitali e delle modifiche delle stesse presso il Registro delle Imprese; (b) l'iscrizione delle ipoteche nei registri immobiliari.

La pubblicità del contratto di rete

Anche il contratto di rete è soggetto ad una forma di pubblicità legale.

"La legge" dispone infatti che *"il contratto di rete e' soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari."*

Il contratto di rete è dunque un atto giuridico soggetto a pubblicizzazione mediante iscrizione presso il Registro delle Imprese e, quanto meno a tal fine, è richie-

sta dalla legge la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. In ordine alla valenza del requisito formale previsto da "la legge", lo Studio del CNN n.1-2011/I ritiene che la medesima, sia classificabile come meramente "integrativa", cioè condizionante la qualificazione dell'accordo come "rete d'impresa" e l'accesso ai benefici che tale qualificazione comporta.


La pubblicità al Registro Imprese è organizzata su base soggettiva, cioè per impresa; il contratto di rete, tuttavia, non dà luogo ad un nuovo soggetto distinto dalle imprese partecipanti: ne conseguono risvolti pratico-operativi peculiari. Nella prima fase di applicazione della nuova normativa (fase, peraltro, non ancora conclusa), ciò ha comportato, da un punto di vista operativo, degli inconvenienti poiché la pubblicità è stata sino ad oggi eseguita in relazione a ciascun soggetto aderente alla rete, determinando da un lato una "sottorappresentazione" del fenomeno contratto-rete; infatti non è possibile (almeno allo stadio attuale, peraltro in fase di cambiamento come infra indicato) ricercare direttamente la rete senza conoscere almeno uno dei soggetti che ne fanno parte; d'altro canto però, la rete è anche "sovrarappresentata", dal momento che la stessa non risulta da una singola autonoma iscrizione, ma da tante iscrizioni quante sono le posizioni degli imprenditori partecipanti.

Conseguentemente alla suddetta *sovrarappresentazione* iniziale è sorto il dubbio se ogni fatto che incidesse successivamente sulla rete (ad esempio una sua modifica) dovesse essere pubblicizzato con riferimento a tutte le imprese partecipanti ovvero, si potessero immaginare soluzioni operative diverse e più snelle.

La legge, fonte primaria, tace sul punto.

Tuttavia, con Decreto Direttoriale del MSE del 29 novembre 2011, pubblicato in G. U. n.287 del 10 dicembre 2011, sono state introdotte nuove specifiche tecniche in punto di modulistica per gli adempimenti pubblicitari al Registro Imprese. Dette specifiche tecniche saranno operative dalla primavera del 2012, con un periodo di coesistenza con il vecchio sistema e salvo nuovi ulteriori interventi.

Diverse novità riguardano i contratti di rete e la loro gestione, e sono state introdotte nell'ottica di superare i suddetti inconvenienti. Al riguardo le istruzioni ministeriali (Circolare MSE n.3649/C del 18 gennaio 2012, Prot. 0009890) prevedono che per ogni contratto di rete, ai fini pubblicitari, sia individuata un'impresa di riferimento che non necessariamente deve coincidere con il soggetto mandatario. A





questo proposito si suggerisce l'opportunità di indicare, già in sede costitutiva, la scelta dell'impresa di riferimento. Ciò premesso, a seguito dell'operare delle nuove modalità, l'elemento di novità consiste nel dare pubblicità al contratto di rete in quanto tale: sarà cioè possibile, tra qualche mese, effettuare direttamente visure (storiche) del contratto stesso.

Si è così previsto, nelle istruzioni ministeriali, che con riguardo alla pubblicità della costituzione della rete, l'impresa di riferimento presenti la dichiarazione completa di tutti i dati e le informazioni richiesti, oltre a riportare l'elenco di tutte le imprese partecipanti; quest'ultime sono anch'esse tenute ad iscrivere il contratto nella loro posizione, ma riportandone solo gli estremi attraverso la compilazione di una modulistica all'uopo semplificata.

I modelli S2 (modifica delle società) e I2 (modifica delle imprese individuali) sono stati così arricchiti con i seguenti campi per le informazioni:

riguardanti il contratto di rete:

- Tipo adempimento;
- Numero Repertorio precedente e numero Registrazione precedente;
- Nome contratto di rete;
- Codice fiscale assegnato al contratto;
- Obiettivi del contratto, programma di rete, durata del contratto;
- Data di scadenza, organo comune, fondo patrimoniale;
- Asseverazione.

riguardanti i singoli partecipanti:

- Codice fiscale dell'impresa partecipante o di riferimento;
- Denominazione dell'impresa;
- Soggetto mandatario comune.

Si evidenzia che le Camere di Commercio prevedono che l'identificativo del contratto di rete, al quale verrà data autonoma pubblicità, sia costituito non tanto dal nome del contratto (il quale può anche mancare non essendo un requisito obbligatorio), bensì da un codice numerico, cd. "chiave univoca", composto dal numero di Repertorio del Notaio rogante e dal numero di Registrazione all'Ufficio delle Entrate. Si rende, pertanto, necessario procedere alla Registrazione del contratto prima di provvedere all'iscrizione dello stesso presso il Registro Imprese.

Ciò posto con riguardo alla pubblicità iniziale del contratto di rete, ci si chiede quali

siano gli oneri formali e pubblicitari cui sono assoggettate le successive vicende del contratto di rete.

Sul punto lo Studio n. 1-2011/I sopracitato (anteriore alla pubblicazione della Nuova Modulistica RI) afferma quanto segue: *"ai medesimi oneri, formale e pubblicitario, sono naturalmente assoggettate anche le modifiche contrattuali, nonché i mutamenti soggettivi dei contraenti, poiché la pubblicità viene eseguita con riferimento ad ogni impresa partecipante, come se si trattasse di qualità di quest'ultima, e pertanto ogni nuova adesione, così come ogni recesso, dovranno risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari."*

Le novità, introdotte con il Decreto Direttoriale MSE del 29 novembre 2011 e la Circolare n.3649/C, sono volte a semplificare anche l'esecuzione di detta ulteriore pubblicità. Bisognerà vedere come, in concreto, opererà tale semplificazione (sul punto si rinvia al paragrafo 11).

Per quanto sia apprezzabile l'intento di semplificazione operato dalla Circolare, non si può, tuttavia, non rilevare l'anomalia dovuta all'assenza di un supporto normativo di rango primario volto a disciplinare siffatti aspetti di pubblicità legale.

Effetti della pubblicità del contratto di rete

Appurato che il contratto di rete è soggetto a pubblicità mediante iscrizione presso il Registro delle Imprese ed analizzate le modalità con cui tale pubblicità viene effettuata, è ora opportuno soffermarsi sulla questione della natura da riconoscersi a tale pubblicità (se si tratti cioè di una pubblicità riconducibile o meno ad una delle tradizionali forme di *pubblicità-notizia*, di *pubblicità dichiarativa*, di *pubblicità costitutiva*).

Su tale questione si registra un'estrema frammentarietà di vedute tra gli interpreti e pertanto non si può che invitare l'operatore ad una condotta prudentiale.

Al riguardo la posizione già assunta dal CNN nello Studio n. 1-2011/I e tramite la risposta al Quesito di Impresa n.144/2011/I è la seguente: *"l'efficacia cui tale norma fa riferimento deve essere intesa non già come idoneità del contratto interaziendale stipulato a produrre effetti fra le parti ex art. 1372 c.c., bensì come rilevanza del medesimo quale atto costitutivo di una rete di imprese finalizzato al riconoscimento degli effetti normativamente ricollegati a tale qualificazione."*





Si può, dunque, ipotizzare che l'iscrizione nel Registro delle Imprese abbia una rilevanza esterna verso terzi e non, invece, un'efficacia costitutiva del rapporto giuridico".

In tale prospettiva l'efficacia tra le parti dell'accordo di cooperazione interimprenditoriale non dipenderebbe dall'esecuzione della formalità pubblicitaria; da quest'ultima discenderebbe tuttavia l'efficacia costitutiva della fattispecie legale rete di impresa con i conseguenti effetti normativamente ricollegati a tale qualificazione.

Va, peraltro, tenuto presente che la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 14/4/2011, ai fini dell'agevolazione fiscale, si esprime in tal modo: *"in base all'articolo 3 del d.l. n. 5 del 2009 il contratto di rete, da redigere "per atto pubblico o per scrittura privata autenticata" (comma 4-ter), è "soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante" e l'efficacia "inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari" (comma 4-quater). Il descritto regime di pubblicità è dunque prescritto a fini di efficacia del contratto sia tra le parti, sia verso i terzi, compresa l'Amministrazione finanziaria".* Pertanto, per l'Amministrazione finanziaria non c'è rete senza iscrizione e ciò a prescindere dalla conoscenza in concreto dell'accordo.

CAPITOLO 4

Il programma comune, gli obiettivi strategici, i requisiti per conseguire l'asseverazione ed il ruolo del notaio

Ai sensi dell'art. 4 ter de "la legge" *"Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predefiniti attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa"*.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:

[...]

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune...[...]

Il programma comune

Con il contratto di rete si dà vita ad una collaborazione inter-imprenditoriale allo scopo di conseguire l'accrescimento della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese stipulanti. La finalità della collaborazione volta allo



scopo comune (*requisito finalistico*) e le tipologie di collaborazione (*requisito oggettivo*) costituiscono elementi essenziali del contratto di rete. Per perseguire lo scopo comune si rende necessario fissare un programma di rete: esso rappresenta l'oggetto ossia la selezione di attività che dovranno essere svolte in rete, con l'enunciazione dei diritti e degli obblighi dei partecipanti e le modalità di realizzazione dello scopo comune. Diritti ed obblighi dei partecipanti nonché modalità di realizzazione dello scopo comune costituiscono il cd. contenuto minimo, necessario e determinato *ex lege* del contratto, qualunque sia la declinazione scelta del programma comune (scambio, collaborazione, esercizio in comune come *infra* precisato).

Nel caso in cui si scelga di costituire un fondo patrimoniale comune, costituiranno ulteriori elementi necessari del programma anche la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e gli eventuali contributi successivi nonché le regole di gestione del fondo comune.

Il programma riveste rilievo essenziale nella configurazione del contratto di rete, perché è con quanto in esso stabilito che si "fa rete": esso rappresenta il nucleo attorno al quale si costruisce e struttura ciascun contratto di rete. Il riferimento all'oggetto ed all'attività delle imprese aderenti, contenuto nel primo periodo de "*la legge*", si spiega in quanto l'attività svolta in rete presenta carattere funzionale rispetto alle attività delle imprese aderenti. Le suddette attività sono parte integrante del programma comune e rivestono carattere ausiliario rispetto a quanto si intende realizzare con la collaborazione "in rete". Possono stipulare un contratto di rete imprese che agiscono nello stesso settore oppure in settori diversi, ma complementari, potendo il programma prevedere l'assegnazione, ad ognuna, dello svolgimento di un segmento del programma.

La norma, nell'ultima ed attuale versione, contempla la possibilità che il contratto abbia ad oggetto tre distinte tipologie di attività (attività tra loro concorrenti o alternative), costituenti altrettanti macro modelli di programma, al cui interno è poi concesso ampio spazio all'autonomia delle parti, e precisamente:

1. lo scambio di informazioni o prestazioni (questa è la forma c.d. più leggera di contratto di rete);
2. la collaborazione in forme ed ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle imprese (una forma più intensa di contratto di rete);

3. l'esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto dell'impresa. Guardando alle articolazioni del programma comune, rispetto ai suddetti tre macro modelli, si osserva che:

- 1.** Il programma, che può avere ad oggetto lo scambio di informazioni o prestazioni, può realizzarsi in uno schema contrattuale non solo bilaterale ma anche plurilaterale. Nel caso dello scambio di informazioni la rete consentirà di condividere informazioni che possono venir acquisite da un soggetto terzo, ad esempio una società incaricata di svolgere ricerche per la rete; nel caso dello scambio di prestazioni, lo scambio può avvenire tra le imprese aderenti al contratto che condividono conoscenze utili alla produzione o all'innovazione, o ancora le imprese possono scambiarsi informazioni commerciali.

Con il contratto di rete, pertanto, si possono perfezionare scambi, di informazioni o di prestazioni, tra una pluralità di parti: per parte della dottrina il contratto di rete costituirebbe un'ipotesi di contratto plurilaterale di scambio.

- 2.** Nell'ipotesi in cui il contratto sia volto alla collaborazione, le imprese si impegnano in qualcosa di più impegnativo rispetto al mero scambio, tuttavia esse mantengono un certo grado di indipendenza, rispetto all'ipotesi dell'esercizio in comune dell'attività. Alla collaborazione si accompagna il coordinamento tra le attività complementari dirette al risultato finale unitario, quale, ad esempio, la realizzazione del prodotto finale. Viene osservato che la formula della collaborazione può trovare maggior impiego nelle ipotesi in cui il contenuto delle prestazioni dei partecipanti non sia determinato ex ante, bensì le prestazioni di ogni partecipante siano definibili solo in seguito ai risultati conseguiti con la collaborazione. A titolo esemplificativo, si avrà assunzione di un obbligo di collaborazione quando le parti decidono di mettersi in rete per la produzione di un bene innovativo, ma al momento della stipula del contratto non sono, ancora, in grado di conoscere con precisione il contenuto della prestazione-mezzo cui si obbligano; pertanto non potendo obbligarsi allo scambio di prestazioni il cui contenuto non sia ancora noto, opteranno per la collaborazione, modalità più elastica di operare in rete, in quanto meno definita.

- 3.** Il contratto di rete, quando è diretto all'esercizio in comune dell'attività pre-





senta affinità con la formula societaria; tuttavia in dottrina si sostiene che la locuzione "esercizio in comune" possa assumere un'estensione maggiore di quella attribuita in ambito societario, ricomprendendo anche forme di coordinamento e svolgimento in comune di attività complementari, quali ad esempio la logistica.

Contenuto del programma comune

Numerose e svariate possono essere le attività oggetto del programma della rete. Possono, ad esempio, essere erogati dei servizi alle imprese aderenti (funzione mutualistica del contratto di rete); oppure possono essere offerti sul mercato beni o servizi (funzione lucrativa del contratto di rete). Non è da escludere che la rete possa svolgere ambedue le funzioni contemporaneamente. Nella prima ipotesi, l'obiettivo della rete è rappresentato dal conseguire risultati ai quali difficilmente, o con costi eccessivi, le singole imprese potrebbero pervenire, mentre la sinergia tra competenze complementari, frutto di apporti distinti, rende più facilmente conseguibile lo scopo comune. A questo proposito, il contratto di rete presentando finalità di innovazione tecnologica potrebbe avere quale oggetto del programma comune lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, attività che si presenta troppo costosa per essere svolta individualmente dalle singole imprese. Un tipico esempio è offerto dall'ipotesi in cui le imprese aderenti al contratto di rete, esercitando in comune un'attività di ricerca diano vita ad un laboratorio e producano brevetti.

Ed ancora, a titolo esemplificativo, possono costituire oggetto del programma comune numerose e svariate tipologie di attività: lo studio, sviluppo, implementazione e sperimentazione di soluzioni tecnologiche legate alla produzione di prodotti; l'esecuzione di studi e progetti pilota per la produzione e commercializzazione dei prodotti e la definizione di regole di commercializzazione supportate da linee comuni di marketing, la creazione di sistemi per gestire gli ordini e le richieste dei clienti, la creazione di campagne pubblicitarie, la partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni. Ed ancora possono entrare a costituire il programma comune anche l'analisi e la realizzazione di programmi formativi per i lavoratori in termini di formazione ed aggiornamento, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli tecnici per la standardizzazione dei processi aziendali e per la condivisione

di procedure sulla qualità dei processi, nonché la condivisione di procedure volte a garantire il rispetto di normative in materia ambientale.


Stante la grande flessibilità del contratto di rete, esso si caratterizza per essere funzionale a fornire risposte ad esigenze di crescita ed incremento delle più diverse realtà imprenditoriali. Osservando il fenomeno dell'operare in rete dalla prospettiva della genesi, va prestata attenzione alla realtà giuridico-economica dalla quale provengono le imprese aderenti al contratto di rete: a seconda, infatti, che il contratto origini da un rapporto di rete verticale di subfornitura oppure il contratto promani su una rete orizzontale di condivisione, stante appunto il carattere ausiliario delle attività svolte dalle imprese aderenti rispetto al programma comune, diversa potrà essere la configurazione ed il modo di articolarsi del programma comune.

Altresì ben diversa configurazione può presentare un programma di rete avente ad oggetto lo svolgimento di servizi, rispetto ad un programma avente ad oggetto attività di produzione industriale. Nel primo caso il contratto potrà avere ad oggetto un programma che preveda l'integrazione delle specializzazioni, lo sviluppo delle competenze tecniche, l'accrescimento dell'offerta di prodotti e servizi di consulenze, nonché lo sviluppo di linee di marketing e di attività di comunicazione. Nel secondo caso, invece, il programma può spaziare dallo studio, progettazione, prototipazione e tutte le necessarie iniziative per creare prodotti innovativi da immettere nel mercato attraverso attività promozionali.

Gli obiettivi strategici

Pur potendo il programma comune presentarsi multiforme e molteplice quanto a contenuto, in ogni caso tutti i possibili macro modelli nei quali si articola il programma comune sono correlati allo scopo tipico che è quello di accrescere, *individualmente e collettivamente la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese aderenti al contratto di rete.*

Pertanto, perché un'attività possa costituire oggetto di un contratto di rete, deve trattarsi di attività con obiettivi strategici. E gli obiettivi strategici non possono rimanere mere intenzioni, ma, come espressamente previsto dalle lettera b), devono essere indicati nell'atto; allo stesso modo devono essere indicate nel contratto le modalità concordate per la realizzazione dello scopo comune nonché le modalità





per misurare l'avanzamento verso gli obiettivi strategici. La strategicità degli obiettivi da perseguire con lo strumento del contratto di rete non sembra lasciare spazio a contratti per attività che non siano di impatto, almeno potenziale, sulle economie delle imprese aderenti; pertanto difficilmente potrà configurarsi come contratto di rete in senso proprio un contratto con intenti di mera protezione o per fini meramente organizzativi come i consorzi.

E' necessaria la definizione degli obiettivi strategici perseguiti: è proprio su questo punto che si caratterizza il contratto di rete rispetto ad altre forme di aggregazione ed integrazione. Va considerato, in primis, che la definizione degli obiettivi da conseguire postula una stabilità di rapporti (diversamente da forme di integrazione occasionali, quali ad esempio le a.t.i.); in secondo luogo, il legame non si cristallizza nella mera stipulazione del contratto (come può avvenire nei rapporti di franchising o subfornitura), bensì consiste nell'evolversi e progredire del rapporto in forme di crescita individuale (dei singoli partecipanti) e collettiva (della rete).

Previsione contrattuale di criteri e modalità per la misurazione e l'accertamento del conseguimento degli obiettivi prefissati: possibili soluzioni

Come previsto alla lettera b) della norma in esame, nel contratto debbono essere indicate, assieme agli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti, le **modalità concordate** tra gli stessi per **misurare l'avanzamento** verso tali obiettivi.

La previsione della misurabilità dell'avanzamento verso gli obiettivi è un chiaro indice dell'idoneità e della necessità che il contratto, almeno dal punto di vista potenziale, conduca a risultati utili.

I criteri di misurazione e dell'avanzamento devono presentare carattere di concretezza e precisione, e possono concernere tanto il miglioramento individuale quanto quello collettivo.

Quanto a modalità e criteri di misurazione dell'avanzamento, nulla dice *"la legge"* e pertanto la loro formulazione è rimessa alla autonomia contrattuale dei contraenti.

Nella prima fase di esperienze applicative è spesso rimessa alla competenza del Comitato di Gestione, o comunque di un organo comune, la verifica e la misura-

zione periodica dello stato di avanzamento verso gli obiettivi prefissati, senza, tuttavia, indicare i criteri cui attenersi. A questo proposito si osserva e si sottolinea che l'indicazione delle modalità di misurazione è aspetto cui va prestata attenzione anche in fase di redazione del testo contrattuale, poiché essa si rende necessaria al fine di ottenere l'asseverazione.

Atteso che nel contratto il programma comune può essere articolato e suddiviso in periodi di realizzazione, può, di conseguenza, esser prevista una scansione temporale di esecuzione delle attività e conseguente aspettativa di conseguimento degli obiettivi.

Poiché gli obiettivi strategici concernono l'innovazione e l'innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti, diverse sono le modalità da prevedersi, a seconda che si debba valutare l'accrescimento dell'innovazione o della competitività, potendo quest'ultima costituire e rappresentare una conseguenza naturale della prima, oppure prescindere da un'acquisizione innovativa e dipendere dal combinato disposto di altri fattori derivanti dall'operare in rete.

L'avanzamento verso gli obiettivi può esser rilevabile con diverse modalità, secondo indici quantitativi o qualitativi. A titolo esemplificativo, si può prevedere:

- di analizzare e valutare il livello di soddisfazione dei clienti;
- di analizzare l'andamento commerciale verificando il numero dei contratti conclusi e dei prodotti sviluppati e commercializzati in esecuzione del programma di rete;
- di valutare l'acquisizione di nuovi clienti da parte delle imprese aderenti al contratto di rete;
- di analizzare l'incremento del fatturato relativo ai prodotti commercializzati in virtù dell'operare in rete;
- di valutare la riduzione dei costi e quindi l'incremento della marginalità.

Una previsione precisa e dettagliata dei criteri di misurazione è senz'altro da suggerire, pur potendo comunque il notaio ricevere un contratto in cui l'indicazione sia solo generica o di rinvio. In quest'ipotesi, tuttavia, va segnalato che la mancanza o insufficienza dell'indicazione può comportare la non asseverabilità del contratto, se non a fronte di ulteriori integrazioni che forniscano le indicazioni mancanti.





Programma comune ed asseverazione

Come previsto da *“la legge”* al punto c) il programma comune deve contenere l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune. L'enunciazione del programma riveste portata operativa fondamentale: con esso si tracciano le linee dell'attività della rete, rispetto alla quale gli imprenditori si obbligano reciprocamente.

Il contratto di rete, pertanto, si caratterizza in quanto deve presentare tratti particolarmente concreti e puntuali. E siffatti tratti del programma si rendono necessari anche al fine di ottenere l'**asseverazione** per il conseguimento dei benefici fiscali di cui al comma *2-quater* dell'art. 42 d.l. 78/2010 conv. con l.122/2010. Propriamente l'asseverazione concerne non già il contratto di rete ma il programma comune in quanto elemento necessario del contratto e funzionale alla realizzazione dello scopo tipico. Il giudizio, in sede di asseverazione, si traduce in una valutazione di ragionevolezza circa la compatibilità tra il programma concreto, quale esplicitato con l'individuazione dettagliata degli obiettivi strategici, e la funzione tipica del contratto di rete. Il vaglio da compiersi con l'asseverazione dovrebbe verificare, più in generale, la compatibilità dell'intero assetto contrattuale prescelto con la fattibilità del programma comune enunciato. A sua volta, il giudizio di fattibilità non può prescindere dalla valutazione di congruità del quantum destinato. In sintesi: la congruità tra programma comune (enunciato) e risorse allocate per conseguire lo scopo, la fattibilità del programma ossia la conseguibilità potenziale degli obiettivi e l'avanzamento dell'attività della rete verso gli stessi sono tutti elementi che necessitano di essere misurati ed, in tal senso, i criteri e le modalità per far ciò devono esser indicati nel contratto.

Il ruolo del notaio, pubblico ufficiale e libero professionista.

Alla luce di quanto detto finora, per quanto concerne il profilo del programma comune e più in generale del contratto di rete, vediamo qual è il ruolo del notaio, pubblico ufficiale e libero professionista.

In relazione al presente strumento contrattuale, caratterizzato da elasticità e modulabilità in funzione degli interessi economici sottostanti, particolare pregnanza assume infatti la funzione notarile, tipica e specifica ai sensi di legge (art. 47 L.

not.), di "adeguamento" della volontà delle parti.

Ciò premesso con riguardo alla funzione tipica di adeguamento del notaio, si possono distinguere, in generale, tre livelli di valutazioni/controlli:

- un primo livello concernente il controllo, non dispensabile, di legittimità delle pattuizioni nonché dell'identità delle parti e della legittimazione delle stesse, controllo questo demandato al notaio dalla legge;
- un secondo livello concernente il controllo ai fini della conformità dell'accordo concreto alla fattispecie normativamente prevista, controllo questo che trae origine e trova i propri confini nel singolo contratto d'opera professionale che sussiste tra il notaio ed i contraenti;
- un terzo livello concernente un pre-controllo circa la presenza dei requisiti minimi contrattuali per il positivo superamento del giudizio di asseverazione da parte degli organismi a ciò deputati (ad esempio la presenza di parametri di misurazione dell'avanzamento verso gli obiettivi strategici prefissati e quindi della crescita di competitività); anche tale ultimo controllo trae origine e trova i propri confini nel singolo contratto d'opera professionale che sussiste tra il notaio ed i contraenti;

Con riguardo al secondo livello valutativo sopra indicato, cosiddetto controllo di qualificazione della fattispecie, si può osservare quanto segue.

Nell'accordo gli elementi tipizzanti il contratto di rete, e che pertanto devono sussistere perché si producano gli effetti normativamente previsti (e che come tali vanno verificati), sono, con riguardo all'aspetto del *programma comune* di cui al punto c) de "la legge":

1. la definizione di un programma comune (che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi e le modalità di realizzazione dello scopo comune);
2. l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione ed innalzamento della capacità competitiva;
3. l'indicazione delle modalità concordate dalle parti per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi.
4. qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la previsione, in contratto, della misura e dei criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo stesso.





Quid *iuris* se il programma non contiene tutti gli elementi sopra descritti?

Diverse sono le opinioni al riguardo: secondo un primo orientamento, il contenuto del programma, con gli elementi di cui sopra, è da considerarsi essenziale, a pena di invalidità del contratto. Secondo altro orientamento, la mancanza degli obiettivi e del programma pur non determinando la nullità del contratto, rischia di pregiudicare la conseguibilità delle agevolazioni fiscali legate alla fattispecie rete di cui a "la legge". Infatti, l'insufficienza o l'indeterminatezza degli elementi di cui sopra, rendendo il programma incompleto o generico, impedirebbe di ricondurre il contratto alla fattispecie rete legalmente prevista, senza tuttavia, incidere sulla sua validità quale altra fattispecie di cui contenga i requisiti, salvo, beninteso il limite di cui all'art.1346 c.c. che rende irricevibile, in quanto nullo, il contratto totalmente indeterminato.

Ci si chiede, altresì, in che misura sia ammissibile con riferimento agli aspetti del contratto indicati ai superiori punti 1.,2.,3., un rinvio *per relationem* ai regolamenti, stante le prescrizioni di forma e di pubblicità previste dal comma 4-ter de "la legge" (sulla natura di quest'ultima si rinvia al precedente paragrafo).

Sul punto lo Studio n. 1-2011/I del CNN sostiene che: *"Poiché le prescrizioni formali sono dirette ad evitare incertezze in ordine al contenuto del rapporto di rete, a cominciare dall'obiettivo perseguito dalle parti, non sembra possibile, quantomeno con riferimento agli aspetti del rapporto indicati dalla legge, procedere ad un rinvio per relationem a fonti subcontrattuali, compresi i regolamenti, se non per la determinazione di elementi di dettaglio e suscettibili di inferenza dal contenuto convenzionale, nel senso forte del termine".*

E' ricompresa nell'attività che deve compiere il notaio, anche una verifica ex ante dell'attuabilità del programma?

La risposta ci pare negativa, stante l'insindacabilità delle valutazioni strettamente imprenditoriali, potendosi, quindi, negare validità al programma solo nell'ipotesi in cui esso si presenti irrealizzabile fin dal principio.

Il notaio, come pubblico ufficiale deve verificare la non contrarietà alla legge delle pattuizioni in concreto adottate e l'identità e legittimazione dei soggetti stipulanti, onde accedere ai pubblici registri; come libero professionista potrà fornire attività di consulenza, ma nemmeno in questo caso rientra nella sua competenza la valutazione circa la attuabilità del programma comune.

Bisogna tener presente che la redazione del programma presenta un contenuto di natura talvolta più economica che giuridica, di portata tecnica e, pertanto, spesso concerne aspetti tecnici non conosciuti né conoscibili dal notaio.

Le realtà economico-produttive che possono essere sottese alla negoziazione di un contratto di rete sono varie ed eterogenee, ed è pertanto dalla natura di queste e dal contesto settoriale in cui esse operano che bisogna partire per comprendere la coerenza del contenuto del programma con gli obiettivi prefissati e la regolamentazione dei successivi aspetti del contratto di rete; al più può spettare al notaio, in veste di professionista, una valutazione sulla coerenza tra programma ed obiettivi prefissati, valutazione che permette di individuare l'inattuabilità, o meno, del programma.

In sintesi: il programma comune rappresenta il nucleo attorno al quale si costruisce e struttura ciascun contratto di rete. Numerose e svariate possono essere le attività oggetto del programma della rete, ed il contratto di rete può svolgere funzione mutualistica o lucrativa. Perché un'attività possa costituire oggetto di un contratto di rete, deve trattarsi di attività con obiettivi strategici e questi devono essere indicati nell'atto. Allo stesso modo devono essere indicate nel contratto le modalità concordate per la realizzazione dello scopo comune nonché le modalità per misurare l'avanzamento verso gli obiettivi strategici. È la necessaria definizione degli obiettivi strategici ed innovativi perseguibili: ciò differenzia e caratterizza il contratto di rete rispetto ad altre forme di aggregazione ed integrazione.

Congruità tra programma comune (enunciato) e risorse allocate per conseguire lo scopo, fattibilità del programma ossia conseguibilità potenziale degli obiettivi ed avanzamento dell'attività della rete verso gli stessi sono tutti elementi che necessitano di essere misurati: i criteri e le modalità per far ciò devono essere indicati nel contratto. Una previsione precisa e dettagliata dei criteri di misurazione è senz'altro da suggerire, pur potendo comunque il notaio ricevere un contratto in cui l'indicazione sia solo generica o di rinvio. In quest'ipotesi, tuttavia, va segnalato che la mancanza o insufficienza dell'indicazione può comportare la non asseverabilità del contratto, se non a fronte di ulteriori integrazioni che forniscano le indicazioni mancanti.





Il contratto di rete si caratterizza per il fatto di dover presentare tratti particolarmente concreti e puntuali. Siffatti tratti del programma si rendono necessari anche al fine di ottenere l'asseverazione per il conseguimento dei benefici fiscali. Propriamente l'asseverazione concerne non già il contratto di rete ma il programma comune in quanto elemento necessario del contratto e funzionale alla realizzazione dello scopo tipico.

CAPITOLO 5

Ammissibilità di una rete di imprese per una singola operazione

Principi generali


Da quanto esaminato finora, pare emergere una peculiarità, del contratto di rete, ossia il carattere durevole e continuativo del rapporto di collaborazione che si insatura tra le imprese aderenti al contratto.

Tuttavia, è comune nella pratica riscontrare tra imprese forme di collaborazione più o meno strutturate ma che rispondono all'esigenza della gestione di una singola operazione economica (ad esempio l'esecuzione di un unico cantiere o di un unico appalto).

Tale esigenza finora ha trovato molteplici risposte (tra gli altri e solo per menzionare i più comuni si possono citare: i consorzi, le società consortili, le associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) o i raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.).

La scelta verso uno dei modelli indicati dipende da una molteplicità di fattori, ma principalmente: (1) dall'importanza, estensione e difficoltà dell'operazione industriale o commerciale da svolgere; (2) dalla volontà delle imprese partecipanti di legarsi più o meno strettamente.

Per descrivere il quadro attuale si può evidenziare che nel caso di operazioni prevedibilmente destinate a durare nel tempo e caratterizzate dalla volontà delle imprese di creare strutture comuni di rappresentanza o anche operative, si sono visti costituire consorzi o società consortili; nel caso invece di operazioni di portata economica più limitata o più breve nel tempo o di fronte alla volontà di creare forme di collaborazione molto "leggere" (fino al limite di creare soltanto una figura comune tra le imprese incaricata esclusivamente di tenere i legami con il committente) si sono utilizzate le associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) o i raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) ai quali, giova ricordarlo, si riconosce la





natura di mandati con rappresentanza conferiti da parte di tutte le imprese partecipanti in favore di una sola impresa mandataria, definita anche comunemente "capogruppo".

Ci si chiede se il contratto di rete possa rappresentare uno strumento che si adatti alla gestione di una sola operazione economica.

Il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 prevede che il contratto di rete sia finalizzato a consentire alle imprese partecipanti di "[...] accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato [...]", a tal fine le imprese partecipanti si "[...] obbligano, sulla base di un programma comune di rete, (1) a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese (2) ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica (3) ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa [...]".

E' possibile distinguere due elementi fondamentali del contratto di rete: (1) la finalità della collaborazione (in seguito requisito finalistico) e (2) le tipologie di collaborazione (in seguito *requisito oggettivo*). Affinché ci sia una rete debbono essere soddisfatti entrambi i requisiti, è perciò necessario verificare (a) che le forme di collaborazione previste in concreto nel contratto di rete rientrino nella tipologia di attività previste da "*la legge*" e (b) che siano svolte per le finalità previste da "*la legge*".

Al fine di dare una soluzione alla questione dell'ammissibilità di una rete costituita al fine di svolgere una singola operazione economica si deve verificare se possano in tal caso essere soddisfatti sia il requisito finalistico sia il requisito oggettivo.

Il requisito finalistico

La finalità della collaborazione tra imprese è quella di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. "*La legge*" sul punto è opportunamente ampia, non definisce precisamente il significato di espressioni come "capacità innovativa" o "competitività sul mercato", né predetermina termini obbligatori di durata (né durata massima né minima, e per il quesito che ci siamo posti tale circostanza è particolarmente signi-

ficativa).

La scelta di utilizzare formulazioni ampie appare del tutto logica in un'ottica di politica legislativa, la scelta opposta avrebbe infatti come conseguenza quella di "ingabbiare" il contratto rete entro limiti troppo ristretti rispetto alle molteplici esigenze che la pratica imprenditoriale continua a presentare.

Anche nel caso di collaborazione relativa ad una sola operazione non si può negare che l'assunzione di una nuova commessa senza dubbio aumenterà, se non la *capacità innovativa* delle imprese partecipanti (tale finalità sembra indirizzata ad una specifica attività di ricerca che non sempre si riscontra), almeno la loro *competitività* sul mercato.

Nel quadro delle singole operazioni per le quali utilizzare il contratto di rete, può pensarsi anche alla partecipazione ad uno o più appalti, possibilità questa contemplata anche dallo Statuto delle imprese (l.180/2011): in tal caso, allo stato, è preferibile ritenere che la rete debba presentare tutti i requisiti richiesti, dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, per le ATI.

Il requisito oggettivo

Il requisito oggettivo può ritenersi soddisfatto ove le forme di collaborazione previste dal contratto siano compatibili con quelle previste da *"la legge"*.

E' sostanzialmente impossibile prevedere in questo contesto tutte le possibili forme di collaborazione tra imprese nella gestione di un singolo affare (tra le innumerevoli fattispecie possiamo immaginare l'ipotesi di collaborazione tra più imprese svolgenti attività differenti in differenti fasi della stessa operazione economica), l'elemento che preme evidenziare è però la necessità di un attento controllo di compatibilità operato dalle parti, dal notaio e dall'autorità asseveratrice.

Sulla base di quanto sopra detto si ritiene che, intendendo gestire una singola operazione economica in comune, due o più imprese possano avvalersi del contratto di rete, ove prevedano nello stesso forme di collaborazione compatibili con *"la legge"*.

In sintesi: nella gestione di una singola operazione economica in comune, due o più imprese possono avvalersi del contratto di rete, ove prevedano nello stesso





forme di collaborazione compatibili con i requisiti (finalistico ed oggettivo) previsti dalla disciplina del contratto di rete.

Per partecipare agli appalti pubblici (possibilità prevista anche dallo Statuto delle imprese), le reti debbono presentare tutti i requisiti richiesti per le A.T.I.

CAPITOLO 6

Diritti ed obblighi dei partecipanti al contratto di rete

Nella disciplina in commento certamente grande importanza riveste la definizione del contenuto del rapporto che viene ad instaurarsi tra le imprese entrate nella rete e quindi delle prestazioni e dei comportamenti collaborativi che dalle stesse sulla base della rete si attendono.

Al tempo stesso, l'ampiezza concessa all'autonomia privata dalla norma di legge, in tema di obblighi e diritti assunti da ciascun partecipante (lett. c) dell'art.4 ter de "la legge"), costituisce uno degli elementi di elasticità della figura, che permetterà di impiegarla in una gamma diversificata di soluzioni: da quelle nelle quali gli obblighi saranno limitati sotto più profili e l'integrazione raggiunta tra le imprese sarà, di conseguenza, modesta; a quelle nelle quali gli obblighi saranno decisamente più estesi e penetranti e riguarderanno più aspetti della vita delle imprese stesse e dunque il loro coinvolgimento nella rete sarà particolarmente significativo.

La norma infatti precisa che le imprese che entrano a far parte della rete si *"obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa"*; mentre uno dei contenuti necessari dell'atto contrattuale riguarda (lett. c) *"la definizione di un programma di rete, che contenga l'enumerazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante..."*.

"La legge", in punto di obblighi dei partecipanti, prevede un unico contenuto obbligatorio, peraltro operante nel solo caso in cui il contratto scelga di prevedere l'istituzione di un fondo comune:

"[...c)e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune,





la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo[...].

Al riguardo *“la legge”* parla di "conferimento", richiamando l'idea di trasferimento di proprietà o di diritti su un bene: al riguardo si pone in tale contesto, tutta la problematica relativa al fondo comune ed in particolare alla titolarità dello stesso anche alla luce dell'assenza di soggettività che connota il contratto di rete.

Per gli obblighi di contribuzione al funzionamento del fondo comune, l'accostamento alle regole dettate in materia di consorzio pare il riferimento più vicino: si tratta, infatti, di figura (il consorzio) che deroga ai principi altrimenti applicabili alle società e che consente la previsione di contributi ulteriori rispetto ai primi, determinati in contratto, legati alle esigenze di mantenimento della struttura con criteri di efficienza (tendenziale pareggio dei costi con i ricavi).

Gli obblighi, cui si fa riferimento nella norma, sono obblighi che gli aderenti assumono l'uno verso gli altri e/o, eventualmente, verso alcuni di essi, anche alla luce di quell'idea di crescita individuale e collettiva che la rete persegue.

Detti obblighi potranno avere contenuto sia positivo che negativo, di *dare* o di *facere*; potranno essere ad esecuzione istantanea o prolungata sia continuativa che periodica; potranno avere ad oggetto di massima qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica (esempi che sono stati esaminati oltre al danaro o a singoli beni, l'utilizzo di mezzi di trasporto, di ambienti, di segni distintivi, di merci, di impianti, di strumenti pubblicitari e forse anche di personale). In generale, si potrà anche, secondo le regole generali, fare riferimento alla figura di un arbitratore, operante ai sensi dell'articolo 1349 c.c.. In ogni caso il contenuto delle prestazioni dovrà essere lecito, possibile, determinato o almeno determinabile.

Per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento non paiono esservi ostacoli a prevedere - secondo le regole generali - una clausola penale ex art. 1382 C.C., che anzi risulterà particolarmente opportuna in alcuni casi.

In genere i diritti e gli obblighi, tenuto conto delle attività che *“la legge”* individua, potranno aver ad oggetto: lo scambio di informazioni; lo scambio di prestazioni non meglio individuate; l'assolvimento di un obbligo di collaborazione.

Si è altresì osservato come lo stesso programma comune potrebbe individuare

obblighi di prestazioni dei contraenti progressivi nel tempo, fissando in tal modo livelli di evoluzione e di sempre più intensa collaborazione, in vista del raggiungimento, *step by step*, di quel progresso individuale e collettivo che pare essere uno dei tratti tipici della figura.

Le prestazioni possono avere i contenuti più diversificati come si diceva, a seconda anche degli ambiti di operatività delle imprese interessate e del complessivo programma in cui sono inserite: ne potrebbero essere esempi astratti creazione e tutela di un marchio comune; sviluppo di attività di ricerca anche appaltata ad altri; elaborazione di disciplinari tecnici, di produzione o di commercializzazione (specie se il contratto di rete riguardi una filiera cosiddetta); messa in rete di informazioni attinenti allo sviluppo di un programma di ricerca, autogestito o appaltato; scambio di prodotti fra segmenti di una filiera; integrazione delle attività di soggetti diversi andando a prevenire eventuali conflittualità; messa a punto o aggiornamento di protocolli operativi con parti terze; contrattualistica inerente le forniture alla rete.

Ancora ed in particolare: obblighi di riservatezza; obblighi di contribuzione al funzionamento della struttura comune; obblighi inerenti i limiti alla concorrenza tra le imprese partecipanti.

Con riguardo a tale ultimo profilo, si rinvia alle precisazioni effettuate in punto di durata del contratto di rete e di durata del patto di non concorrenza.

Relativamente ai diritti dei partecipanti, decisamente sottodimensionati rispetto agli obblighi nei contratti di rete che la prassi fin qui ha conosciuto, oltre a quelli di fare uso dei segni propri della rete se creati o quando creati, e a quelli di avere - anche a seconda della strutturazione del contratto ed alla sua relativa parte organizzativa e di rapporti - una voce relativamente alle vicende ed alla gestione della rete, di fruire dei vantaggi offerti dalla rete, può essere messo in luce quanto attiene alle modalità, che devono essere fissate, di misurazione dell'avanzamento verso gli obiettivi strategici.

Esempi di previsioni contrattuali

Seguono alcuni esempi di previsioni contrattuali in tema di obblighi (e diritti) dei partecipanti nell'ambito dei contratti di rete fino ad ora concretamente stipulati (formulazioni adattate e rese generali, considerando che in qualche caso vengono





anche previsti, oltre ad obblighi più ampi, anche specificazioni nel tempo, anno per anno, impresa per impresa, delle attività da compiere e degli investimenti relativi da effettuare):

Le imprese aderenti assumono l'obbligo di:

- *partecipare alla costituzione di un fondo comune mediante l'apporto di euro....*
- *contribuire alle spese di gestione ...*
- *attenersi alle decisioni degli organi della rete*
- *svolgere le attività previste nei progetti cui partecipano, che verranno elaborati dall'organo comune*
- *uniformarsi ai disciplinari emanati dal ... comitato di gestione della rete*
- *rispettare un unico codice etico all'uopo predisposto ...*
- *definire linee comuni di comportamento*
- *concordare le modalità, la tempistica e quant'altro connesso alla gestione e realizzazione degli obiettivi del contratto in relazione ai compiti e mansioni spettanti a ciascun membro*
- *non servirsi di segni distintivi diversi da quelli della rete*
- *usare il marchio della rete inserendolo nei propri prodotti*
- *inserire in ogni forma di pubblicità utilizzata per la commercializzazione dei servizi e prodotti offerti il marchio della rete*
- *rispettare i termini di consegna derivanti dall'attuazione dei progetti promozionali varati in seno alla rete*
- *consentire ispezioni al personale incaricato dalla rete al fine di valutare compatibilità ed idoneità dei prodotti*
- *non aderire ad altri contratti di rete aventi il medesimo oggetto o a comitati o strutture promozionali*
- *assicurarsi in modo ritenuto idoneo dal comitato di gestione*
- *fornire libero accesso ai propri impianti alle imprese partecipanti alla rete nei normali orari*
- *fornire informazioni ... sull'avanzamento materiale, economico-amministrativo e tecnico-scientifico della parte di progetto di propria competenza ... ovvero tutti i dati che venissero richiesti, ai fini dell'attività di monitoraggio del progetto*

- 
- *comunicare all'organo di gestione le eventuali variazioni di natura societaria sopravvenute dopo la concessione della sovvenzione, al fine di consentire allo stesso di darne avviso alle autorità competenti*
 - *informare immediatamente le altre imprese aderenti di qualsiasi evento relativo al proprio contributo al progetto, nella misura in cui influisca o sia suscettibile di influire sull'esecuzione degli obblighi delle altre imprese aderenti*
 - *a non diffondere a terzi notizie riservate di cui sono venuti a conoscenza nella gestione dei rapporti di rete, anche dopo la scadenza del presente contratto*
 - *non divulgare le informazioni di cui vengano a conoscenza da una impresa della rete per scopi estranei al contatto di rete e ad utilizzarle unicamente nell'ambito e ai fini di quest'ultimo*
 - *trattare come riservate le stesse informazioni*
 - *restituire alla impresa mittente tutte le cose ed i documenti ricevuti al riguardo*
 - *imporre l'obbligo di segretezza a chiunque partecipi all'esecuzione del progetto in veste di consulente o altrimenti*
 - *non affidare in tutto o in parte la progettazione e l'esecuzione dei rispettivi lavori a terzi nell'ambito del progetto di rete, salvo accordo preventivo dell'assemblea delle imprese aderenti*
 - *collaborare per fornire studi ed informazioni utili allo svolgimento del programma di rete, rispettando tempi e modalità richieste*
 - *mettere a disposizione le risorse umane, finanziarie e logistiche per attuare il programma di rete secondo le modalità che saranno reciprocamente definite e previste dal budget predisposto*
 - *adottare criteri di valutazione dei costi come definiti dal comitato di gestione della rete*
 - *rendicontare le attività svolte sia a favore della rete che dei clienti secondo specifiche che saranno approvate dal comitato di gestione della rete*
 - *predisporre tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle ricerche, ivi incluse le relazioni finali*
 - *adoprarsi per offrire ai clienti propri e di ciascuna impresa partecipante i ser-*



vizi offerti dalla rete

- *condividere e mettere a disposizione laboratori di ricerca ...*
- *comunicare all'organo preposto ... i dati tecnici relativi alle proprie prestazioni che possono essere necessarie alle altre imprese aderenti per progettare ed eseguire la loro parte*
- *partecipare a riunioni e incontri di studio organizzati dalla rete per la ricerca*
- *partecipare a fiere, mostre, mercati ed altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare l'immagine, l'attività e la professionalità dei partecipanti alla rete*
- *organizzare tavoli tecnici e seminari di approfondimento sui temi ...*
- *eseguire la progettazione tecnica relativa alla parte del progetto di loro competenza, curandone la realizzazione dello scopo generale del contratto di rete*
- *agire in buona fede per attuazione del programma di rete*
- *in considerazione del fatto che il contratto è stato basato sull' "intuitus personae" e sulla fiducia riposta dai contraenti nella persona dei rappresentanti degli stessi, a non farsi rappresentare nei rapporti di rete da soggetti diversi da quelli intervenuti all'atto*
- *eseguire le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati*
- *compiere tutti gli sforzi necessari per la realizzazione dell'oggetto del contratto di rete e di darsi reciprocamente la massima assistenza per la realizzazione del medesimo*
- *risarcire i danni subiti dalle altre imprese aderenti qualora la cattiva esecuzione dei propri obblighi o delle proprie prestazioni di beni o servizi provochi la revoca totale o parziale delle agevolazioni assegnate alle altre imprese aderenti al contratto di rete o causi un danno ad uno o più imprese aderenti*

Le imprese aderenti avranno il diritto:

- *all'uso del logo, dei segni della rete*
- *a beneficiare delle attività promozionali e pubblicitarie svolte dalla rete*

- *ad essere informate compiutamente dell'attività della rete*
- *a partecipare a tutti i benefici derivanti dal contratto di rete*
- *a beneficiare delle invenzioni dei miglioramenti e delle procedure apportate dai risultati dell'attività di rete*
- *a liberamente decidere se partecipare al progetto di volta in volta che verrà presentato dall'organo decisionale comune, per ogni progetto essendo comunque necessaria l'adesione di almeno due partecipanti; i non partecipanti ad uno specifico progetto e/o attività non assumeranno alcun obbligo né patrimoniale né gestionale riguardo tale progetto e/o attività*



CAPITOLO 7

La durata del contratto di rete

Principi generali

L'unico riferimento normativo alla durata del contratto di rete è l'obbligo specificamente previsto da *"la legge"* di indicarne la durata (punto d). Data la quasi totale assenza di precise indicazioni una concreta disciplina non potrà che essere desunta in via interpretativa; vi sono infatti alcune questioni di grande rilevanza pratica che meritano uno specifico approfondimento.

La durata minima di una rete

La rete ha la funzione fondamentale di creare sinergie tra imprese al fine di perseguire ed attuare un preciso ed analitico programma che permetta la crescita sia della rete che delle singole imprese che ne fanno parte. E' dunque intuibile una funzione programmatica della rete. Sulla base di questa semplice considerazione si può ritenere che, pur in mancanza di una specifica indicazione del *"la legge"*, una rete debba essere costituita per una durata minima compatibile con il perseguimento degli obiettivi indicati nel programma del contratto di rete.

E' comunque evidente che si tratta di un limite che, al di là di casi del tutto palesi (si pensi ad una rete costituita per la durata di poche settimane o mesi), non potrà essere oggetto di censura da parte del notaio, implicando specifiche competenze tecniche e conoscenze della struttura delle imprese partecipanti che non si possono immaginare in un giurista.



Durata della rete e la tutela della concorrenza

In linea di principio il contratto di rete è un contratto di durata e quindi è destinato a produrre i suoi effetti nel tempo. Data per assodata la necessità che una rete abbia una durata minima commisurata alla complessità del programma perseguito, c'è da domandarsi se vi siano dei limiti massimi di durata, espressi o desumibili dall'ordinamento.

Non si riscontrano limiti espressi, ma riteniamo valga la pena evidenziare che un limite massimo potrebbe però derivare dalle norme che si pongono a tutela della concorrenza. In particolare ci si riferisce all'ipotesi di un contratto di rete in cui imprese operanti nello stesso settore od in settori complementari si obblighino con un patto sostanzialmente di non reciproca concorrenza all'interno della rete.

Ci si può chiedere se tale patto sia ammissibile e, nel caso in cui lo sia, se debba essere limitato nel tempo e dunque se anche la rete che prevede tale patto debba avere un limite massimo di durata.

I patti limitativi della concorrenza sono espressamente previsti dall'art. 2596 c.c. secondo cui *"Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio."*

"La legge" stabilisce dunque che il patto di non concorrenza incontri tre limiti: (1) un limite territoriale: deve essere circoscritto ad una determinata zona; (2) un limite operativo: deve essere limitato ad una determinata attività; (3) un limite temporale: il patto di non concorrenza deve essere limitato nel tempo e non può durare più di cinque anni.

Dal tenore letterale de *"la legge"* si ricava che il limite territoriale ed il limite operativo sono alternativi tra loro, mentre il limite di durata è invece sempre necessario. Nel caso di violazione del limite di durata opererà la sostituzione automatica della clausola con quella legale.

La disciplina sui limiti pattizi alla concorrenza trova applicazione anche nel caso in cui il contratto di rete contenga un patto di non concorrenza? La risposta pare debba essere positiva, non si individuano cioè ragioni specifiche per cui un patto di non concorrenza contenuto in un contratto di rete debba avere una disciplina

dissimile da quella di un patto di non concorrenza autonomo.

Tornando alla questione iniziale relativa al rapporto tra la rete e patto di non concorrenza, dobbiamo a questo punto chiederci se sia possibile la predisposizione di un contratto di rete con orizzonte temporale a lungo termine contenente un patto di non concorrenza. La risposta dipende dalla formulazione del contratto di rete: (1) ove il patto di non concorrenza non abbia una specifica durata è da ritenersi che le parti vogliano che tale obbligo persista per tutta la durata del contratto. Troverà quindi applicazione l'art. 2596 c.c. e la durata massima del contratto di rete dovrà essere di 5 anni, con automatica sostituzione della clausola nel caso in cui sia stata stabilita una durata superiore. (2) ove il solo patto di non concorrenza abbia una specifica durata pari o inferiore a 5 anni, la restante parte del contratto di rete potrà avere durata superiore, sempre che la funzione anticoncorrenziale non sia intrinseca all'intero contratto di rete.

In sintesi: stante la funzione programmatica della rete la durata della minima della stessa deve essere compatibile con il perseguimento del contratto di rete.

La congruità della durata costituisce una caratteristica che, al di là di casi del tutto palesi (si pensi ad una rete costituita per la durata di poche settimane o mesi), non potrà essere oggetto di censura da parte del notaio rogante, implicando specifiche competenze tecniche e conoscenze della struttura delle imprese partecipanti che non si possono immaginare in un giurista.

Il contratto di rete non può essere utilizzato per derogare alla durata massima quinquennale di un patto di non concorrenza tra imprese.





CAPITOLO 8

La previsione di un fondo comune

L'articolo 3, comma 4 ter, del *"la legge"* dispone che "il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune".

Lo stesso comma, alla lettera c), dispone che il contratto di rete deve indicare, "qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo".

La stessa norma prosegue dicendo che, "se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), c.c..

Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 c.c.."

Sotto il profilo strettamente giuridico il fondo comune non è quindi una necessità, ma solo un'eventualità. Se tuttavia poniamo attenzione al fatto che una tra le principali ragioni giustificatrici della contrattualizzazione della rete è la possibilità di accedere ai benefici fiscali concessi dalla Legge, e che le agevolazioni fiscali sono subordinate (tra l'altro) al fatto che la rete contrattuale sia dotata di un patrimonio comune, risulta evidente che il concetto di eventualità sfuma in direzione di quelli di utilità, o di necessità.

L'utilità di dotare la rete di imprese di un patrimonio che le consenta di raggiungere gli scopi d'impresa suoi propri è quindi certa. Le modalità attraverso le quali rag-





giungere questo risultato lo sono meno.

Le tecniche utilizzabili dipendono infatti dalla tipologia della rete, dalla sua struttura, e quindi in ultima analisi dalla sua natura giuridica.

Qualora ci trovassimo di fronte ad una rete strutturata, del tipo *c.d. organizzativo*, e ammettessimo la riconducibilità del fenomeno rete ad organizzazioni aziendali dotate di soggettività giuridica, potremmo agilmente ricondurre la titolarità del fondo comune all'ente di volta in volta prescelto (consorzio con attività esterna, società, ...). Questo esito interpretativo, autorevolmente sostenuto ma non pacifico, consentirebbe di ravvisare nella "rete soggetto" il titolare del fondo comune e alle imprese in rete di ovviare ai dubbi ed ai conseguenti rischi che derivano, in punto di responsabilità patrimoniale, anche dal richiamo normativo agli articoli 2614 e 2615 c.c., nei limiti del giudizio di compatibilità imposto dalla *Legge* .

Gli specialisti che hanno per primi approfondito lo studio della normativa in commento ritengono tuttavia che tipologie contrattuali "entificate", quali i consorzi con attività esterna o le società, o le associazioni, non siano riconducibili al contratto di rete quale disegnato dalla Legge.

La mancanza di soggettività giuridica della rete sarebbe desumibile da molteplici indici normativi, tra i quali

- la non necessità di una denominazione della rete
- l'assenza di una sede propria della rete (assumendo la scelta della sede nel contratto valenza di elezione di domicilio verso i terzi, anche ai fini processuali)
- il richiamo delle norme in tema di mandato con riferimento all'organo esecutivo/gestorio ("mandatario comune")
- la mancanza di soggettività fiscale della rete (v. Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011)
- l'assenza di un obbligo di redazione e di pubblicazione di un bilancio della rete.

Inoltre (circostanza di non poco momento), non essendo chiaramente desumibile dalla definizione normativa del contratto di rete una sua "entificazione", si può presumere che le imprese che desiderino servirsi di questo strumento, per non met-

terne a rischio i connessi vantaggi fiscali, si adeguino, quanto meno in una prima fase, ed in attesa del consolidarsi dell'interpretazione, allo schema "minimo" fornito dalla Legge, che è quello di una rete non "entificata".

"La legge" descrive due modi di costituire il fondo comune:

- a) mediante i contributi delle imprese che della rete contrattuale fanno parte; in quest'ottica il contratto deve indicare *"la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo"*
- b) qualora la rete sia costituita da s.p.a., *"se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile"*.

La mancanza di soggettività giuridica della rete, stante l'opinione maggioritaria, ci impone quindi di considerare il fondo comune come una *comproprietà* delle imprese in rete (e tuttavia, probabilmente, una *comproprietà separata* dal patrimonio di ciascuna).

La costituzione di una rete contrattuale, per legge resa conoscibile ai terzi mediante la forma di pubblicità propria dell'istituto (l'iscrizione presso il Registro delle Imprese nel quale è iscritta ciascuna delle imprese partecipanti alla rete), nonché il richiamo effettuato da *"la legge"* agli articoli 2614 e 2615 c.c., in quanto compatibili, sembra giustificare l'idea che ci si trovi in presenza di un **patrimonio separato** (il Fondo Comune") rispetto a quello delle singole imprese che della rete fanno parte. I diritti inizialmente conferiti, le risorse successivamente fornite dalle imprese in rete, e gli acquisti effettuati per loro conto, potrebbero quindi essere considerati segregati dal patrimonio delle singole imprese comproprietarie. Nel silenzio del legislatore, non è tuttavia chiaro quale sia il grado di separazione patrimoniale, ad esempio se unilaterale o bilaterale, con evidente disagio degli operatori del diritto e delle imprese agenti del mercato. Non è inoltre certo, allo stato del-





l'interpretazione, se il giudizio di compatibilità imposto dalla Legge per poter applicare gli articoli 2614 e 2615 al fondo comune abbia esito positivo in presenza di una rete *"non entificata"*; e ciò in quanto le norme richiamate sono proprie dei consorzi con attività esterna, e quindi di strutture corporative certamente dotate di soggettività giuridica, mentre, come abbiamo ricordato, questo commento (senza prendere posizione sul punto) presuppone la non *"entificazione"* della rete contrattuale.

Le note che seguono cercheranno quindi di suggerire alcune tecniche contrattuali utili alle imprese per garantire al fondo comune, e in definitiva quindi alla rete, quell'autonomia patrimoniale che consenta da un lato di poter essere interlocutori affidabili del sistema creditizio, e dall'altro di limitare i rischi derivanti dalla partecipazione alla rete.

E' importante in primo luogo sottolineare che, qualsiasi sia l'esito interpretativo in punto di soggettività e di autonomia patrimoniale, la limitazione di responsabilità conseguente alla separazione patrimoniale porta in primo piano l'esigenza di rendere conoscibile ai terzi il vincolo di destinazione imposto al fondo patrimoniale comune, e ciò per non frustrare l'affidamento che questi facciano nella consistenza del patrimonio delle singole imprese in rete. La **pubblicità** gioca quindi un ruolo centrale; e possiamo distinguere a questo proposito diverse fattispecie, corrispondenti ai diversi beni che possono costituire il patrimonio separato destinato all'attuazione del programma di rete.

La Legge considera in ogni caso necessaria ***l'iscrizione del contratto di rete "nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante"***, e ciò in quanto *"l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari"*. Prima che rilevante quale pubblicità dichiarativa (e quindi necessaria ai fini dell'opponibilità ai terzi del contratto di rete), l'iscrizione presso il Registro delle Imprese è nel nostro caso pubblicità costitutiva (degli effetti propri del contratto di rete - e non già di quelli negoziali). Sul punto non paiono esservi dubbi. Meno scontato è l'ulteriore passaggio logico: ossia dal suddetto assunto inferire che anche quel particolare effetto legale (c.d. segregativo) che si ritiene dai più verificato con riferimento al fondo comune, non possa ritenersi com-



piuto in assenza della suddetta forma di pubblicità legale. Pare a chi scrive di non poter dare per acquisita l'equazione tra segregazione del fondo ed iscrizione del contratto al Registro delle Imprese; potrebbe infatti obiettarsi che la pubblicità idonea a rendere conoscibile il vincolo di destinazione sia quella propria dei diritti che nel fondo sono conferiti (mobili, immobili, crediti), e non già quella del contratto che del conferimento e del vincolo di destinazione costituisce la causa.

La fattispecie assolutamente più frequente dovrebbe essere quella in cui il fondo comune è costituito da beni mobili.

Nel caso del denaro, si suggerisce di utilizzare un conto corrente dalla cui intestazione sia desumibile la destinazione delle somme depositate al fondo comune della rete, secondo la tecnica che viene comunemente utilizzata per i titoli di credito destinati ad un fondo patrimoniale ex art. 167 e ss. c.c., ovvero per le somme in trust.

La Legge dispone che *"una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell' articolo 3, commi 4-er e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato ... se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete"*.

Chi ha approfondito i profili fiscali e contabili del contratto di rete ha avanzato l'idea che possa ritenersi necessaria, ai fini della separazione patrimoniale, anche la corretta appostazione nei bilanci delle imprese in rete delle somme corrispondenti alla riserva di utili utilizzata. Ciò in quanto si ritiene in diritto che la corretta documentazione contabile sia il necessario contraltare dell'effettività della separazione patrimoniale, da qualunque norma essa tragga origine. E ancora, calandosi dal generale al particolare, e quindi nel tentativo di immaginare una tecnica segrega-



tiva appropriata ed affidante per le imprese partecipanti al contratto di rete e per il mercato, si è suggerito di adottare, da parte delle imprese in rete, e benché non costituite in forma di s.p.a., il regime contabile imposto a queste ultime nel caso della costituzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'articolo 2447 bis e ss. c.c. (vedasi al proposito OIC n. 2), così da offrire ai terzi ed al mercato in genere la massima trasparenza e l'opportunità di conoscere nel tempo la consistenza del patrimonio destinato a fondo comune.

La tecnica è senz'altro suggeribile, nel tentativo di rendere opponibile ai terzi la (supposta) separazione patrimoniale derivante dalla destinazione al fondo comune. Non pare tuttavia una necessità, bensì un'opportunità.

Sotto l'aspetto contabile è bene sottolineare che la norma di favore fa riferimento ai soli *utili* di esercizio. Sarà quindi solo la voce A) IX del Passivo, quale descritto dall'articolo 2424c.c., a poter essere utilizzata, in tutto o in parte, qualora si voglia approfittare del beneficio fiscale concesso da *"la legge"*. Altre poste del netto possono essere utilizzate, in quanto disponibili, ma senza la certezza del beneficio della sospensione d'imposta.

Benché i profili fiscali e quelli del rapporto tra la riserva in oggetto e le operazioni sul capitale della conferente rimangano estranei al presente breve commento, riteniamo utile ricordare che la riserva de qua è assoggettata alla disciplina propria di tutte le altre riserve, e come tale è utilizzabile ai fini della riduzione come dell'aumento del capitale (salvo valutare le conseguenze fiscali che il cambio di destinazione della riserva comporta in quest'ultimo caso).

E' possibile immaginare che il fondo comune sia costituito anche da beni immobili. In questo caso riteniamo che l'effetto segregativo passi attraverso la forma di pubblicità propria di questi beni, ossia la trascrizione presso l'Agenzia del Territorio.

Va distinto tuttavia il caso in cui degli immobili sia conferita la proprietà, da quello in cui sia conferito il godimento. E precisato che per "conferimento", che in questa circostanza è termine atecnico, deve intendersi "acquisto" nell'ipotesi in cui il diritto reale immobiliare sia acquistato, appunto, dai partecipanti alla rete, ovvero "messa a disposizione", o "destinazione", nell'ipotesi in cui del fondo comune

venga a far parte il diritto di utilizzare, di godere, di un determinato immobile, di proprietà di una o più imprese in rete, per un dato periodo di tempo.

Nel caso in cui del fondo comune venga a far parte un diritto reale immobiliare, la titolarità dei beni spetterà quindi, pro quota, alle imprese in rete, ed a favore di queste andrà operata la trascrizione.

Vi è quindi l'esigenza di rendere conoscibile ai terzi la circostanza che la quota di comproprietà di uno dei beni immobili dell'impresa, quello destinato alla rete contrattuale, è distinta dal residuo patrimonio aziendale, in quanto destinata a soddisfare gli interessi comuni dei partecipanti alla rete e dei creditori per le ragioni di rete. Si pone quindi il problema del *come* rendere evidente il diverso colore di un *asset* aziendale rispetto agli altri; il problema della tecnica giuridica idonea allo scopo di consentire gli effetti di limitazione di responsabilità derivanti dagli articoli 2614 e 2615 c.c., richiamati da *"la legge"*, pur nei limiti del giudizio di compatibilità dalla stessa Legge imposto.

La tecnica giuridica che suggeriamo è quella utilizzata per trascrivere gli atti di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c., e quindi, come anche recentemente statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, *"l'intestazione deve essere accompagnata da un'annotazione idonea a rendere nota anche ai terzi l'esistenza del vincolo"*; allo scopo, applicando quanto affermato dall'Agenzia del Territorio con riferimento ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c. c., la trascrizione andrà operata

- trascrivendo l'effetto segregativo, nel quadro C - Soggetti, solo "contro" il proprietario del bene, con l'indicazione dei dati identificativi del conferente, nonché della quota di diritto reale oggetto dell'atto di destinazione
- mediante l'inserimento del vincolo di destinazione a favore della rete nel contratto e la sua riproduzione nel quadro D della nota di trascrizione.

Benchè la rete sia dotata di un codice fiscale, ed eventualmente possa anche avere una sua propria denominazione, va valutata con attenzione l'eventualità di





trascrivere al nome della rete, priva di soggettività giuridica. Questa valutazione va operata anche alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nel caso degli acquisti effettuati da un fondo immobiliare (patrimonio separato di una SGR). Con la teorica tradizionale, ricordiamo che è certamente corretto trascrivere a favore o contro i soggetti destinatari degli effetti dei negozi giuridici, e quindi, nel caso della rete non entificata, a favore o contro i partecipanti alla rete, quali comproprietari degli immobili oggetto di trascrizione.

Riteniamo tuttavia di poterci spingere oltre nella proposta interpretativa. Gli effetti c.d. forti derivanti dall'articolo 2645-ter, e quindi la separazione patrimoniale consentita dalla norma suddetta in ragione della meritevolezza degli interessi perseguiti dalla destinazione, paiono applicabili al fondo comune della rete di imprese.

La destinazione al fondo comune potrebbe quindi essere trascritta mediante la costituzione di un apposito vincolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645-ter c.c., in questo modo garantendo con certezza il beneficio della separazione patrimoniale, benché unilaterale, fornito dalla norma più volte citata ("i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo").

I partecipanti alla rete avrebbero in questo modo conseguito con certezza un primo risultato, ossia che le proprietà immobiliari confluite nel fondo comune non siano aggredibili dai creditori ordinari delle imprese partecipanti alla rete (salva naturalmente l'esperibilità dell'azione revocatoria); il tutto senza il passaggio sotto le *forche caudine* del giudizio di compatibilità necessario allorché si voglia invocare la disciplina di cui agli articoli 2614 e 2615 c.c..

E specularmente, osservando la situazione dal punto di vista dei creditori della rete, avremmo ottenuto un secondo risultato certo, ossia quello di facilitare l'accesso al credito delle imprese in rete, giacché il sistema creditizio sarebbe perfettamente garantito dagli immobili facenti parte del fondo comune, che non potreb-

be essere di contro aggredito dai creditori delle singole imprese in rete per crediti estranei al programma di rete.

L'applicabilità dell'articolo 2645-ter alla destinazione de quo deve affermarsi, si badi, **sia** qualora ritenessimo che la *meritevolezza* pretesa dalla norma suddetta sia la semplice liceità dello scopo di destinazione, **sia** qualora ritenessimo che "separazione patrimoniale" e "opponibilità ai terzi" del vincolo abbiano bisogno non di liceità ma di meritevolezza, e che "meritevolezza" sia più di "liceità", come ci insegna la dottrina che con maggiore attenzione e profondità ha studiato il fenomeno della destinazione.

Il delicato rapporto tra il principio espresso dall'articolo 2740 c.c. e le sue eccezioni impone con ogni probabilità all'interprete di individuare nell'ordinamento degli indici rivelatori, e così delle ipotesi già consentite di limitazione di responsabilità che fungano da cartina di tornasole ai fini del vaglio di meritevolezza. Procedendo con questa tecnica, il rapporto tra garanzia dei creditori, da una parte, e limitazione di responsabilità, dall'altra, anziché conflittuale, assume l'aspetto di un colloquio armonico, all'interno di un disegno unitario fornito dalla legge.

E allora, possiamo affermare:

in primo luogo, che la "meritevolezza" pretesa dall'articolo 2645-ter per la produzione dei suoi effetti c.d. forti sia anche quella dell'impresa *"di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato"*, come definita da *"la legge"*;

in secondo luogo, che un chiaro indice della stessa meritevolezza sia individuabile dal complesso normativo di cui agli articoli 2447-bis e ss. c.c.; la separazione patrimoniale consentita dall'ordinamento nel disciplinare i patrimoni destinati ad uno specifico affare nelle società per azioni è indice evidente che l'ordinamento considera particolarmente importante l'interesse dell'impresa al suo sviluppo economico, e ciò anche a scapito talora del generale interesse dei terzi alla garanzia patrimoniale.





in terzo luogo, la tutela costituzionale fornita all'impresa dall'articolo 41 della Costituzione dà solide fondamenta all'interpretazione proposta, anche considerando gli orientamenti interpretativi più restrittivi dati da alcuna dottrina alla *meritevolezza* richiamata dall'articolo 2645-ter c.c..

E' tuttavia necessario, per l'operatore del diritto, valutare caso per caso con estrema attenzione l'opportunità e la convenienza di acquisire al fondo comune di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del *"la legge"*, la proprietà di beni immobili; ciò anche per ragioni pratiche, volendosi fornire alle imprese strumenti efficaci ed il più possibile efficienti, e quindi anche il meno costosi possibile.

Se quindi pensiamo al contratto di rete non già nel suo momento statico, o genetico, bensì nel suo divenire, e quindi in prospettiva dinamica, dobbiamo tenere conto che il contratto può essere per sua natura interessato da modificazioni soggettive; i partecipanti alla rete possono aumentare, come anche diminuire, e l'assunta mancanza di soggettività della rete contrattuale (che abbiamo data per presupposto di questo breve commento, senza dimenticare le autorevoli opinioni contrarie) impone, come detto, di considerare il fondo comune come una comproprietà; se ne deve desumere che ogni modificazione soggettiva, e quindi l'ingresso nella rete di nuove imprese, come anche l'uscita di imprese che originariamente del contratto facevano parte, impone un trasferimento, pro quota, tra imprese, degli asset immobiliari venuti a far parte del fondo comune; con i costi fiscali che ne derivano.

Riteniamo quindi di voler offrire al sistema imprenditoriale, al giurista, ed al notaio in primis, che dell'intreccio dei profili contrattuali, societari e fiscali è l'esperto, alcuni spunti operativi, necessariamente in prima approssimazione, ma con il preciso intento di fornire un prodotto altamente efficiente, tramite alcune soluzioni tecniche sofisticate, meditate, che consentano i necessari risparmi di imposte, senza compromessi sulla qualità del servizio legale.

E allora, è possibile immaginare, anziché l'acquisto al fondo comune di diritti reali

immobiliari, **il conferimento di diritti di godimento su immobili**, dove per "conferimento", come sopra ricordato, deve intendersi "messa a disposizione", o "destinazione".

Riproducendo il percorso logico effettuato per i diritti reali, anche in questo caso la prima strada, quella più semplice, è quella di prevedere per contratto che un determinato immobile, che rimane di proprietà di una o più delle imprese che della rete fanno parte, venga messo a disposizione della rete per un determinato periodo di tempo (ad esempio la durata del contratto di rete); e questo diritto non reale potrà certamente far parte del fondo comune, potendo essere il conferimento di una o più imprese partecipanti alla rete contrattuale.

Come spesso accade, tuttavia, la via diretta non è necessariamente quella più sicura. Non è semplice infatti garantire alle imprese in rete che, in caso di insolvenza di quella tra loro che ha conferito il godimento dell'immobile, o comunque in caso di pretese di terzi sull'immobile stesso, la destinazione di quest'ultimo al fondo comune sia opponibile ai terzi, ed in che limiti. E' infatti opinabile la trascrivibilità di un diritto di godimento del genere, benché, in ipotesi, ultranovennale. Non è infatti piana l'applicabilità alla fattispecie descritta dell'articolo 2643 n. 8) c.c.. Ed altrettanto dubbia ci pare l'applicazione del n. 10) dello stesso articolo, ove si ritenga la rete priva di soggettività giuridica.

Ancora una volta, la quadratura del cerchio potrebbe essere fornita dall'articolo 2645-ter c.c., che ci consentirebbe, nel caso del conferimento in godimento, di trascrivere contro l'impresa conferente il vincolo di destinazione, consistente nella messa a disposizione dell'immobile per il tempo voluto (infra o ultra novennio, non importa). Il tutto

- garantendo alla rete l'inespropriabilità dell'immobile stesso, e quindi l'opponibilità a qualunque terzo, nei limiti di cui all'art. 2645-ter, del vincolo di destinazione;
- non trasferendo alcun diritto reale;
- scontando un'imposizione agevolata (fissa), nell'alveo del D.Lgs. 346/1990.

Lo schema contrattuale da utilizzare sarà tipicamente quello del conferente - reti-





sta, del *beneficiario* - rete, e dell'*attuatore* conferente, retista, terzo, o organo gestorio.

Appare infine utile sottolineare che, stante l'attuale mancanza di una posizione unica e generalmente condivisa sulla natura del fondo comune, sarà particolarmente importante precisare nel contratto la misura in cui le singole imprese in rete partecipano a tale fondo, e ciò anche nell'ottica di semplificare la risoluzione di eventuali problemi divisorii e fiscali connessi alla fase liquidatoria.

Va immaginato, quindi, quale debba essere la sorte del fondo comune nel caso dello scioglimento del contratto di rete, con particolare riferimento all'applicabilità o meno della presunzione di cui all'articolo 1101 c.c..

E le stesse attenzioni vanno prestate per il caso dello scioglimento del rapporto contrattuale limitatamente ad un contraente.

In entrambi i casi i contraenti si dovranno preoccupare non solo della sorte della porzione del fondo comune di spettanza del singolo retista; nel secondo caso anche della permanenza o meno del vincolo di destinazione.

Anche in quest'ottica può tornare utile, in chiave di reciproca garanzia tra i partecipanti alla rete della perdurante effettività della destinazione, l'utilizzo di uno strumento *forte*, quale l'articolo 2645-ter c.c..

Spostando l'attenzione dall'oggetto ai soggetti, ed in particolare all'organo eventualmente incaricato di gestire la rete, possiamo immaginare un'ulteriore tecnica contrattuale. Abbiamo infatti scritto che è assai dubbia, allo stato dell'arte, la possibilità di costruire reti dotate di soggettività giuridica; e non si può evitare di rilevare che la mancanza di certezza in punto di separazione tra il patrimonio della rete e quello delle singole imprese ad essa partecipanti (sia sotto il profilo dell'imputazione, sia sotto quello della responsabilità) potrebbe, in date circostanze, disincentivare l'uso di questo strumento contrattuale. Ebbene, è da ritenersi che, in questi casi, si potrebbe ben prevedere nel contratto di rete che i conferimenti e gli acquisti vengano effettuati, **a proprio nome** (e per conto dei partecipanti alla rete) dall'organo comune incaricato di gestire la rete, che a mente dell'articolo 3, comma 4-ter de "*la legge*", può certamente essere una società, finanche di capitali, partecipante o anche estranea alla rete ("*se il contratto ne preve-*

de l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto"), in questo modo ottenendo una compiuta segregazione del fondo comune, ed una limitazione di responsabilità per le operazioni di acquisto e per l'accesso al credito ad esse collegato. La soluzione testè prospettata è, teniamo a precisare, pratica.

Utilizzando la tecnica sopra esposta, l'organo di gestione entificato (in ipotesi una società di capitali) disporrà di un patrimonio suo proprio, secondo le regole proprie del suo statuto, e gestirà il fondo comune della rete come mandatario delle imprese che del contratto di rete fanno parte.

Infine, una tecnica contrattuale appropriata consentirà di **disciplinare attentamente le modalità ed i limiti del mandato conferito all'organo di gestione, e così prevedere che il mandato stesso sia senza rappresentanza**, ovvero limitando i poteri rappresentativi solo ad alcune specifiche attività, anche in questo modo graduando, caso per caso, i rischi connessi all'esercizio dei poteri gestori e limitando la responsabilità del mandante, in conformità al disegno dell'articolo 1705 e ss. c.c..





CAPITOLO 9

L'organo comune

Disciplina legislativa e diversi modelli organizzativi

Ai sensi del vigente comma 4-ter dell'art. 3 del D.l. n. 5/2009 è espressamente prevista la possibilità (e non la necessità) per i paciscenti di nominare *"un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o di fasi dello stesso"*.

Nella lettera e) di tale articolo è previsto che il contratto di rete deve indicare, ove ne sia prevista l'istituzione, *"il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza"*.

L'organo gestorio è pure evocato dalla lettera f) della sopraindicata norma ove è previsto che il contratto di rete deve indicare pure le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri nei poteri di gestione conferiti all'organo comune ove questo sia stato istituito.

E' di tutta evidenza quindi che trattasi di figura organizzativa (ufficio od organo)





non necessaria, ma facoltativa ed eventuale la cui assenza non assume rilievo agli effetti del riconoscimento dell'accordo interaziendale quale rete per l'accesso alle provvidenze fiscali (v.par."La fiscalità del contratto di rete") e ai benefici legislativamente riservati o ricollegati a tale qualificazione. Il c.d. organo comune è pertanto un elemento non costitutivo e comunque, anche ove istituito, il legislatore consente la massima libertà nella scelta dei modelli organizzativi.

Detto ciò, la prima osservazione che si impone è quindi quella che se le parti intendono sottrarsi alla rigidità del principio unanimistico e pure alle solennità formali che si impongono solitamente in caso di modificazioni contrattuali debbono adottare un sistema di *governance* basato sulla presenza dell'organo comune che gestisca l'esecuzione del contratto ed abbia pure il compito di adattare il programma alle eventuali contingenze attuative.

Nel modello di rete senza organo comune, per strutture più piccole dal punto di vista dimensionale, la gestione (collegiale) è affidata essenzialmente ai partecipanti le cui decisioni vengono assunte di volta in volta all'unanimità oppure con le modalità specifiche determinate concordemente da tutti i contraenti in sede di costituzione della rete; se necessario verrà conferita procura speciale o generale ad un determinato soggetto per lo svolgimento di compiti specifici ed ai fini delle relazioni giuridiche con i terzi, nel rispetto della forma prevista per i contratti che il rappresentante deve concludere ex art. 1392 c.c..

Dal punto di vista pratico, però, l'istituzione dell'organo comune appare quantomai opportuna e nella prassi infatti tutti i contratti ne prevedono la costituzione (definito indifferentemente come: "comitato di gestione", "organo comune o steering committee", "consiglio di amministrazione", "organo comune di gestione", "impresa capofila o rappresentante di rete", ecc.); nella maggior parte dei contratti di rete già conclusi, tale organo ha struttura collegiale ma in numero significativo anche monocratica.

La scelta del modello caratterizzato dalla presenza dell'organo comune se da un lato esprime la preferenza a promuovere flessibilità e snellezza operativa dall'altro lato pare più in linea con lo spirito di collaborazione interaziendale che dovrebbe animare le reti.

Qualificazione del rapporto tra imprese ed organo comune.

Ancorchè il dato normativo non sia limpidissimo si ritiene per lo più che il rapporto fra i partecipanti alla rete e l'organo comune non possa essere assimilato ad una "rappresentanza organica" come quella tra enti personificati o con soggettività giuridica e loro rappresentanti; se vi fosse immedesimazione organica l'organo non sarebbe "comune" alle parti contraenti ma sarebbe riferibile esclusivamente alla rete quale ente personificato. Depongono in tale senso anche le circostanze che nel comma 4-ter lett. e) si afferma che il soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune agisce come "mandatario comune" e si precisa che l'organo comune, agisce in rappresentanza degli imprenditori partecipanti al contratto di rete (e non della rete in quanto tale) sempreché sia dotato del potere di rappresentanza, tenuto conto dell'inciso *"salvo che sia diversamente disposto nel contratto"*.

Posto che l'essenza dell'attività che l'organo comune è chiamato a svolgere consiste secondo legge nel compimento di atti giuridici per conto dei partecipanti il rapporto tra preposto all'ufficio ed imprese preponenti deve essere ricondotto nell'ambito del contratto di mandato, disciplinato dagli articoli 1703-1730 c.c.; potrà essere un mandato con rappresentanza allorchè il preposto, come sopra indicato, gestisca "in nome e per conto dei partecipanti" (spendendone quindi il nome) l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso; per conto ed eventualmente in nome dei partecipanti allorchè sia investito di altri poteri gestori (e di rappresentanza dei partecipanti anche oltre gli ambiti previsti in via dispositiva dall'art. 3, comma 4-ter, terzo periodo lett. e).

Il mandato è contenuto nello stesso contratto, di cui fa parte integrante, e normalmente avrà natura di mandato collettivo, in quanto viene conferito da non meno di due soggetti (imprese mandanti aggregate in rete) con un unico atto per il compimento di un affare di interesse comune (art. 1726 c.c.); è stato però giustamente evidenziato che non è per nulla esclusa la possibilità che i singoli partecipanti alla rete affidino all'organo comune anche incarichi individuali o mandati plurimi.

Quale preposto mandatario può essere nominato un singolo soggetto (persona fisica o giuridica, v. più avanti), ma possono pure essere nominati più soggetti e quindi l'organo anziché avere struttura monocratica sarà pluripersonale. In tal caso l'esecuzione dell'incarico potrà essere disgiuntiva o congiuntiva a seconda





della volontà espressa dai partecipanti alla rete. E' però da evidenziare che, in mancanza di scelta operata dalle parti, qualora i componenti dell'organo siano più di uno trova applicazione il principio di cui all'art. 1716, comma 2, c.c., con conseguente facoltà di azione disgiunta per ciascun componente. Si tratta peraltro ovviamente di norma derogabile, così che l'autonomia privata potrà optare per forme di esecuzione congiunta del mandato o congiunta a maggioranza o mista. Anzi sembra di poter dire che lo scenario di riferimento possa facilmente essere quello, assai duttile, adottabile dalle s.r.l. a seguito della riforma del 2003 e, quindi, ai paciscenti sia offerta la scelta di adottare uno dei seguenti sistemi di amministrazione: unipersonale, pluripersonale collegiale, pluripersonale non collegiale.

Disciplina legale

Molto lacunosa è comunque la disciplina dell'organo comune, la cui regolamentazione è lasciata, come detto, alla più ampia autonomia contrattuale.

E' quindi precipuo compito degli operatori quello di definire puntualmente: 1) composizione (ad esempio: un rappresentante per ogni impresa partecipante, con libertà per ciascuna impresa di nominare il proprio componente in senso all'organo e con facoltà per il medesimo organo di operare a composizione ridotta e cioè con i soli componenti attualmente nominati sino a che le altre imprese non provvedano anch'esse a designazione); 2) numero degli incaricati (anche prevedendo limiti massimi o la facoltà di scegliere tra un numero minimo e un numero massimo di componenti oppure prevedendo che il loro numero possa non rappresentare il numero dei partecipanti alla rete); 3) durata dell'incarico (solitamente da decidersi all'atto della nomina) e cause di cessazione del rapporto tra le quali la rinuncia, la cui efficacia andrebbe appositamente regolamentata attingendo magari dalle norme dettate in tema di s.p.a. artt. 2385 e 2386 c.c.; 4) maggioranze con le quali si dovrà provvedere alla nomina o alla sostituzione, eventuali regole per il subentro automatico o meccanismi di rotazione, ecc.; 5) condizioni di revoca (tenendo presente il principio generale della irrevocabilità senza giusta causa ex artt. 1723, comma 2 e 1726 c.c., ed i connessi profili di risarcimento del danno) e, nel caso di organo composto di una pluralità di soggetti, condizioni per la sostituzione dei singoli componenti (ben essendo ammissibile che alla sostituzione del componente dimissionario o revocato provveda l'impresa che a suo tempo aveva

designato il componente cessato).

Sul punto specifico va ricordato che la norma richiede espressamente che il contratto indichi le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto (in mancanza di regole contrattuali per la sostituzione dell'incaricato in caso di mandato collettivo è da ritenersi applicabile l'art. 1726 c.c.).

Nulla impedisce che il contratto preveda anche una sub-articolazione interna dello stesso organo comune stabilendo organi delegati o comitati esecutivi disciplinando composizione e modalità di funzionamento.

Pare comunque indispensabile definire inoltre (anche in relazione ai costi di transazione e di quella che viene chiamata la problematica delle incertezze):

a) regole di organizzazione (formalità di convocazione, luoghi e svolgimento riunioni, verbalizzazioni, messa in uso di libri - meglio se vidimati - dei verbali, possibilità di videoconferenze, ecc.), b) procedure di attuazione delle decisioni, nonché c) poteri e competenze. Appare in tal senso assai opportuno che si inseriscano apposite pattuizioni nel contratto di rete sì da disciplinare in modo preciso i poteri di gestione e di eventuale rappresentanza dell'organo comune e si preveda che il titolare preposto dell'organo comune si legittimi nei confronti dei terzi mediante apposita procura, almeno con riferimento ad alcune categorie di negozi e comunque per la stipula di tutti gli atti che richiedano una forma qualificata.

Naturalmente, non essendo fissati criteri normativi specifici (salvo il rispetto del tipo contrattuale in concreto utilizzato per costruire la rete funzionale al godimento dei benefici da "la legge" riconosciuti), i criteri di composizione e di nomina dell'organo comune possono variare anche in correlazione alle dimensioni delle singole imprese partecipanti (ad es. un membro nominato a maggioranza tra le imprese aventi un fatturato dell'anno precedente inferiore a tre milioni di euro, almeno due nominati a maggioranza tra le imprese aventi un fatturato dell'anno precedente compreso tra tre milioni di euro e dieci milioni di euro, almeno due nominati a maggioranza tra le imprese aventi un fatturato dell'anno precedente maggiore di dieci milioni di euro) e possono o meno assicurare rappresentanza a tutte le categorie piuttosto che privilegiare il profilo dimensionale di ciascuna.

Così come sarà sempre possibile, in base ad una lettura estensiva e non restrittiva della norma, adottare modelli di organizzazione interna di tipo corporativo per modulare e distribuire con maggiore efficacia tra i diversi poteri le diverse funzio-





ni sottese alla rete e le relative attribuzioni gestorie e decisionali.

In tal direzione può essere la previsione, ad esempio, della costituzione di un organo assembleare composto dall'insieme dei contraenti e con capacità di decidere (a seconda della previsione contrattuale: a maggioranza o all'unanimità e con le forme che gli aderenti riterranno più idonee) sulle questioni strategiche e con poteri più o meno rilevanti quali ad es. quello di approvare i bilanci preventivi e consuntivi (ovviamente ove ne sia prevista la redazione, posto che ne *"la legge"* è omessa la previsione di obblighi di rendicontazione e rappresentazione della situazione patrimoniale analoghi ad esempio a quelli previsti dall'art. 2615 bis c.c. in tema di consorzio con attività esterna), di modificare il contratto (e pure i poteri attribuiti all'organo gestorio), di nominare i componenti l'organo gestorio, di sciogliere la rete, di deliberare sulle modalità di contribuzione al fondo comune ove istituito.

Nella stessa direzione si porrebbe pure la creazione di un organo di controllo o di revisione la cui utilità potrebbe essere valutata, oltre che intrinsecamente, anche con riferimento al presumibile miglioramento che l'affidabilità delle rete avrebbe secondo la percezione esterna. Nulla esclude che si preveda anche un organo di composizione delle controversie quali i probiviri.

Dal che deriva che le funzioni dell'organo comune variano sensibilmente anche in funzione del modello adottato, basato sul mono-organo o invece sulla pluralità di organi: da quella di coordinamento, a quella gestionale.

Preferibile è conservare all'organo comune la funzione di organo esecutivo del programma e all'assemblea dei partecipanti quella di adattamento del programma medesimo e di monitoraggio dell'attività dell'organo gestorio.

Più concretamente: all'organo gestorio possono essere conferiti non solo il mandato ad agire per conto (ed eventualmente - con le modulazioni del caso - anche in nome; sul punto v. più avanti) delle imprese partecipanti al contratto nei casi indicati nell'art. 4 lett. e) de *"la legge"* (procedure di programmazione negoziata con la P.A., procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito o inerenti allo sviluppo imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione oppure all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità e di provenienza genuina), ma anche per il compimento di qualsiasi atto necessario per l'attuazione del programma, nel rispetto degli obiettivi convenuti, e per dare esecuzione al contratto stesso decidendo gli atti e le

modalità di attuazione del programma di rete (ad esempio: stipulare contratti e convenzioni, predisporre linee-guida o disciplinari o regolamenti o documenti relativi alla qualità, verificare la conformità ad essi delle attività e dei metodi di produzione praticati dalle singole imprese partecipanti, anche mediante attività di ispezione, scegliere l'ente di certificazione accreditato di riferimento, designare l'agenzia comune per l'organizzazione delle campagne pubblicitarie, registrare un marchio o un logo caratterizzante ed accertarne il corretto utilizzo, ecc.).

All'organo gestorio potrebbe altresì essere attribuita la facoltà di agire non solo per conto ma anche in nome dei partecipanti, eventualmente anche in giudizio, per l'esecuzione degli obblighi reciproci derivanti dal contratto di rete in capo alle imprese aderenti, attribuendo in tal modo, per contratto, all'organo gestorio quei poteri di amministrazione e rappresentanza previsti in via legislativa per l'amministratore del condominio ex artt. 1130 e 1131 c.c..

All'organo gestorio è opportuno altresì conferire il potere di intervenire in nome di tutti i partecipanti, di fronte al notaio, nei successivi atti con cui si formalizza il recesso e/o l'adesione di nuovi partecipanti al fine di procedere, in maniera semplificata, all'esecuzione dei conseguenti adempimenti pubblicitari (v. paragrafi successivi).

Per la miglior attuazione del programma comune, considerato che la rete costituisce essenzialmente una piattaforma da cui attingere e sulla quale basare le multiformi iniziative esterne delle singole imprese in rete, può essere altresì opportuno conferire all'organo gestorio il potere di intervenire per conto ed in nome di ogni singolo partecipante e/o di tutti i partecipanti congiuntamente e/o di alcuni soltanto dei partecipanti, a seconda della necessità del caso, alla costituzione di società, di A.T.I., ed in genere di altre forme di aggregazione tra imprese legate a contingenze specifiche.

I suoi componenti.

Il contratto può stabilire che possano essere nominati quali componenti del comitato di gestione solo le imprese partecipanti. In tal caso gli imprenditori individuali parteciperanno in proprio o potranno essere rappresentati nel comitato di gestione da un procuratore *ad hoc*, munito di procura speciale; le società parteciperanno al comitato di gestione per il tramite di chi è investito della rappresentanza





organica ovvero di un procuratore *ad hoc*, munito pur esso di procura speciale. "La legge" però, non vietando altrimenti né richiedendo particolari qualità, consente che il mandatario sia non solo una persona fisica estranea al gruppo dei partecipanti, ma altresì una società di persone o di capitali. Si ricava precisamente dal comma 4-ter lett. e) dove si richiede di indicare "la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso". Sarà quindi possibile, e soprattutto in riferimento a programmi particolarmente complessi, che le reti costituiscano non solo un organo comune ma pure enti appositamente deputati allo svolgimento di attività relative all'esecuzione del programma.

Stante la libertà d'azione concessa da "la legge" in punto di struttura organizzativa sarà infine assai opportuno uscire dalle indefinitezze regolamentando in modo opportuno i possibili conflitti di interesse che dovessero palesarsi tra rete e singoli partecipanti o tra membri dell'organo comune e la rete (prevedendo quindi doveri di informazione e norme di condotta e, soprattutto, strutture adeguate sì da evitare asimmetrie informative fra i partecipanti), le modalità di voto riguardanti la modifica del contratto, più precisamente fissando le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma di rete (ricordato che l'art. 4-ter lettera f) ammette che il contratto preveda la modificabilità a maggioranza del programma medesimo), la fase di scioglimento e liquidazione della rete, gli eventuali obblighi post contrattuali.

Il mandato si presume oneroso e ove la misura del compenso non sia stata stabilita dalle parti soccorre l'art. 1709 c.c.; se quindi si vuole che l'incarico sia gratuito (o si voglia prevedere solo il rimborso spese) occorre farne specifica indicazione nel contratto o al momento di attribuzione dell'incarico.

Per concludere va osservato che i componenti dell'organo di rete devono svolgere le proprie funzioni con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia o anche, se espressamente pattuito o se implicitamente ricavabile dalla natura dell'incarico o dalla qualifica dei soggetti preposti, con quella qualificata c.d. professionale, essendo essi soggetti agli obblighi propri del mandato oltre che agli ulteriori obblighi specificamente disciplinati dai partecipanti ed indicati nel contratto di rete.

Pare assai utile il consiglio di regolamentare contrattualmente il modo di rendimento del conto a cui il mandatario è tenuto ex art. 1713 c.c.: periodicità, formali-

tà, comunicazione, ecc.

Sul presupposto dell'assenza della soggettività della rete in quanto tale, in relazione ai profili di responsabilità contrattuale, sinteticamente si può affermare quanto segue:

- (a) Se il mandato è con rappresentanza gli effetti dei poteri gestori esercitati ricadono direttamente in capo ai singoli aderenti alla rete (mandanti), con la conseguenza che delle obbligazioni così assunte rispondono tutti i singoli partecipanti alla rete anche con i loro patrimoni personali oltre che con il fondo comune: dubbia è infatti l'applicabilità alla rete (che a differenza del consorzio non è soggetto di diritto) del primo comma dell'art.2615 c.c., stante il richiamo a tale norma nei limiti del giudizio di compatibilità (sul punto si vedano le considerazioni dello Studio CNN 1-2011/I che afferma, sia pure con cautela, la responsabilità solidale dei partecipanti per le obbligazioni assunte nello svolgimento dell'attività di rete, responsabilità solidale, che non può escludersi essere sussidiaria, rispetto a quella offerta dal patrimonio comune a servizio della rete).Significativa in tal senso la clausola protettiva (che al tempo stesso configura un limite all'ampiezza dei poteri di rappresentanza dell'organo comune il quale limite, se reso conoscibile attraverso la pubblicità nel registro delle imprese, risulta quindi opponibile ai terzi) che si riscontra nella prassi secondo cui: "Il comitato ha la rappresentanza della rete negli atti che importano un'obbligazione per una somma complessiva non superiore ad euro ... (pari all'importo del fondo comune); per le obbligazioni superiori a tale somma è necessaria una procura speciale rilasciata dalle parti all'uopo appositamente convocate dal comitato".
- (b) Se all'organo comune è invece stato conferito un mandato senza rappresentanza gli effetti degli atti posti in essere dal medesimo ricadono direttamente nella sfera giuridica di quest'ultimo, in virtù del principio di cui all'art. 1705 c.c.; nei rapporti interni (mandatario-mandanti) si applicheranno le norme del mandato senza rappresentanza, in particolare gli artt. 1711, 1715 e 1719 c.c..

La rappresentanza.

Tornando espressamente al tema del potere di rappresentanza della rete, ovvero





al potere attribuito a determinati soggetti di esprimere all'esterno la volontà espressa all'interno dai partecipanti, si è visto che il vigente comma 4-ter dell'art. 3 del d.l. n. 5/2009 prevede espressamente la possibilità di nominare *"un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o di fasi dello stesso"* e che nella lettera f) ha cura di effettuare la seguente precisazione: *"salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonchè all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza"*.

Si è visto in precedenza che la disciplina del contratto di rete lascia alle imprese ampia libertà di definire i profili di *governance* della stessa vigendo in sostanza il principio dell'autodeterminazione della struttura organizzativa.

Si è detto che l'organo gestorio può essere unipersonale o pluripersonale: nel primo caso il preposto è generalmente definito "direttore" o "presidente" ed agisce in modo non dissimile dall'amministratore unico delle società di capitali, essendo munito anche della rappresentanza pure processuale dei singoli partecipanti. In caso di organo pluripersonale, invece, deve essere individuato il soggetto (o i soggetti) cui attribuire la rappresentanza con specifica indicazione dei poteri. La prassi tende ad istituzionalizzare la figura del presidente e pure del vice-presidente e solitamente a coloro che sono nominati presidente e vice-presidente ovvero a quel componente del comitato di gestione che sia stato delegato dal comitato stesso al compimento di parte dei suoi poteri è conferito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1704 c.c., il potere di rappresentanza delle imprese partecipanti, sia individualmente che collettivamente intese, nei limiti previsti dal contratto, per il compimento degli atti decisi dal comitato di gestione e risultanti da apposito verbale.

Infatti, un aspetto centrale nella redazione e stesura del contratto di rete è quello relativo alla disciplina dei poteri gestori e di rappresentanza (anche processuale); è noto che in virtù dei poteri di rappresentanza il soggetto incaricato è legittimato

ad emettere dichiarazioni negoziali in nome e nell'interesse dei rappresentati con effetto immediato nei confronti di costoro. Sul punto specifico si riscontra uno dei pochissimi interventi suppletivi del legislatore che, peraltro mediante una norma dispositiva, conferisce all'organo comune la rappresentanza (di fonte quindi legale) delle imprese aderenti limitatamente alle procedure di cui alla lettera f); al di fuori di tale lettera, l'operatore non ha ulteriori riferimenti specifici.

Nella redazione di questa parte del contratto avrà certo un ruolo rilevante il notaio quale professionista esperto ed abituato a regolamentare e coordinare le regole di organizzazioni complesse (quali società, cooperative, consorzi, enti no profit) al quale si raccomanda di sviluppare in modo chiaro ed esaustivo la disciplina voluta, essendo molto difficile in caso di lacune o ambiguità della regolamentazione contrattuale, indicare a priori quali saranno le norme o i principi interpretativi applicabili per l'individuazione della disciplina del caso concreto.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'ampiezza dei poteri di rappresentanza che si vogliono attribuire all'organo gestorio, tenuto conto che la scelta negoziale di un mandato senza rappresentanza e/o con rappresentanza limitata, può essere una modalità operativa per limitare la responsabilità verso i terzi dei partecipanti alla rete.





CAPITOLO 10

Le modalità di adesione di nuovi imprenditori

Principi generali

Una delle molteplici classificazioni dei contratti relativamente ai soggetti che ne sono parte è quella che distingue tra contratti aperti e contratti chiusi. I contratti chiusi sono quelli in cui i soggetti originari sono destinati a rimanere parte del contratto fino al suo termine (a meno che non intervengano ipotesi di cessione della posizione contrattuale o di modifica del contratto stesso); i contratti aperti sono invece i contratti per i quali è prevista la possibilità che soggetti non originariamente contraenti possano essere ammessi a farne parte. Nell'ambito dei contratti aperti si distinguono ulteriormente i cd. *contratti a struttura aperta*, nei quali la possibilità di nuove adesioni costituisce un *essenziale negotii*.

Il contratto di rete è un contratto aperto, è un contratto altresì a struttura aperta? Tendenzialmente la risposta è positiva e tale circostanza trova espressa conferma nel Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 secondo cui il contratto di rete *deve indicare le modalità di adesione di altri imprenditori*; rimane tuttavia salva la possibilità, concessa all'autonomia privata, attraverso l'inserimento di un'apposita clausola in materia di successive adesioni, di modulare tale caratteristica fino al punto di escluderla. L'art. 1332 cod. civ. in materia di contratti aperti prevede che *"se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originali"*, tale previsione però difficilmente potrà trovare applicazione con riferimento al contratto di rete, dal momento che essa dipende dalla mancata indicazione delle modalità di adesione di nuovi soggetti, ma nel contratto di rete, come abbiamo visto, le modalità di adesione fanno parte del contenuto obbligatorio di tale contratto.





Occorre fare un'importante precisazione: la circostanza che sia obbligatoria l'indicazione, in contratto, delle *modalità di adesione di altri imprenditori* non implica che sia vietato richiedere il consenso unanime di tutti i partecipanti al fine di consentire l'accesso di un nuovo soggetto imprenditore: *"la legge"*, infatti, si limita a richiedere l'esplicitazione delle modalità di adesione.

Il contratto di rete come contratto chiuso

E' possibile che il contratto di rete sia predisposto come un contratto chiuso? Ad una prima lettura sembrerebbe di no, stante l'indicazione legislativa dell'obbligo di indicare le modalità di adesione; riteniamo, tuttavia, come già sopra anticipato, che ciò sia consentito con le precisazioni che seguono. I contratti c.d. chiusi non escludono in modo assoluto la possibilità che un nuovo soggetto vi partecipi; l'ampliamento soggettivo, in tal caso, rappresenterà una modifica (soggettiva) del contratto originario, e come tale dovrà essere adottata da parte di tutti i partecipanti (oltre naturalmente che dal nuovo soggetto aderente). Quindi, se mantenendo la caratteristica di contratto aperto è possibile richiedere l'unanimità dei partecipanti per l'adesione di nuovi soggetti, sarà parimenti legittima la previsione contrattuale che escluda in toto la possibile adesione di nuovi imprenditori ad una rete già esistente. Anche in quest'ultimo caso, peraltro, i contraenti potranno comunque "cambiare idea", e consentire all'unanimità l'adesione di un nuovo soggetto.

Detto in altre parole riteniamo sia legittimo disciplinare le modalità di adesione di nuovi imprenditori semplicemente prevedendo clausole corrispondenti alla seguente: *"non possono essere ammessi alla presente rete nuove imprese, salvo nel caso di modifica del presente contratto, da adottarsi all'unanimità dei partecipanti"*.

Questioni attinenti all'ampliamento soggettivo del contratto di rete

Benchè, come già precisato in precedenza, debba considerarsi possibile e legittima la predisposizione del contratto di rete come contratto chiuso, nella maggior parte dei casi è immaginabile che le parti intendano prevedere la possibilità che nuovi imprenditori si aggiungano successivamente a quelli originari (che, per bre-

vità, possiamo chiamare "*imprenditori aspiranti*").

Da un punto di vista operativo riteniamo che ci siano alcuni aspetti e questioni da disciplinare espressamente nel contratto di rete; tali questioni possono essere distinte in due principali categorie, e cioè: (A) questioni attinenti alle modalità del procedimento di adesione; (B) questioni attinenti alla pubblicità derivante dall'adesione di un nuovo soggetto.

(A) Modalità del procedimento di adesione

L'elenco degli aspetti da trattare con riferimento a questo specifico aspetto è pressoché illimitato ed ai fini del presente contributo ci limiteremo ad indicarne alcuni.

1) Aspetti riguardanti le qualità del soggetto "aspirante"

- precisare se il soggetto aspirante debba esercitare l'attività d'impresa in una specifica forma (ad esempio esclusivamente nella forma di società di capitali), e, nel caso in cui si tratti di società, se l'oggetto sociale debba avere degli specifici riferimenti;

- precisare se l'"aspirante" debba avere dei requisiti dimensionali, ad esempio riferiti al numero di dipendenti, al fatturato oppure ad altri requisiti dell'impresa.

- indicare la necessità o meno per l'"aspirante" di produrre la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia)

2) Aspetti riguardanti le modalità di presentazione della richiesta di adesione

- indicare i documenti che debbono corredare la richiesta (ad esempio la certificazione del Registro delle Imprese)

- indicare l'organo al quale la richiesta deve essere inviata (ad esempio se occorre (1) inviarla presso la sede della rete (2) ad uno qualsiasi degli imprenditori in rete (3) a tutte le imprese partecipanti, (4) all'organo comune ove esistente.

3) Aspetti riguardanti la valutazione della richiesta di adesione

- individuare l'organo competente a decidere sulla richiesta di adesione (ad es. organo amministrativo oppure l'insieme delle imprese riunite in rete) con precisazione delle modalità di assunzione della decisione (eventuali maggioranze, obbligo di motivazione o meno, forma della stessa).

Infatti dal comma 4-ter, lettera f) de "*la legge*" si può ricavare che le modifiche contrattuali debbano essere adottate all'unanimità, salvo il caso in cui il contratto stesso preveda la modificabilità a maggioranza.





L'ampliamento soggettivo del contratto di rete

L'accoglimento di una richiesta di adesione di un nuovo soggetto non determina di per sé, quantomeno nei confronti dei terzi, l'entrata nella rete del soggetto aspirante dal momento che (1) l'individuazione soggettiva delle imprese aderenti è uno dei contenuti obbligatori del contratto di rete e (2) il contratto di rete e le sue vicende successive devono essere concluse per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ai fini dell'adempimento delle conseguenti formalità pubblicitarie, come sopra precisato (paragrafo terzo). Affinchè si possa dire effettivamente concluso il procedimento di adesione alla rete sarà necessaria una fase di "formalizzazione" dell'adesione che dovrà rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e che sarà soggetta a pubblicità presso i Registri delle Imprese competenti.

Un'espressa disciplina di questa fase è particolarmente importante al fine di semplificare la gestione della rete, in particolare quando si tratta di rete di notevole dimensioni. In mancanza di una specifica disciplina, legale e pattizia, al riguardo, troverà applicazione presumibilmente la regola del consenso di tutti gli imprenditori partecipanti.

E' quindi opportuna, quantomeno per le reti aperte destinate ad assumere notevoli dimensioni, la previsione di un apposito meccanismo per la formalizzazione dell'adesione in base al quale si renda sufficiente la partecipazione, oltre che dell'imprenditore aderente, anche di un solo "rappresentante" delle imprese già in rete (ad esempio un membro dell'organo di gestione).

(B) Questioni attinenti alla pubblicità derivante dall'adesione di un nuovo soggetto.

Ci si chiede quale sia l'effetto della pubblicità nel registro delle imprese degli atti di adesione.

Il comma 4-quater de *"la legge"*, richiede che il contratto di rete venga iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. Tale norma dispone, inoltre, che l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Secondo la risposta del CNN resa tramite il Quesito di Impresa n.144/2011/I: l'efficacia cui tale norma fa riferimento deve essere intesa non già come idoneità del

contratto interaziendale stipulato a produrre effetti fra le parti ex art. 1372 c.c., bensì come rilevanza del medesimo quale atto costitutivo di una rete di imprese finalizzato al riconoscimento degli effetti normativamente ricollegati a tale qualificazione.

In tale ricostruzione l'iscrizione nel Registro delle Imprese assume rilevanza verso terzi ma non è costitutiva del rapporto giuridico inter partes; pertanto l'adesione di un nuovo imprenditore vincola i partecipanti nel momento in cui si raggiunge l'unanimità dei consensi (o la maggioranza prescritta nel contratto stesso) ex art. 1372 c.c., ma non è opponibile ai terzi in assenza di iscrizione.

Ad analoghe conclusioni si perviene in materia di recesso: in tal senso si è espressa la risposta del CNN al Quesito di Impresa n.144/2011/I.

Sulle modalità di esecuzione di tale pubblicità presso i competenti Registri delle Imprese si rinvia al paragrafo successivo.

In sintesi: la circostanza che un contratto di rete sia un contratto normalmente aperto e che sia obbligatoria l'indicazione delle *"modalità di adesione di altri imprenditori"* non implica il divieto di prevedere il necessario consenso unanime di tutti i partecipanti al fine di consentire l'accesso di un nuovo soggetto imprenditore.

Il contratto può prevedere dei requisiti relativi alle qualità degli imprenditori aspiranti richiedendo ad esempio: (1) che esercitino l'attività d'impresa in una specifica forma; (2) che abbiano determinati requisiti dimensionali; (3) che debbano produrre eventuale documentazione (ad esempio: comunicazioni e informazioni antimafia).

Il procedimento di adesione per dirsi concluso necessita di una fase di "formalizzazione" dell'adesione che, costituendo una modifica soggettiva dell'originario contratto di rete, dovrà ricoprire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e che sarà soggetta a pubblicità presso i Registri delle Imprese competenti.





CAPITOLO 11

Le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti; le modificazioni del contratto di rete

Principi generali

"La legge" prevede espressamente che il contratto di rete debba indicare "[...] f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonchè, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo [...]" .

Due sono gli aspetti che, che ai sensi della suddetta lettera f) della norma, debbono essere indicati: (1) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, ove istituito, nei poteri di gestione dell'organo comune (che potremmo definire *decisioni operative*); e (2) le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma comune, nel caso in cui il contratto preveda la modificabilità a maggioranza del programma di rete, (che potremmo definire come *decisioni modificative*).
Risulta subito evidente che le *decisioni operative* e le *decisioni modificative* sono sostanzialmente diverse tra loro: le prime attengono alla definizione di una questione gestionale di interesse comune non attribuita alla competenza dell'organo amministrativo; le seconde sono invece delle decisioni che vanno a modificare il programma del contratto di rete.

Le decisioni gestionali

Ove la rete preveda un organo comune deputato all'amministrazione, saranno in





tal caso opportunamente fissate le competenze e definite le materie per le quali tale organo sia competente ad esprimersi. Ogni altra materia o competenza sarà demandata in via residuale alla decisione dell'insieme dei partecipanti.

Preliminarmente c'è da domandarsi quale sia la sorte di un contratto in cui non siano fissate le modalità di assunzione delle decisioni gestionali da parte dei partecipanti. Si ritiene che, in tal caso, (a) non vi sia spazio per la sanzione della nullità del contratto di rete; altresì, (b) che tale carenza non incida sulla sussumibilità dell'aggregazione d'impresa alla fattispecie rete; in tal caso, infatti, troverà applicazione il principio secondo cui tali decisioni devono essere assunte all'unanimità da parte dei partecipanti.

L'ambito entro cui possono estendersi le *decisioni gestionali* è il più ampio, dal momento che si tratta di una categoria residuale; ciononostante, anche in un'ottica di prevenzione del contenzioso, si ritiene opportuno che il contratto di rete contenga una elencazione delle materie di competenza dell'organo comune, salva facendo la competenza generale dei partecipanti per quanto non disposto. Per fare qualche esempio sono configurabili come gestionali, fra le altre, la decisione di autorizzare l'organo comune al compimento di una certa operazione oppure la valutazione circa l'opportunità di ammettere un nuovo partecipante.

E' certamente opportuno, in un'ottica antiprocessuale, che il contratto di rete, con riguardo alle decisioni gestionali dei partecipanti, indichi precisamente il *procedimento* di assunzione delle decisioni, e quindi disciplini almeno gli aspetti che seguono:

- (a) l'applicabilità della modalità assembleare o altra diversa modalità;
- (b) l'indicazione delle modalità di convocazione dell'assemblea o comunque le modalità di informazione preventiva dei partecipanti;
- (c) le regole di funzionamento dell'assemblea, ove si sia optato per la modalità assembleare (ad esempio prevedendo l'ammissibilità della delega);
- (d) l'indicazione delle maggioranze con le quali sono adottate le decisioni;
- (e) l'indicazione delle forme di pubblicità cui deve essere sottoposta la decisione (ad esempio la trascrizione in un apposito libro delle decisioni dei partecipanti);
- (f) l'indicazione del momento dal quale la decisione deve dirsi assunta ed efficace.

Le decisioni modificative

La lettera de *“la legge”* fa riferimento esclusivamente alle decisioni di modifica del programma comune: tuttavia non sembrano esservi ragioni per distinguere la disciplina della modifica del programma di rete da quella della modifica di altri elementi del contratto di rete e ciò a meno che non vi sia una volontà espressa in tal senso dei partecipanti (in ordine al rapporto tra la modifica del programma a maggioranza e il diritto di recesso v. il par. sul recesso e l'esclusione dal contratto di rete). Pertanto con l'espressione decisioni modificative si indicano in genere le decisioni che vanno a modificare il contratto di rete. Un discorso a parte, meritano tuttavia l'adesione di nuovi imprenditori alla rete ed il recesso da quest'ultima (v. paragrafi a ciò dedicati).

Da un punto di vista formale l'indicazione nel contratto delle modalità con cui debbono essere adottate le modifiche del contratto stesso si impone nel caso in cui i partecipanti intendano derogare al principio dell'unanimità, principio che costituisce la regola in materia di modifica del contratto.

Ove le parti decidano di derogare al principio dell'unanimità sarà opportuna la previsione del procedimento di adozione delle modifiche, disciplinando almeno gli aspetti che seguono (che in larga parte ricalcano quelli visti in materia di decisioni gestionali):

- (a) l'applicabilità della modalità assembleare o altra diversa modalità;
- (b) l'indicazione delle modalità di convocazione dell'assemblea o comunque le modalità di informazione preventiva dei partecipanti;
- (c) le regole di funzionamento dell'assemblea, ove si sia optato per la modalità assembleare (ad esempio prevedendo l'ammissibilità della delega);
- (d) l'indicazione delle maggioranze con le quali sono adottate le decisioni;
- (e) l'indicazione delle forme di pubblicità ulteriori rispetto all'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

In sintesi: nel caso in cui nel contratto non siano fissate le modalità di assunzione delle decisioni gestionali, il contratto di rete non sarà nullo né l'aggregazione perderà la sua qualificabilità in termini di rete (con la conseguente non asseverabilità del programma); troverà invece applicazione il principio per cui le decisioni gestionali dovranno essere assunte all'unanimità da parte dei partecipanti.





L'indicazione nel contratto delle modalità con cui debbono essere adottate le modifiche del contratto stesso è obbligatoria soltanto nel caso in cui i partecipanti intendano derogare al principio dell'unanimità, che costituisce la regola in materia di modifica del contratto; esso deriva dall'art. 1321 c.c. per quanto riguarda le generalità dei contratti.

Aspetti pubblicitari

Le decisioni modificative (a differenza di quelle gestionali), dovranno essere iscritte presso il Registro delle Imprese dei soggetti partecipanti alla rete.

In tal senso v. il già citato Studio CNN 1-2011/I nonché Risposta a Quesito d'impresa n. 144-2011/1 del CNN (entrambi anteriori al Decreto Direttoriale 29 Novembre 2011 e alla circolare MSE n. 3649/C), ove si legge che - *il comma 4-quater dell'art. 3, d.l. 5/2009, il quale dispone che "il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. Pertanto, ai medesimi oneri, formale e pubblicitario, sono naturalmente assoggettate anche le modifiche contrattuali, nonché i mutamenti soggettivi dei contraenti, poiché la pubblicità viene eseguita con riferimento ad ogni impresa partecipante, come se si trattasse di "qualità" di quest'ultima."*

Posto che tutte le modifiche contrattuali nonché le modifiche soggettive (entrata - uscita di aderenti) vanno pubblicizzate (v. Studio CNN 1-2011/I), rimane, tuttavia, da esplorare se, ai sensi di legge, la segnalazione pubblicitaria debba essere eseguita, sempre e comunque, sulle posizioni di tutti i partecipanti alla rete o quantomeno dei *sottoscrittori originari* (art.4 quater), oppure si possa ritenere che - perlomeno con riferimento alle mere modifiche soggettive (adesione e/o recesso) - sia necessaria, ma anche sufficiente, l'esecuzione della formalità pubblicitaria sulla posizione dei soli singoli partecipanti coinvolti nella vicenda (in entrata o in uscita), nonché nella posizione dell'impresa cd. "di riferimento" scelta come tale dai contraenti ai fini pubblicitari, a seguito dell'entrata a regime della Nuova Modulistica R.I.

Una prima risposta a tali interrogativi viene fornita non dal legislatore ma dalla Circolare 3649/C del MSE (in particolare punti "30/reti di imprese" e "32/ reti di imprese") contenente istruzioni per la nuova modulistica camerale. In tale circolare, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo a tutte le imprese parte-

cipanti al contratto di rete, si richiede di identificare un'unica "impresa di riferimento" per ogni contratto per semplificare la predisposizione e presentazione delle pratiche al Registro Imprese.

Come si è già detto (par. 3), secondo tale circolare, l'"impresa di riferimento" non deve necessariamente coincidere con l'eventuale impresa mandataria o capogruppo: è esclusivamente una identificazione al fine della presentazione dei dati da iscrivere. La qualifica di impresa di riferimento, adottata allo scopo di evitare duplicazioni di informazioni, può essere riattribuita senza alcun vincolo ad altro soggetto partecipante al contratto di rete, previa comunicazione all'ufficio. La dichiarazione completa di tutti i dati e le informazioni richieste nonché l'indicazione di tutte le imprese partecipanti va presentata, infatti, solo sulla posizione dell'impresa di riferimento, con riguardo sia alle iscrizioni iniziali che alle successive modifiche. *Le altre imprese sono tenute esclusivamente ad iscrivere, ciascuna sulla propria posizione, il contratto e le successive modifiche che la concernono, compilando la modulistica nei soli campi indicati nella Circolare.* Pertanto, con un "escamotage tecnico" a mero livello di modulistica camerale, peraltro apprezzabile nelle sue intenzioni, si è cercato di dare soluzioni operative semplificate in attesa di un auspicabile chiarimento legislativo, stante la riserva di legge in materia di pubblicità legale.





CAPITOLO 12

Il recesso e l'esclusione

Tra gli elementi eventuali indicati dal legislatore nello scarno testo normativo de *La legge*, vi è la previsione di cause facoltative di recesso da parte di un partecipante.

Al riguardo la dottrina che finora si è occupata dell'argomento ha evidenziato l'opportunità, sulla quale si concorda, che il contratto disciplini dettagliatamente, e quindi ben oltre le richieste minimali contenute nel testo de "*la legge*", detto aspetto relativamente sia ai suoi presupposti, che agli effetti ed alle conseguenze, riconoscendo ai contraenti, al riguardo, un'ampia autonomia, salva l'applicazione di eventuali norme imperative concernenti specifiche fattispecie (ad esempio l'art. 3 L.129/2004 e l'art.6 L.192/1998).

E' stato ritenuta ammissibile la previsione contrattuale del recesso ad *nutum*, l'esercizio del quale, peraltro, sarebbe da ritenere, anche secondo recente giurisprudenza, subordinato al rispetto dei principi di correttezza e della buona fede contrattuale, altrimenti sconfinando in un'ipotesi di abuso del diritto.

Si è ritenuta ammissibile anche la previsione di un recesso collegato alla sopravvenienza di una situazione specificatamente determinata (recesso cd. vincolato). Parimenti è stato ritenuto ammissibile il recesso collegato al verificarsi di un evento non predeterminato ma individuabile attraverso un parametro di valutazione indicato in contratto (cd. recesso per giusta causa).

Il recesso per giusta causa può essere legato alla perdita di determinati requisiti da parte di un partecipante o all'impossibilità di adempiere agli obblighi assunti in sede di contratto di rete secondo il programma dello stesso.

Quanto al recesso per giusta causa, in particolare, ci si domanda se sia consentito non prevederlo, e se esso, anche ove non previsto, valga come rimedio gene-





rale, ad esempio in caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali da parte dei contraenti ovvero di violazione della legge o del contratto da parte dell'organo comune, ovvero nel caso in cui si scelga di introdurre, come la normativa consente, la modificabilità anche a maggioranza del programma di rete, evento di fronte al quale il cosiddetto diritto di exit sembrerebbe invocabile quale correttivo.

Potranno così concretizzarsi ipotesi di recesso per giusta causa -verosimilmente invocabile anche se non contrattualmente previsto - nel caso di modificazioni rilevanti in alcuna delle altre imprese partecipanti alla rete (si pensi al cambiamento della compagine societaria di un'impresa attraverso la cessione della sua quota di controllo, allorché possa determinare alterazione dei rapporti tale da incidere sul clima collaborativo nell'attività della rete; o al cambiamento dell'oggetto di un'impresa societaria partecipante).

Il recesso per giusta causa opererebbe in tal modo in presenza di fatti o di comportamenti aventi riferimento a contraenti diversi dal recedente, ovvero nel caso di violazioni di legge o di contratto e/o modifiche che abbiano alterato i presupposti originari giustificativi dell'adesione alla rete da parte del recedente.

È opportuno quindi che ogni singolo contratto disciplini dettagliatamente, o meglio, esaurientemente la fattispecie del recesso, precisando: la presenza di eventuali obblighi di preavviso o di motivazione; termini e procedure collegati alla dichiarazione del recedente ed alle eventuali dichiarazioni connesse o conseguenti da parte degli altri partecipanti o dell'organo comune. Va prestata attenzione anche all'individuazione del soggetto (auspicabilmente l'organo comune, ove esistente) cui indirizzare la dichiarazione di recesso.

Assodato che il recesso può essere, e si auspica sia, previsto in contratto, compito dell'interprete è l'individuazione di una disciplina di *default* che supplisca ad eventuali lacune della regolamentazione contrattuale.

Se si aderisce alla tesi che attribuisce alla fattispecie del contratto di rete, come disciplinato dal legislatore, una natura meramente contrattuale, la disciplina di default dovrebbe essere ricercata, almeno in prima battuta, nella disciplina generale di cui al quarto libro del codice civile (quindi essenzialmente nell'art.1373), lasciando, solo in forza dell'*analogia iuris*, il ricorso ai principi espressi dalle disposizioni di cui al libro quinto e del libro primo, in quanto relative, queste ultime, a fattispecie contrattuali che danno vita a situazioni corporative entificate. Ciò non

esclude tuttavia l'opportunità che la disciplina di cui al libro quinto (ad es. la regola di cui all'art. 2532 c.c. prevista per il recesso nelle società cooperative) possa essere recepita, anche mediante la tecnica della *relatio*, a livello di regolamentazione pattizia.

Nel trattare delle cause di scioglimento del rapporto contrattuale limitatamente al singolo partecipante al contratto di rete, la dottrina non dubita della legittimità della previsione di cause di "esclusione" ed anzi ne sollecita l'introduzione, accompagnata da adeguata disciplina in ordine ai presupposti, al procedimento ed agli effetti.

Ad un'attenta lettura, però, il testo legislativo non richiama testualmente la figura dell'esclusione, e tale mancata previsione normativa appare coerente con la natura non corporativa della fattispecie in esame. Ciò nondimeno, in molti contratti di rete sono disciplinate cause di esclusione dal contratto, mutuando la disciplina dal libro quinto e/o dal libro primo del codice civile. Sugeriamo tuttavia di prestare attenzione alla tecnica contrattuale.

Da un consesso si è esclusi. Di contro, il contratto di rete non origina un consesso, presupponendosi l'assenza di soggettività della rete contrattuale. Il venir meno della partecipazione dal rapporto contrattuale di uno dei retisti è riconducibile al fenomeno generale della risoluzione contrattuale, quale disciplinata dal libro quarto del codice civile, come confermato dal richiamo contenuto nella legge, che fa salva, in ogni caso, l'applicazione delle regole generali in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo. Dette regole generali sono contenute negli articoli 1420 c.c. (nullità del singolo vincolo contrattuale), 1446 c.c. (annullabilità del medesimo), 1459 c.c. (risoluzione per inadempimento), 1466 c.c. (impossibilità sopravvenuta della prestazione) - e non già in norme o principi propri degli enti di cui ai libri primo e quinto del codice civile - e sono tutte ispirate al principio che l'evento che colpisce il singolo rapporto di un contratto con più di due parti non incide sul rapporto nel suo complesso, salvo che la partecipazione della parte interessata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Piuttosto, riconoscendosi l'esigenza, nell'economia delle imprese, di prevedere





fattispecie che costituiscano causa di esclusione dal contratto di uno dei contraenti, risulta anche in questo caso utile ribadire il ruolo di chi predispone i patti, che può suggerire di contrattualizzare specifiche ipotesi di scioglimento del singolo rapporto contrattuale, ed il relativo procedimento, cercando di evitare il ricorso all'autorità giudiziaria; il tutto anche ispirandosi alla disciplina propria dei fenomeni corporativi, con la necessaria attenzione al rispetto delle norme inderogabili.

Un problema che il contratto di rete deve risolvere è quello della sorte dei contributi dei retisti e del fondo comune della rete nel caso del recesso o dell'esclusione dal contratto di rete.

Dalle norme in materia di consorzi e di enti del libro primo del codice civile emerge la seguente regola: gli associati ed i consorziati non possono ripetere i contributi versati e non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Nel silenzio de *"la legge"* in punto, e nell'incerto richiamo (giudizio di compatibilità) all'art. 2614 c.c., è opportuno che il contratto disciplini tali aspetti, tenendo conto degli obiettivi strategici delle imprese in rete.

Si osserva, infine, che nel disciplinare pattiziamente le possibili cause di recesso/esclusione è doveroso e opportuno - stante la discussa struttura del contratto di rete - tener presente il disposto dell' art. 72 comma 6 L. Fall., in forza del quale le clausole negoziali che facciano dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento di una parte sono affette da inefficacia.

Sugli aspetti pubblicitari v. par. 3-10-11.

CAPITOLO 13

La fiscalità del contratto di rete

Principi generali e disposizioni normative di riferimento

La disciplina sulle reti d'impresa è stata originariamente introdotta dall'art. 3 commi da 4-ter a 4-quinquies del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5 convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

L'articolo 42 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 interviene ampiamente a rimodellare la materia sia sul piano civilistico con i commi 2-bis e 2-ter che sostituiscono rispettivamente i commi 4-ter e 4-quater dell'art. 3 del d.l. n. 5/2009 sia sul piano fiscale con i successivi commi da 2-quater a 2-septies i quali istituiscono in favore delle imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete una misura agevolativa a carattere temporaneo.

Il comma 2 dell'articolo 42 dispone, inoltre, che *"Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi dei commi successivi competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto"*. Riguardo alle agevolazioni fiscali queste sono contenute, come detto, principalmente all'interno del comma 2-quater dell'art. 42 il quale così dispone: *"2-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell' articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione*



dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. L'asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete."

Sono complementari i successivi commi: "2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011 e a 14 milioni di euro per l'anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

"2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies."

"La legge", nell'introdurre la predetta agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti al contratto di rete, ne ha subordinato l'efficacia all'autorizzazione della Commissione Europea (comma 2-septies dell'art. 42); la quale ha ritenuto con decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011 che la misura fiscale in esame non costituisce aiuto di Stato ex art. 107 paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) ed è quindi lecita (v. relativo paragrafo).

La finalità della disciplina in esame, cioè l'obiettivo concreto che il legislatore intende raggiungere, sembra essenzialmente quella di favorire ed incentivare l'effettivo espletamento ed il completamento del programma comune di rete da parte delle imprese aderenti, le quali dalla collaborazione e dai collegamenti virtuosi possono nel momento attuale di crisi economica accrescere la competitività, anche in ambito internazionale; a tal fine istituisce un regime di sospensione di imposta sugli utili di esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo comune per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma stesso, che abbia ottenuto la preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati. Il regime di sospensione di imposta cessa nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite, ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.

Il regime di sospensione d'imposta per le imprese aderenti al contratto di rete è divenuto pienamente operativo con l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d.m. 25 febbraio 2011 (mediante il quale sono stati individuati gli organismi di diritto privato espressione dell'associazionismo imprenditoriale abilitati ad asseverare il programma comune di rete) e con l'adozione dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14 aprile 2011 concernenti gli aspetti procedurali connessi all'incentivo fiscale (n. 2011/31139 relativo alla trasmissione dei dati dell'asseverazione del programma; n. 2011/34839 concernente la comunicazione del possesso dei requisiti per il rilascio dell'asseverazione del programma; n. 2011/54949 in merito all'approvazione della comunicazione conte-





nente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali c.d. mod. RETI).

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito importanti delucidazioni con la circolare 14 aprile 2011 n. 15/E chiarendo alcuni delicati aspetti applicativi, tra cui in particolare i seguenti: (1) modalità di accesso all'agevolazione per le imprese in contabilità semplificata; (2) costi agevolabili; (3) termine del regime di sospensione.

Presupposti e requisiti per accedere all'agevolazione

Possono accedere all'agevolazione le imprese che hanno originariamente sottoscritto un contratto di rete, debitamente iscritto al Registro delle Imprese, e quelle che successivamente aderiscono ad un contratto di rete già esistente, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal tipo di attività svolta o dal settore economico di riferimento, nonché dalla ubicazione territoriale. Nemmeno il regime di contabilità adottato rappresenta un problema per l'accesso all'agevolazione in quanto la menzionata circolare n. 15/E ha fornito l'importante precisazione che gli imprenditori individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata possono accedere all'agevolazione purchè provvedano ad integrare le scritture contabili previste dall'art. 2217, comma 2, c.c. con apposito prospetto, bollato e vidimato, da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva.

Anche prima della realizzazione degli investimenti, è consentito fruire dell'agevolazione, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, al ricorrere dei seguenti presupposti: (1) adesione al contratto di rete; (2) accantonamento e destinazione dell'utile di esercizio; (3) asseverazione del programma di rete. Tali presupposti devono sussistere al momento della fruizione dell'agevolazione, ossia al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili (salvo quanto previsto per il primo periodo di imposta di applicazione della misura).

L'agevolazione si applica agli utili di esercizio accantonati ad apposita riserva a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. La realizzazione degli investimenti può avvenire anche dopo la fruizione dell'agevolazione secondo il termine previsto nel programma, purchè gli utili siano impiegati entro l'esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la loro destinazione alla rete.

Il contenuto dell'agevolazione

L'incentivo consiste in una sospensione d'imposta - cioè in una momentanea esclusione dal calcolo del reddito imponibile - della quota degli utili d'esercizio accantonata in un'apposita riserva del bilancio, denominata con riferimento alla legge istitutiva dell'agevolazione in esame, di cui viene data informazione in nota integrativa (solo dai soggetti tenuti per legge alla sua redazione), distinta dalle altre eventuali riserve presenti nel patrimonio netto, e destinata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato.

Si è già ricordato che gli imprenditori individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata debbono provvedere ad integrare le scritture contabili con un apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva stessa.

Il beneficio in questione per espressa disposizione normativa spetta esclusivamente a condizione che gli utili accantonati nella riserva siano destinati al fondo patrimoniale comune o (ovviamente solo per le s.p.a. e, stante il richiamo di cui all'art. 2454 c.c., per le s.a.p.a.) al patrimonio destinato all'affare ex art. 2447-bis, comma 1, lett. a) c.c. per realizzare entro l'esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di accantonamento gli investimenti previsti dal programma di rete.

La norma facendo esplicito riferimento ai soli utili di esercizio pare escludere l'utilizzo di qualsivoglia altra posta; a stretto rigore quindi per poter godere delle agevolazioni non possono essere destinati accantonamenti di diversa natura, nemmeno gli utili riportati a nuovo. Il che non esclude che le imprese in perdita o in pareggio possano comunque stipulare contratti di rete pur non potendo accedere al beneficio fiscale in esame.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli investimenti (recte: spese) del programma di rete possono consistere nell'assunzione dei costi per l'acquisto o l'utilizzo di beni (strumentali e non) e/o servizi e nell'assunzione dei costi per l'utilizzo del personale. Ha ritenuto compresi anche i costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese aderenti (ad es. ore lavoro del personale tecnico dedicato allo sviluppo di una ricerca nell'interesse comune della rete) precisando che in tal caso rileva il costo figurativo relativo all'effettivo impiego di detti





beni servizi e personale per la realizzazione degli investimenti, dimostrato con adeguata documentazione amministrativa e contabile.

Dal punto di vista fiscale, gli utili che non concorrono alla formazione del reddito non possono eccedere, in ogni caso, il limite di un milione di euro per ciascuna impresa (indipendentemente, stando alla menzionata circolare, dalla sua partecipazione a più contratti di rete), nonché per ciascun periodo d'imposta in cui è consentito l'accesso all'agevolazione. Ciò non esclude, ovviamente, dal punto di vista civilistico, una destinazione d'importo superiore.

Lo stanziamento nel bilancio dello Stato è di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013; di conseguenza quanti più sono i richiedenti aventi diritto tanto inferiore è il beneficio per ciascuna impresa, in quanto il risparmio fiscale viene ridotto proporzionalmente nel caso di superamento del detto plafond (il che potrà determinare responsabilità a carico di chi ottenga l'agevolazione senza averne titolo e a carico della pubblica amministrazione nel caso di negligente od omesso controllo).

Il regime di sospensione di imposta cessa, e quindi gli utili accantonati concorrono alla formazione del reddito, nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. La riserva delle imprese aderenti alla rete ha quindi qualifica di "riserva in sospensione moderata", che si differenzia dalla "riserva in sospensione radicale" proprio in quanto la tassazione degli utili che l'ha alimentata scatta solo per alcune specifiche cause di utilizzo.

E' da ritenere che, come precisato dal par. 5 della circolare n. 15/E, il recesso di una o più imprese aderenti e quindi la tassazione della loro singola quota parte di riserva in sospensione non determini effetti sulle riserve delle imprese che mantengono l'adesione alla rete e che invece le agevolazioni decadano nel caso in cui l'impresa receda o venga esclusa dalla rete prima del completamento del programma comune di rete, poiché in caso contrario concluso il programma è l'intera rete che cessa la sua esistenza senza conseguenze dirette sulla fiscalità della riserva in sospensione d'imposta: l'estinzione del rapporto di rete per scadenza naturale legata al decorso del termine o al raggiungimento dell'obiettivo non incidono sul beneficio, il quale comunque permane fino all'esercizio in cui la riserva appositamente formata è utilizzata per scopi diversi dalla copertura perdite, quali

ad esempio la distribuzione ai soci o l'utilizzo per aumento gratuito del capitale sociale. Invero anche l'utilizzo ai fini dell'aumento del capitale determina la cessazione dell'agevolazione perché, se da un certo punto di vista il vincolo di destinazione all'attività di impresa viene rafforzato dall'imputazione a capitale della riserva, da altro e per quanto qui interessa più significativo punto di vista, viene a mancare uno dei presupposti normativi per l'accesso alla agevolazione in commento e cioè che gli utili *"trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva... e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete"*.

Al verificarsi dell'evento interruttivo del regime di sospensione di imposta, le imprese devono far concorrere l'utile accantonato a riserva alla formazione del reddito di impresa del periodo di imposta in cui si è verificato l'evento interruttivo stesso. L'unico utilizzo possibile senza dover corrispondere imposte è, come detto, l'utilizzo della riserva in sospensione a copertura perdite, ma in tal caso non gravano vincoli di ricostituzione della riserva in questione. Peraltro è corretto ritenere che qualora invece la riserva sia ricostituita successivamente ciò non avrebbe alcuna conseguenza fiscale, nel senso che la ricostituzione non godrebbe di un'ulteriore sospensione di imposta.

Il beneficio fiscale in esame opera esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune. Ai fini del calcolo degli acconti, quindi, l'accantonamento a riserva non produce alcun effetto. Per il periodo d'imposta successivo, l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in mancanza delle previsioni di cui al comma 2-*quater*. L'agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF e relative addizionali regionali e comunali) e non opera ai fini IRAP.

Per ottenere il beneficio fiscale, nel periodo compreso tra il 2 ed il 23 maggio di ciascun anno, le imprese interessate devono presentare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate contenente l'indicazione della quota di utili accantonati e l'indicazione del risparmio d'imposta corrispondente all'accantonamento; stante quanto sopra detto a proposito del *plafond* tale comunicazione ha sostanzialmente un effetto prenotativo. La trasmissione deve essere effettuata telematicamente,





direttamente o tramite un intermediario abilitato ad Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), utilizzando il software "AgevolazioneReti", disponibile sul sito internet dell'Agenzia.

Altra condizione necessaria ai fini del riconoscimento dell'incentivo è che il programma di rete sia "preventivamente asseverato" (comma 2-*quater* dell'art. 42).

Il comma 2-*sexies* del più volte citato articolo 42 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione di "criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione", anche ai fini del rispetto del limite pari a 20 milioni di euro per il 2011 sopra citato.

In attuazione delle disposizioni sopra riportate, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2011 con il quale è stato approvato il modello di comunicazione contenente i dati del risparmio d'imposta (mod. RETI), con le relative istruzioni.

Il menzionato provvedimento ha, inoltre, stabilito al punto 4 che l'Agenzia delle Entrate determini la percentuale massima del risparmio d'imposta spettante sulla base del "rapporto fra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare del risparmio d'imposta complessivamente richiesto". A seguito del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 2011/81521 pubblicato il 14 giugno 2011 in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 la percentuale massima di risparmio d'imposta che compete alle imprese che hanno aderito ad un contratto di rete e che hanno accantonato una parte degli utili è pari al 75,3733%; l'importo che risulta dall'applicazione di tale percentuale all'ammontare degli utili accantonati rappresenta la variazione in diminuzione da operare nel Modello UNICO 2011.

L'asseverazione

Si è precedentemente ricordato come uno dei presupposti necessari per fruire della provvidenza fiscale sia l'asseverazione del programma comune di rete da parte degli organismi di diritto privato espressione dell'associazionismo imprenditoriale individuati con il d.m. 25 febbraio 2011 (enti espressione delle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL).

In sostanza l'asseverazione è l'atto mediante il quale gli organismi abilitati prepo-

sti dopo aver preventivamente verificato il rispetto dei requisiti formali e contenutistici indicati dal *"la legge"*, e cioè la sussistenza (a) degli elementi propri del contratto di rete e (b) dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto, attestano il possesso dei requisiti da parte delle imprese aderenti alla rete per fruire degli incentivi fiscali e ne fanno comunicazione all'Agenzia delle Entrate trasmettendo i dati delle imprese.

Ha chiaramente una finalità antielusiva; la normativa in esame tende infatti ad assicurare non tanto il risultato dell'investimento quanto l'effettiva destinazione dell'investimento, indipendentemente peraltro dal raggiungimento del risultato prefissato dagli aderenti.

Rammenta il comma 2-quater che l'Agenzia delle Entrate ha il compito di vigilare sul rispetto della normativa in tema di contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione dovendo revocare i benefici indebitamente fruiti avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600.

Con la risoluzione n. 89/E del 12 settembre 2011 l'Agenzia delle Entrate, tenendo in debita considerazione i tempi tecnici necessari per la valutazione del programma di rete, ha precisato che per il primo anno di applicazione dell'agevolazione sarebbe stato possibile usufruire dell'agevolazione a condizione che l'avvenuta asseverazione fosse comunicata all'organo comune per l'esecuzione del contratto o al rappresentante della rete entro il 31 dicembre 2011.

Mentre pare sicuro, secondo quanto si desume dal menzionato d.m. 25 febbraio 2011, che l'ente asseveratore debba indagare la fattibilità del programma di rete, intesa come eseguibilità del programma comune e comprendente pure una valutazione sulla congruità delle risorse destinate alla realizzazione degli investimenti, avvalendosi in ciò, stante il presumibile elevato tecnicismo (ma fermo restando che la competenza al rilascio dell'asseverazione rimane in capo all'ente), degli organismi che rilasciano i certificati del c.d. sistema di qualità conforme, di istituti universitari, nonché di professionisti ed esperti di settore iscritti in appositi albi o elenchi, molto dubbio è invece se l'ente asseveratore possa effettuare uno scrutinio selettivo sul merito.

Quanto al notaio rogante o autenticante si ritiene non competa invece alcuna specifica indagine in merito, essendo invece rimessa al medesimo, almeno in caso di





forma pubblica, la c.d. stima preliminare del negozio e la valutazione sulla qualifica imprenditoriale dei singoli aderenti.

Pur essendo un argomento ancora abbastanza inesplorato sembra corretto ritenere possibile il rinnovo della richiesta di asseverazione qualora questa sia stata in precedenza negata.

Attribuzione del codice fiscale

L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011 ha anche fornito indicazioni in merito alle modalità di iscrizione all'Anagrafe tributaria delle reti di impresa, precisando che il codice fiscale può essere attribuito in base all'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 605 rivolto alle organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, "ferma restando l'esclusione di soggettività tributaria in capo alla rete di imprese".

La richiesta del codice fiscale viene effettuata presentando il modello AA5 ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate considera corretto indicare con riferimento alla compilazione del modello: (1) quale data di costituzione la data di esecuzione dell'ultima formalità di iscrizione nel registro delle imprese; (2) quale denominazione la locuzione "Rete di imprese" seguita dalla descrizione identificativa della rete; (3) quale natura giuridica quella individuata dal codice di nuova istituzione "59 - Rete di imprese"; (4) quale sede legale il locus loci cioè il luogo, comprensivo di indirizzo completo, che meglio identifica la collocazione della rete; (5) quale codice attività quello identificativo desunto dalla Tabella dei codici di classificazione ATECO 2007, o, in via residuale, il codice "94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca"; (6) quale rappresentante l'organo comune.

Ovviamente si utilizzerà il medesimo modello AA5 per comunicare le eventuali modifiche dei suddetti elementi intervenute in vigenza di rapporto nonché l'estinzione della rete.

Regime impositivo e criticità

L'introduzione nell'ordinamento giuridico della figura del contratto di rete non è stata accompagnata dalla previsione di uno specifico regime impositivo. E' vero

che con la più volte menzionata circolare 15/E l'A.F. ha descritto e chiarito la portata applicativa della norma agevolativa ma nulla invece ha detto o precisato in merito agli adempimenti ordinari di natura fiscale e contabile delle imprese partecipanti alla rete e/o della rete stessa per le attività svolte in rete.

Sorge pertanto di qui la necessità di individuare il trattamento fiscale appropriato interpretando i principi e le norme in vigore.

Evidentemente: (a) se come prevalentemente si ritiene (anche dall'A.F. che lo afferma nella circolare n. 4/E del 15.2.2011 paragrafo 20 e lo ribadisce con risoluzione n. 70/E del 30.6.2011) l'adesione al contratto di rete non comporta l'estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese partecipanti e la rete non è dotata di soggettività giuridica, ne deriva che la rete non è nemmeno "soggetto tributario" (sebbene non sia affatto scontata la coincidenza fra la soggettività civilistica e quella passiva tributaria ai fini delle imposte sul reddito) e quindi gli atti, i beni, i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto sono riferibili, pro quota, ai singoli partecipanti come fosse una comunione e, in particolare, le fatture di acquisto dei beni mobili acquistati in rete vanno intestate a tutte le imprese partecipanti pro quota così come pro quota vanno imputate le quote di ammortamento dei cespiti; (b) se invece si ritiene che con il contratto di rete i partecipanti danno vita ad un autonomo soggetto di diritto questo ha autonoma capacità contributiva ed è soggetto passivo di imposta.

E' pur vero che l'art. 73 T.U.I.R. dispone che sono soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES), tra l'altro, le associazioni non riconosciute, i consorzi e *"le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo"*, ma in base ai dati normativi esaminati sembra difficile in verità riuscire a sostenere che la rete di imprese sia entificata e più pertinente invece riconoscere anzi che tratto peculiare della rete sia l'assenza di un soggetto di diritto.

Così si è espresso anche il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio di Impresa n. 1-2011/I "Il contratto di rete" secondo cui la rete non è assimilabile al consorzio con attività esterna e sarebbe in linea di principio improduttiva di un reddito autonomo.





Il finanziamento ed il credit rating della rete di imprese o delle imprese in rete.

L'argomento è trattato, secondo l'analisi effettuata dai primi studiosi, da due diversi angoli visuali a seconda che si esamini la questione del finanziamento delle imprese in rete o del finanziamento della rete in quanto tale. Evidentemente il primo angolo visuale non presenta particolarità significative, ma è di tutta evidenza che l'aver sottoscritto un contratto di rete può permettere alle imprese partecipanti di evidenziare al potenziale finanziatore il valore addizionale rappresentato appunto dalla adesione alla rete e creato dalla rete, nonché i profili vantaggiosi della cooperazione interaziendale.

In quest'ottica si evidenzia l'opportunità di avere un giudizio sintetico o rating dell'apporto aggiuntivo della rete alla valutazione dell'impresa finanziata tenuto conto che la rete dovrebbe contribuire al miglioramento dei parametri di valutazione dell'impresa partecipante. Certo non si può escludere che la rete, anziché contribuire a migliorare la valutazione aziendale, possa peggiorarla quando si tema la dispersione delle risorse materiali ed immateriali affidate.

Il secondo angolo visuale, più precipuo, relativo al finanziamento della rete in quanto tale, indaga invece le possibilità di finanziamento delle reti secondo le logiche, richiamate pure dalla normativa di vigilanza bancaria nota come Basilea 2, del c.d. "specialized lending" che consente di finanziare oggetti e non necessariamente soggetti giuridici autonomi (rappresentano esempi di ciò il finanziamento di progetti, il finanziamento di attività materiali a destinazione specifica, il finanziamento su merci, il finanziamento di immobili da investimento, il finanziamento di immobili commerciali ad alta volatilità).

Non si può sottacere la considerazione, peraltro ovvia, che la libertà contrattuale prevista dalla normativa attuale massimizza la flessibilità dello strumento giuridico ma ne rende più complessa la finanziabilità diretta perché evidenzia anche quella che si usa definire come "problematica delle incertezze"; ne discende che più il contratto è ben regolamentato meglio strutturato adeguatamente blindato, sono istituiti il fondo patrimoniale comune e l'organo comune con chiara indicazione di coloro che stabiliscono gli indirizzi strategici e chi deve realizzarli avendo i poteri di amministrazione e rappresentanza, sono rigidamente regolate le possibilità di recesso e di scioglimento e quindi vi è una tendenziale stabilità del rappor-

to, sono previsti, infine, obblighi di rendicontazione, più è possibile che la rete sia destinataria di finanziamenti.

In tale quadro diviene rilevante la capacità delle imprese di saper comunicare ai propri finanziatori il valore aggiunto creato dalla rete per aumentare le risorse finanziarie disponibili e ridurre il costo delle risorse di debito; elementi di indubbio beneficio per le imprese che sperimentano le aggregazioni al fine di raggiungere la "massa critica" necessaria per realizzare strategie di crescita e fronteggiare gli attacchi provenienti dai competitor, e a beneficio pure della competitività dell'intero sistema produttivo Italia.

In questa direzione, e con la consapevolezza che la crescita è una necessità, si colloca la recente notizia secondo cui alcuni tra i più importanti istituti bancari italiani hanno sottoscritto protocolli onde consentire alle reti la possibilità di ottenere finanziamenti a medio e lungo termine per le aziende aderenti, sulla base di investimenti o progetti legati al contratto di rete, con uno spread ridotto in una forbice del 15-30% rispetto allo standard.

Le imposte indirette

Il contratto di rete, da redigersi obbligatoriamente in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, va assoggettato a registrazione a cura del notaio ed assoggettato a tassazione con applicazione dell'imposta fissa di registro, presumibilmente ai sensi dell'art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, ipotizzando esso costituisca una struttura tipo consortile o associativa, o comunque sia da inquadrare tra *"le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica"* e gli eventuali conferimenti siano effettuati in denaro.

Sembra comunque da escludere l'applicazione dell'imposta di donazione (prevista altresì per la costituzione di vincoli di destinazione pur se privi di ogni connotato di liberalità dall'art. 2, comma 49, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive integrazioni e modificazioni) anche ove sia istituito il fondo patrimoniale comune o, in quanto consentito da programma di rete, l'esecuzione del conferimento avvenga mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2447-bis, comma 1 lett. a) del c.c., in quanto presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni è che si realizzi un trasferimento di beni o diritti (art. 1 del T.U.S. d.lgs.





31 ottobre 1990 n. 346).

Come infatti è stato anche chiarito con la circolare n. 3/E emanata dall'Agenzia delle Entrate il 22 gennaio 2008 nella categoria dei vincoli di destinazione sono compresi quei negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi; ma ai fini dell'imposta sulle donazioni necessita distinguere le costituzioni di vincoli di destinazione produttivi di effetti traslativi da quelle che invece tale effetto non realizzano, perché soltanto le prime sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta e solo ad esse quindi si applica l'imposta sulle donazioni.

Nello specifico del contratto di rete, si è in presenza di un vincolo di destinazione non traslativo in quanto non si integra il presupposto impositivo costituito dal trasferimento di beni o diritti. Infatti, il fondo comune alimentato dai conferimenti costituisce proprietà comune degli aderenti mentre il patrimonio enucleato dalla società dal proprio patrimonio generale e destinato allo svolgimento dello specifico affare ex art. 2447-bis c.c. rimane pur sempre nella titolarità di essa società disponente (pur potendo essa avvalersene solo per la realizzazione di quell'affare).

In presenza quindi di una costituzione di vincoli di destinazione non traslativi l'atto sconta quindi l'imposta di registro in misura fissa, ordinariamente prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale (art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986).

CAPITOLO 14

Contratto di rete e normativa antitrust

Semaforo verde della Commissione Europea per il contratto di rete

Il contratto di rete può, a talune condizioni, presentare profili di dubbia compatibilità con la disciplina comunitaria in tema di concorrenza (artt. da 101 a 107 TFUE).

Duplici è l'ordine di profili per valutarne la compatibilità:

- il contratto di rete, introducendo misure volte a fornire sostegno finanziario alle imprese, potrebbe rappresentare un aiuto di Stato contravvenendo, quindi, il divieto previsto dall'art. 107 TFUE, secondo cui "sono incompatibili con il mercato comune [...] gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali [...] che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

Sul punto la Commissione Europea, con decisione del 26 gennaio 2011, C(2010)8939 def. (come previsto ai sensi dell'art. 108 TFUE), ha affermato che la misura in esame non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 par.1, del trattato TFUE, tenuto conto del fatto che la rete di imprese non ha personalità giuridica autonoma.

Il sostegno alle imprese, introdotto dallo Stato con il contratto di rete, consiste in una sospensione di imposta concessa alle società, che partecipano ad una rete di imprese, sulla quota di utili accantonata ad apposita riserva per la realizzazione della rete di imprese. La misura non è settoriale, perché prescinde dall'ambito di attività, dalla dimensione delle imprese, né prevede limiti di localizzazione territoriale, di conseguenza la Commissione ha escluso che la misura rientri tra gli aiuti vietati ai sensi dell'art. 107 TFUE.

- Il contratto di rete e gli accordi ad esso conseguenti possono, a talune condizioni, contravvenire il divieto di intese, di concentrazioni di imprese e di





abuso di posizione dominante, come disciplinati a livello comunitario e recepite dal legislatore nazionale.

La compatibilità dello strumento del contratto di rete con la disciplina anticoncorrenziale è questione complessa, ed è con riferimento ai due ordinamenti, quello comunitario e quello interno (pur rivestendo quest'ultimo carattere residuale rispetto al primo), che deve essere vagliato il contratto di rete. Sul punto la Commissione Europea:

- con C(2010)8939 def, ha osservato che la decisione, che nega la natura di aiuto di Stato alla misura rappresentata dal contratto di rete, non pregiudica l'applicazione dell'art. 101 del TFUE [ex art. 81 del TCE].
- con Comunicazione 2011/C-11/01, (Linee direttrici sull'applicabilità dell'art.101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale), ha precisato che il fatto che le autorità pubbliche incoraggino un accordo di cooperazione orizzontale non significa che l'accordo sia, per ciò solo, ammissibile ai sensi dell'art. 101 TFUE.

Inoltre, l'opportunità di valutare la compatibilità tra contratto di rete e disciplina anticoncorrenziale, si ravvisa anche alla luce del Regolamento (UE) n. 1217/2010 concernente l'applicazione dell'esenzione, prevista dall'art. 101 par.3 TFUE, a talune categorie di accordi aventi ad oggetto la ricerca e lo sviluppo di prodotti.

L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:

- con comunicazione dell'11 maggio 2011, ha osservato che l'istituto del contratto di rete non può costituire una deroga ai principi della libera concorrenza e del mercato.

I divieti previsti dalla disciplina Antitrust con particolare attenzione alle intese

I due sistemi, quello nazionale con le norme di cui agli artt. 2, 3, 5 e 6 della l. 287/1990, e quello comunitario con la previsioni di cui all'art. 101 del TFUE, si rivolgono essenzialmente a tre fattispecie che possono pregiudicare l'assetto concorrenziale del mercato: le intese, l'abuso di posizione dominante e le concentrazioni di imprese.

Le intese (art. 2 l. 287/90 ed art. 101 TFUE) sono gli accordi e/o le pratiche con-

cordate tra imprese nonché le deliberazioni volti a limitare la libertà di azione sul mercato.

Ricade nella nozione di intesa la stipulazione di un contratto, così come molte altre fattispecie (accordi, protocolli di intesa, preliminari, convenzioni, lettere di intenti, *gentlemen's agreement*); per quanto concerne il contratto di rete, possono costituire intese non solo il contratto, in quanto tale, ma anche le eventuali, successive decisioni dell'organo comune (qualora esso sia previsto e venga costituito).

Requisiti e caratteristiche delle intese vietate

Un'intesa, perché sia vietata ai sensi della normativa anticoncorrenziale e di conseguenza sanzionata con la nullità, deve caratterizzarsi nel seguente modo: avere oggetto o (in via alternativa, non cumulativa) effetto che restringa, impedisca o falsi la concorrenza.

Per oggetto dell'intesa deve intendersi non il contenuto dell'accordo bensì lo scopo, ovvero l'obiettivo rispetto al quale l'accordo risulta essere funzionale.

Per valutare gli effetti di un'intesa vanno prese in considerazione le conseguenze che l'accordo produce sull'assetto concorrenziale del mercato, va pertanto individuato il mercato di riferimento all'interno del quale l'intesa esplica gli effetti, ed il potere che le imprese esercitano sul mercato.

Perché un'intesa sia idonea a restringere la concorrenza è necessario che le imprese che vi prendono parte siano in un rapporto di concorrenza, effettiva od almeno potenziale, a livello orizzontale o verticale. Un esempio: un contratto di rete tra imprese concorrenti, avente ad oggetto lo scambio di informazioni e la collaborazione in predeterminati ambiti potrebbe sortire un effetto restrittivo sulla concorrenza, facendo sì che ad un sistema decentrato di scelte indipendenti se ne sostituisca uno in cui le decisioni rilevanti sotto il profilo competitivo vengano concertate o concordate, in modo tacito o espresso, da parte di più imprese.

L'analisi della portata e lesività di ogni intesa va condotta caso per caso, tenendo in considerazione le diverse combinazioni dei fattori e l'effetto complessivo dell'accordo in questione.

Si presti attenzione al fatto che la nullità con cui sono sanzionate le intese vietate, conseguendo alla violazione di norme poste a tutela dell'ordine pubblico economico, è la nullità di cui all'art. 1418 c.c., pertanto assoluta, rilevabile dal giudi-





ce, retroattiva non convalidabile ed imprescrittibile.

Intese non vietate: caratteristiche e condizioni

Non tutte le intese sono vietate, in due diverse ipotesi, infatti, esse sono ammissibili:

- sono lecite le cd. "intese minori", ossia quelle intese che per la struttura del mercato interessato, la caratteristica delle imprese operanti e gli effetti prodotti non incidono, in modo rilevante, sull'assetto concorrenziale del mercato (lo si deduce leggendo a contrario l'art. 101 TFUE e l'art. 2, comma 2°, l.n.287/1990).

Sul punto la Commissione Europea con Comunicazione 2001/C -368/07 cd. "de minimis" stabilisce, con l'ausilio di soglie basate sulle quote di mercato, ciò che non costituisce una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del TFUE. La zona di sicurezza creata dalla comunicazione de quo si applica ad accordi tra concorrenti effettivi o potenziali (accordi orizzontali) quando la loro quota di mercato aggregata non supera il 10 %. Nel caso di accordi tra non concorrenti (accordi verticali), la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti non deve superare il 15% per rientrare nei casi contemplati dalla comunicazione. Le soglie in termini di quota di mercato sono ridotte al 5% per i mercati in cui c'è un effetto cumulativo di reti parallele di accordi simili.

Si presti attenzione, però, al fatto che la comunicazione non si applica agli accordi contenenti una o più restrizioni gravi (c.d. "restrizioni hardcore") ossia quando le intese intervengono sulla dinamica dei prezzi, sulla limitazione della produzione o delle vendite, oppure sulla ripartizione del mercato e della clientela

- ai sensi dell'art. 4 l. 287/1990 e del par. 3 dell'art. 101 TFUE, le intese **possono essere autorizzate** quando diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuate anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale ed i miglioramenti siano connessi con l'aumento della produzione o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico o economico. Inoltre, devono ricorrere altri due requisiti: l'indispensabilità dell'intesa e l'impossibilità di eliminare la concorrenza.

La valutazione circa l'applicabilità dell'art. 101 TFUE non può prescindere, inoltre, dal prendere in esame le linee direttrici contenute nella Comunicazione della Commissione 2011/C -11/01.

La valutazione del contratto di rete nel quadro delle intese ammesse

La valutazione della compatibilità degli accordi stipulati nel mercato ed i divieti anticoncorrenziali espone ad un problema delicato e fortemente avvertito anche dalla Commissione Europea, con la suddetta Comunicazione 2011/C 11/01, ossia il rapporto tra politica di favore per le forme di aggregazione ed il diritto della concorrenza.

Per quanto concerne l'analisi della compatibilità tra contratto di rete e normativa Antitrust, devono esser tenute presenti due peculiarità del contratto di rete: in primis il fatto che il contratto di rete è uno strumento pensato per fornire un incentivo alle piccole e medie imprese, pertanto le intese stipulate dalle imprese in rete, seppur connotate da anticoncorrenzialità, potrebbero, per lo più, rientrare nel novero delle "intese minori".

In secondo luogo, il contratto di rete si connota proprio per il fatto di voler contribuire ad incrementare, incentivare, favorire, la capacità innovativa e competitività sul mercato. Bisogna, quindi, nel valutare la compatibilità del contratto di rete con il divieto di intese concorrenziali, prestare attenzione alle due ipotesi: verificare se esso costituisca un'intesa minore, oppure se il contratto, pur risultando incisivo sul gioco della concorrenza all'interno di un mercato, vada esente dal divieto di cui all'art. 101 par. 1 TFUE, in quanto esso abbia la capacità di contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione di un prodotto o la promozione tecnica, tecnologica od economica (in questa ipotesi l'intesa dev'esser previamente autorizzata, ai sensi dell'art. 4 l. 287/1990, dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato. In forza, invece, della disciplina dettata dal Reg. CE 1/2003 all'art. 1 par.2, le intese che rispettano le condizioni dell'art. 101, par.3 TFUE non sono vietate senza che occorra una previa decisione in tal senso).

Rimane sempre imprescindibile il seguente requisito: i benefici, che scaturiscono dall'intesa, per gli utilizzatori, devono essere prevalenti rispetto agli effetti anticompetitivi cui gli stessi sono esposti.





Anche lo strumento rappresentato dal contratto di rete può andar soggetto ad una difficile, e di non immediata soluzione, valutazione di compatibilità: infatti, pur nell'intento che ha mosso il legislatore a favorire la cooperazione in materia di ricerca, sviluppo e di sfruttamento dei risultati, promuovendo il progresso tecnico ed economico delle imprese coinvolte nell'accordo, l'esenzione non può operare per gli accordi che diano la possibilità di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale dei prodotti, dei servizi, delle tecnologie.

L'analisi degli accordi e delle intese scaturenti dal contratto di rete deve essere condotta tenendo conto del tipo di operazione che con esso si realizza. Diversa sarà l'analisi da condurre a seconda che il contratto di rete possa configurare uno scambio di informazioni, un accordo di produzione, un accordo di acquisto, un accordo di commercializzazione oppure un accordo di normazione. Per valutare le caratteristiche - che questi accordi devono presentare per poter ricadere nella previsione di cui al par. 3 dell'art. 101 TFUE - vanno attentamente considerate le linee direttrici di cui alla Comunicazione 2011/C 11/01, nonché del Regolamento (UE) n.330/2010 relativo agli accordi verticali.

Alla luce di quanto detto sopra, se ne deduce che l'individuazione dei confini tra intese ed operazioni atte a incrementare la competitività, e quelle invece restrittive o distorsive della concorrenza è questione delicata, non da ultimo per la nullità di cui possono essere affette talune manifestazioni di accordi inter-imprenditoriali, tra cui il contratto di rete, quando assumono, per portata e dimensioni, connotati lesivi della disciplina Antitrust.

Abuso di posizione dominante e concentrazioni tra imprese

L'abuso di posizione dominante, ovvero la concentrazione di imprese non si risolvono propriamente nella stipulazione di un contratto, nella specie il contratto di rete, possono tuttavia, anche tramite esso, essere realizzate.

Per posizione dominante, nel mercato comunitario o nazionale, si intende una situazione di potenza economica tale da consentire all'impresa che la detiene (o alle imprese che la detengono) di vanificare una posizione di effettiva concorrenza sul mercato di riferimento. È l'abuso, ossia lo sfruttamento abusivo di tale posizione ad esser vietato (art. 3 l. 287/90 ed art.102 TFUE), ma il divieto, in quanto tale, non si traduce in alcuna sanzione civilistica, bensì l'Autorità garante procede



a diffidare le imprese e gli enti interessati ed irroga sanzioni di carattere amministrativo. Per i contratti stipulati in violazione del divieto, la giurisprudenza italiana è divisa sul punto: secondo una tesi i contratti sono nulli ex art.1418 c.c., secondo altra tesi, invece, la norma codicistica non è applicabile al caso in questione. Le concentrazioni fra imprese (artt. 5,6 e 7 l.287/90 e Reg. CE 139/2004) possono essere realizzate mediante diversi strumenti giuridici: fusioni, scissioni, acquisto di azienda o di partecipazioni di controllo; comune denominatore è il risultato economico conseguibile, ossia l'ampliamento delle quote di mercato detenute da un'impresa, con conseguente riduzione del numero di imprese indipendenti operanti nel settore. Le concentrazioni, che, in quanto tali, rappresentano un utile strumento che risponde all'esigenza di accrescimento della competitività delle imprese, diventano illecite quando alterano il regime concorrenziale del mercato. Nell'ipotesi in cui si realizzi una concentrazione, l'Autorità garante, a cui preventivamente dev'esser comunicata l'operazione, può vietarla ed in caso di violazione del divieto, possono essere irrogate sanzioni pecuniarie di natura amministrativa commisurate al fatturato delle imprese coinvolte nella concentrazione.

Contratto di rete ed abuso di dipendenza economica

Il contratto di rete potrebbe prestarsi ad integrare, altresì, un'altra fattispecie vietata: l'abuso di dipendenza economica previsto dall'art. 9 l. 192/1998. Il patto con cui si realizza detto abuso è sanzionato con la nullità (cd. nullità di protezione e pertanto relativa secondo la lettura che ne viene data in dottrina). È noto che in giurisprudenza prevale la tesi secondo cui l'art. 9 della l. 192/1998 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive) trovi applicazione in relazione a tutti i rapporti tra imprese e non solo a quelli di subfornitura. La norma di cui all'art. 9 definisce la dipendenza economica come la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Poiché con il contratto di rete le imprese si dotano di una disciplina per i rapporti di collaborazione tra esse intercorrenti, non è da escludere l'ipotesi che il contratto di rete possa dar vita ad un assetto di posizioni tale da configurare un abuso di dipendenza economica, come tale sanzionato con la nul-



lità. Detta nullità è considerata nullità di protezione, cd. relativa, ma in ordine alla rilevabilità d'ufficio non si registra unanimità di opinioni in dottrina. Tuttavia, questa forma di invalidità non pare essere riconoscibile ex ante, ma solamente essere valutabile ex post, in base allo svolgimento dell'intera operazione economico-imprenditoriale nel suo complesso, pertanto non si ritiene che essa possa costituire oggetto del controllo di legalità giuridica che il notaio è tenuto a svolgere.

In sintesi: la Commissione Europea, con decisione del 26 gennaio 2011, C(2010)8939 def., ha affermato che la misura in esame non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 par.1, del trattato TFUE, tenuto conto che la rete di imprese non ha personalità giuridica autonoma.

Il contratto di rete e gli accordi ad esso conseguenti possono, a talune condizioni, contravvenire il divieto di intese, di concentrazioni di imprese e di abuso di posizione dominante, come disciplinati a livello comunitario e recepiti dal legislatore nazionale. A questo proposito l' AGCoM, con comunicazione dell'11 maggio 2011, ha osservato che l'istituto del contratto di rete non può costituire una deroga ai principi della libera concorrenza e del mercato.

Stante il divieto di intese anticoncorrenziali, per quanto concerne il contratto di rete, possono costituire intese non solo il contratto, in quanto tale, ma anche le eventuali, successive decisioni dell'organo comune (qualora esso sia previsto e venga costituito). L'analisi della portata e lesività di ogni intesa va condotta caso per caso, tenendo in considerazione le diverse combinazioni dei fattori e l'effetto complessivo dell'accordo in questione.

Nel valutare la compatibilità del contratto di rete con il divieto di intese concorrenziali, va prestata attenzione alle due ipotesi: verificare se esso costituisca un'intesa minore, oppure se il contratto, pur risultando incisivo sul gioco della concorrenza all'interno di un mercato, vada esente dal divieto di cui all'art. 101 par. 1 TFUE, in quanto esso abbia la capacità di contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione di un prodotto o la promozione tecnica, tecnologica od economica

L'individuazione dei confini tra intese ed operazioni atte a incrementare la competitività, e quelle invece restrittive o distorsive della concorrenza è questione delicata, anche per la nullità di cui possono essere affette talune manifestazioni di accor-

di inter-imprenditoriali, tra cui il contratto di rete, quando assumono, per portata e dimensioni, connotati contrastanti con la disciplina Antitrust.

Poiché con il contratto di rete le imprese si dotano di una disciplina per i rapporti di collaborazione tra esse intercorrenti, non è da escludere l'ipotesi che il contratto di rete possa dar vita ad un assetto di posizioni tale da configurare un abuso di dipendenza economica, come tale sanzionato con la nullità. Tuttavia, questa forma di invalidità non pare essere riconoscibile ex ante, ma solamente essere valutabile ex post, in base allo svolgimento dell'intera operazione economico-imprenditoriale nel suo complesso, pertanto non si ritiene che essa possa costituire oggetto del controllo di legalità giuridica che il notaio è tenuto a svolgere.





APPENDICE NORMATIVA

D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (1) (2).

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.

Art. 42 Reti di imprese

[1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Forme, modalità e termini di presentazione delle richieste per il riconoscimento dell'appartenenza ad una rete di imprese sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (83)]

2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi dei commi successivi competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (84)

2-bis. Il comma 4-ter dell' articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente: "4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma

comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva; b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), c.c.. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 c.c.; d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel

contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza; f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.". (85)

2-ter. Il comma *4-quater* dell' articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è sostituito dal seguente: "*4-quater.* Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari". (85)

2-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell' articolo 3, commi 4-er e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno

l'adesione al contratto di rete. L'asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli

utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. (85)

2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma *2-quater* può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma *2-quater*. All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011 e a 14 milioni di euro per l'anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. (85)

2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma *2-quater*, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma *2-quinquies*. (85)

2-septies. L'agevolazione di cui al comma *2-quater* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall' articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea". (85)

(83) Comma soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

(84) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

(85) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

Riferimenti normativi

- Legge n.180 dell' 11 novembre 2011 c.d. Statuto delle Imprese
- Legge n.192 del 18 gennaio 1998: Disciplina della subfornitura nelle attività produttive
- Legge n. 129 del 6 maggio 2004: Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale

Sulla fiscalità:

- DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 25 febbraio 2011 concernente l' individuazione degli organismi di asseverazione.
- AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011
- AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n. 15/E del 14 aprile 2011
- AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011 (Modalità di iscrizione all'Anagrafe Tributaria delle "reti di imprese"
- AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione n. 89/E del 12 settembre 2011 (Termine per l'asseverazione del programma comune)
- PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE del 14 aprile 2011:
 - Protocollo n.2011/31139 concernente l'approvazione della comunicazione contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali cd. Mod. RETI;
 - Protocollo n. 2011/34839 concernente la comunicazione del possesso dei requisiti per il rilascio dell'asseverazione del programma comune;
 - Protocollo n.2011/54949 concernente la trasmissione dei dati dell'asseverazione del programma comune.
- PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE del 13 giugno 2011, Protocollo n. 2011/81521 concernente l'agevolazione fiscale e la definizione della misura percentuale massima del risparmio d'imposta.

Sulla disciplina Antitrust:

- TRATTATO sul Funzionamento dell'Unione Europea: artt-101-107 (ex art.81-87 TCE)
- Legge n.287 del 10 ottobre 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato
- COMMISSIONE EUROPEA, Decisione del 26 gennaio 2011 C(2010)8939 def. Avente ad oggetto: Aiuto di Stato N.343/2010- Italia. Sostegno a favore della costituzione di reti di imprese
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, Provvedimento n.22362 Comunicazione relativa all'istituto delle reti di imprese, così come definito dall'art. 3 , comma 4-ter, del d.l. 5/2009 convertito in legge 33/2009 e s.m.i. , in Bollettino n.17 del 16 maggio 2011
- COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione 2011/C-11/01 concernente le linee direttrici sull'applicabilità dell'art.101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale)
- COMMISSIONE EUROPEA Regolamento (UE) n. 1217/2010 del 14 dicembre 2010 concernente l'applicazione dell'esenzione, prevista dall'art. 101 par.3 TFUE, a talune categorie di accordi aventi ad oggetto la ricerca e lo sviluppo di prodotti.
- COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione 2001/C - 368/07 relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (de minimis) . La presente comunicazione sostituisce la comunicazione relativa agli accordi di importanza minore pubblicata nella GU C 372 del 9.12.1997.
- COMMISSIONE EUROPEA, Regolamento (UE) n. 330/2010 del 20 aprile 2010 relativo all'applicazione dell'art. 101 par.3 TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate
- CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Regolamento (CE) n. 139/2004 del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni")

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

(Prontuario per il professionista)

ASSENZA A. – CARUSO B., Le intese restrittive della concorrenza (secondo semestre 2009 e 2010), in *Concorrenza e mercato*, 2011.

AA.VV., Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating, AIP (a cura di), Gruppo 24Ore, gennaio 2011.

BIVONA B. – IZZO B., Problemi risolti e dubbi ancora aperti sulle agevolazioni per le reti di imprese, in *Corr. Tributario* n. 21/2011.

BRIGANTI E., La nuova legge sui “contratti di rete” tra le imprese: osservazioni e spunti, in *Notariato* n. 2/2010.

CAFAGGI F., *Contractual Networks, Inter-firm Cooperation and Economic Growth*, Edward Elgar, Cheltenham U.K., Northampton, MA, USA, 2011.

CAFAGGI F., Il nuovo contratto di rete: “Learning by doing”?, in *I contratti* n.12/2010.

CAFAGGI F., Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni, in *I contratti* n. 5/2011.

CAFAGGI F., *Contractual Networks and the Small Business Act: Towards European Principles?* in *European Review of Contract Law*, 2008, 493 ss.. e reperibile in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156839.

CAFAGGI F., (a cura), *Il Contratto di rete. Commentario*. Il Mulino, 2009.

CAFAGGI F. e AA.VV. , *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Giappichelli 2009.

CAFAGGI F. e IAMICELI P., *Contratto di rete - Inizia una nuova stagione di riforme?* in *Obbligazioni e contratti*, 2009, 595.

CASTELLS M. *La nascita della società in rete*, Milano, 2002.

CIRIANNI F., Il contratto di rete, in *Notariato* n. 4/2010.

CIRIANNI F., La costituzione del contratto di rete: aspetti operativi, in *I contratti di rete*, in *Corr. Mer.*, 2010, 25.

CUSA E., Le società consortili con personalità giuridica: fattispecie e frammenti di disciplina, *Riv. dir. civ.*, 2011, II, 373.

D'AURIA M., Dal concetto di rete di imprese al contratto di rete, in *I contratti di rete*, in *Corr. Mer.*, 2010, 17.

DE STEFANIS C., Il contratto di rete. Un'opportunità per la cooperazione, in

Cooperative e Consorzi n. 5/2010.

DI SAPIO A., I contratti di rete tra imprese, in Riv. not. n.1/2011.

DONATIVI V., Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance, in Le Società, n.12/2011.

FESTI F., La nuova legge sul contratto di rete, in NGCC, n.11/2011.

FLICK M., Il contratto nelle reti di imprese: problemi e prospettive, in Riv. dir. priv. n. 2/2008.

GALLO D., Il contratto di rete e l'organo comune: governance e profili di responsabilità, in La Resp. civ. n. 6/ 2012.

GENTILI A., Il contratto di rete dopo la l. n.122 del 2010, in I contratti n. 6/2011.

IAMICELI P., (a cura di) Le reti di imprese e i contratti di rete, Torino 2009.

IANNACCONE M. N., La partecipazione al contratto di rete, in Atti del Convegno "Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa" Roma, 25 novembre 2011 promosso dalla Fondazione Italiana per il Notariato.

LOPES A. – MACARIO F. - MASTROBERARDINO P. (a cura di), Reti di imprese, Scenari economici e giuridici, Torino 2007.

MALTONI M., Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L.n.122/2010, in Notariato n. 1/2011.

MALTONI M.- SPADA P., Il "contratto di rete", Studio CNN n. 1-2011/I.

MARASÀ G., Contratti di rete e consorzi, in I contratti di rete, in Corr. Mer., 2010, 9.

MARIOTTI F., Detassazione degli utili destinati al fondo patrimoniale comune per incentivare le reti di imprese, in Corr. Tributario n. 12/2010.

Reti di impresa e contratto di rete, a cura di MACARIO F. e SCOGNAMIGLIO C.; CAFAGGI F., Il contratto di rete e il diritto dei contratti; CAMARDI C., Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa; GRANIERI M., Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?; IAMICELI P., Il contratto di rete fra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento; MACARIO F., Il «contratto» e la «rete»: brevi note sul riduzionismo legislativo; MAUGERI M. R., Reti di impresa e contratto di rete e SCOGNAMIGLIO C., Il contratto di rete: il problema della causa, in I contratti, n. 10/2009.

MOSCO G.D., Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete, in Giur. Comm., n. 1/ 2010.

ONZA M., La procedura di asseverazione, relazione al convegno Cesifin, Firenze 20 gennaio 2012, Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita dell'impresa, in <http://www.cesifin.it/> .

PELLIZZATTI C., Il “nuovo” contratto di rete di imprese, in FederNotizie Novembre 2010.

RETIMPRESA Guida pratica al Contratto di Rete d'Impresa, novembre 2011.

ROSSI E., Reti di imprese. Disposizioni attuative e chiarimenti C.M.15/E/2011, in La settimana fiscale, n.18/2011.

SALVINI L., Le reti di imprese: profili fiscali, in I contratti di rete, in Corr. Mer., 2010, 13.

SANTAGATA R., Il “contratto di rete” fra (comunione) di impresa e società (consortile), in Riv. dir. civ. 2011, I, 323.

SCIUTO M., Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'inca-pienza del patrimonio separato) in www.associazionepreite.it/scritti/sciuto004.php.

TASSINARI F., Reti di imprese e consorzi tra imprenditori: interessi coinvolti e modelli operativi, in Atti del Convegno “Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa.” Roma, 25 novembre 2011 promosso dalla Fondazione Italiana per il Notariato.

TRIMARCHI G.A.M., Gli strumenti agevolativi per le imprese in rete, in Il nuovo diritto delle società, n.1/2012.

UBERTAZZI L.C., Commentario breve al diritto della concorrenza, Padova, 2003.

UBERTAZZI L.C., Commentario breve al diritto della concorrenza. Appendice di aggiornamento, Padova, 2005.

VILLA G., Reti di imprese e contratto plurilaterale, in Giur. Comm., n. 1/2010.



RETIMPRESA



www.retimpresa.it

